

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

| | | |
|--|-------------|-----|
| GIUNTA DELLE ELEZIONI | <i>Pag.</i> | 3 |
| GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI | » | 7 |
| COMMISSIONI RIUNITE (I e V) | » | 10 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VI e X) | » | 11 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI) | » | 34 |
| COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX) | » | 37 |
| AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I) | » | 38 |
| AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III) | » | 40 |
| DIFESA (IV) | » | 51 |
| BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V) | » | 64 |
| CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII) | » | 85 |
| AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII) | » | 88 |
| TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX) | » | 89 |
| ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X) | » | 98 |
| LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI) | » | 99 |
| AFFARI SOCIALI (XII) | » | 105 |

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

| | | |
|--|-------------|-----|
| AGRICOLTURA (XIII) | <i>Pag.</i> | 118 |
| POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV) | » | 119 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI .. | » | 133 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (<i>Sottocommis-</i> <i>sione permanente per l'accesso</i>) | » | 142 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI | » | 143 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE | » | 152 |
| COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRI- BUTARIA | » | 153 |
| <i>INDICE GENERALE</i> | » | 154 |

GIUNTA DELLE ELEZIONI

S O M M A R I O

GIUNTA PLENARIA:

| | |
|--|---|
| Comunicazioni del Presidente in merito alla costituzione di un comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni ... | 3 |
| Sui lavori della Giunta | 6 |

GIUNTA PLENARIA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Maurizio MIGLIAVACCA.

La seduta comincia alle 14.50.

Comunicazioni del Presidente in merito alla costituzione di un comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, comunica che nella riunione dell'11 marzo 2009 l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha convenuto che nei prossimi mesi la Giunta si dedichi ad una approfondita riflessione su una complessiva ipotesi di riforma del proprio regolamento alla luce delle problematiche e delle criticità emerse nella concreta prassi applicativa. A tal fine, e analogamente a quanto avvenuto nella XIII legislatura in occasione dell'approvazione del regolamento del 1998, occorre pertanto procedere alla istituzione di un apposito comitato istruttorio ai sensi dell'articolo 3 del regolamento della Giunta, al quale affidare il compito di approfondire le tematiche oggetto di una eventuale riforma del regolamento (anche avvalendosi del contributo di esperti e studiosi) ed elabo-

rare una complessiva proposta al riguardo, da sottoporre poi alla Giunta per il regolamento per il tramite del Presidente della Camera.

In linea generale, una proposta di modificazione al regolamento della Giunta dovrà muovere dall'esigenza di una sufficiente flessibilità delle disposizioni regolamentari, tale da renderle adattabili a qualunque sistema elettorale in vigore, tenendo altresì conto del fatto che la funzionalità e l'efficacia di un sistema di verifica parlamentare dei poteri possono essere notevolmente condizionate dalle formule elettorali di volta in volta vigenti (e in particolare dalla tecnica di riparto dei seggi). Inoltre, l'elaborazione di una proposta di modifica al regolamento della Giunta dovrà evidentemente coordinarsi con le eventuali modifiche della legge elettorale (a cominciare dall'esito del referendum abrogativo che si terrà la prossima primavera) nonché con le eventuali revisioni costituzionali e del regolamento della Camera il cui esame dovesse nel frattempo avviarsi.

Nel dettaglio, le questioni sulle quali il comitato potrà in particolare concentrare la propria attenzione possono essere così sintetizzate:

1. disciplina del numero legale ordinario (articolo 2, comma 1) e del numero legale nella Giunta riunita in camera di

consiglio in sede di discussione di un'elezione contestata (articolo 13);

2. espressa previsione del potere della Giunta di deliberare in apposita seduta, prima che inizino i procedimenti di verifica dei risultati elettorali, i criteri per la revisione delle schede e la valutazione della validità o della nullità dei voti;

3. sostituzione nel testo del regolamento dei riferimenti ai collegi e alle circoscrizioni elettorali con un'unica locuzione idonea a ricomprendere tanto le articolazioni elettorali tipiche dei sistemi proporzionali quanto quelle proprie dei sistemi maggioritari uninominali;

4. introduzione di una specifica disciplina per il procedimento di verifica dei risultati elettorali nella circoscrizione Estero;

5. ridefinizione del criterio di individuazione del relatore su base nazionale (articolo 10, comma 2, che attualmente risulta conformato sulla base del sistema elettorale vigente al momento della sua approvazione, e cioè di un sistema elettorale che, nel prevedere per una quota pari al 75 per cento dei seggi l'elezione in collegi uninominali e per la restante parte l'elezione con il sistema proporzionale, tracciava una distinzione tra deputati eletti per effetto di calcoli o assegnazioni comunque effettuati su base nazionale — ossia quelli eletti nell'allora quota proporzionale — e deputati la cui elezione non presentava invece tali caratteristiche, essendo gli stessi eletti in collegi uninominali);

6. distinta disciplina della sequenza procedurale delle fasi della verifica a seconda che l'assegnazione dei seggi avvenga su base circoscrizionale ovvero nazionale (con conseguente diversa incidenza dei poteri rimessi ai singoli relatori circoscrizionali); recepimento della prassi in base alla quale, con la vigente legge elettorale, le conclusioni delle singole relazioni circoscrizionali (ad eccezione delle relazioni di verifica dei poteri per la circoscrizione Valle d'Aosta, costituita in un unico col-

legio uninominale, e per la circoscrizione Estero) sono subordinate alla definizione della relazione di verifica dei calcoli e delle assegnazioni effettuati su base nazionale;

7. più puntuale definizione dei casi in cui la Giunta può procedere (in sede di comitati di verifica) alla revisione delle schede valide e disciplina delle modalità (ad es. utilizzo di « campioni » statisticamente rappresentativi) con le quali tale revisione può aver luogo (articolo 4);

8. disciplina degli effetti sulla procedura di contestazione delle elezioni dei meccanismi che prevedono l'assegnazione di un premio di maggioranza a livello nazionale (ad es. ipotesi di contestazione « in blocco » delle proclamazioni direttamente riconducibili al premio di maggioranza e valutazione della sua compatibilità con il dettato costituzionale);

9. esclusione della possibilità di votare questioni sospensive o altri strumenti volti ad ottenere il rinvio della decisione nella Giunta riunita in camera di consiglio per una elezione contestata;

10. esplicita previsione del difetto assoluto di competenza della Giunta relativamente alla trattazione di ricorsi concernenti la fase preparatoria delle elezioni ed espressa previsione della conseguente inammissibilità di tali ricorsi, ove presentati;

11. disciplina dei criteri di ammissibilità dei ricorsi;

12. semplificazione e accelerazione della procedura di accertamento delle incompatibilità espressamente previste da norme costituzionali o di specifiche leggi (diverse dalla legge n. 60 del 1953, la quale prevede casi di incompatibilità per i quali appare invece giustificato un ampio ricorso agli strumenti del contraddittorio), con possibile previsione di meccanismi di presa d'atto delle incompatibilità acclarate (meccanismi già ora invalsi nella prassi della Giunta con riferimento alle incompatibilità dei componenti delle giunte e dei consigli regionali); su tale profilo sono

state di recente presentate da parte dell'onorevole Pisicchio una proposta di modificazione del regolamento della Giunta e una connessa proposta di modificazione al Regolamento della Camera (rispettivamente *Doc.II-bis*, n. 1, avente ad oggetto « Articolari 16 e 17: modifica della procedura di accertamento delle cause di incompatibilità direttamente previste da disposizioni costituzionali o di legge », e *Doc. II, n. 12*, avente ad oggetto « Articolo 17-bis: modifica della procedura relativa alle incompatibilità con il mandato parlamentare »);

13. espresso riconoscimento alla Giunta del potere di auto-qualificazione delle proprie proposte in materia di verifica dei poteri come discendenti esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici (per gli effetti di cui all'articolo 17-bis, comma 1, reg. Camera).

Il comitato avrà il compito di elaborare una proposta di riforma del regolamento della Giunta nonché proposte in merito alle eventuali connesse modifiche da apportare agli articoli 17 e 17-bis del Regolamento della Camera. Al termine dei suoi lavori il comitato riferirà alla Giunta plenaria ai fini delle conseguenti determinazioni. Come concordato dall'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del comitato faranno parte – oltre a lui stesso, in qualità di coordinatore, e ai due vicepresidenti – un componente della Giunta per ciascun gruppo, per un totale dunque di otto deputati.

Avverte che, sulla base delle designazioni pervenute dai gruppi, il comitato è composto dai deputati:

Maurizio MIGLIAVACCA (presidente della Giunta, coordinatore), Andrea ORSINI (vicepresidente della Giunta), Pino PISICCHIO (vicepresidente della Giunta, nonché in rappresentanza del gruppo Italia dei Valori), Maurizio BERNARDO (gruppo Popolo della Libertà), Angelo CERA (gruppo Unione di Centro), Roberto Mario Sergio COMMERCIO (gruppo Misto-MPA), Donata LENZI (gruppo Partito Democratico) e Maria Piera PASTORE (gruppo Lega nord Padania).

Donata LENZI (PD) ritiene che tra le questioni da sottoporre all'esame del comitato debba essere inserita anche quella relativa alle modalità di composizione e funzionamento dei comitati di verifica, anche alla luce di talune difficoltà applicative ed organizzative che si sono registrate in occasione dei lavori del comitato di verifica nazionale che nella XV legislatura procedette alla revisione delle schede. Osserva, al riguardo, che la previsione regolamentare secondo cui i comitati di verifica sono composti, oltre che dal relatore, da un rappresentante per ciascun gruppo dovrebbe essere opportunamente riformulata nel senso di consentire – specie ove si sia in presenza di un elevato numero di gruppi rappresentati in Giunta, come nel caso della scorsa legislatura – una più spedita attività di revisione delle schede anche laddove alle riunioni del comitato di verifica non siano presenti i rappresentanti di tutti i gruppi, e ciò tenuto conto del fatto che il comitato di verifica svolge funzioni istruttorie nei confronti della Giunta plenaria.

Maria Piera PASTORE (LNP), nel condividere la proposta di costituzione del comitato nei termini formulati dal presidente, si limita ad esprimere talune perplessità sul punto relativo alla espressa previsione nel regolamento del difetto assoluto di competenza della Giunta alla trattazione dei ricorsi relativi alla fase preparatoria delle elezioni, dal momento che finora sia le Camere sia l'autorità giurisdizionale ordinaria ed amministrativa, salvo eccezioni, si sono dichiarate incompetenti nella materia *de qua*, mentre occorrerà pur definire, in qualche modo, l'autorità cui spetta il potere di decidere tali controversie. Ritiene, in conclusione, che il comitato istruttorio debba affrontare anche tale tematica.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, conviene sul fatto che debba costituire oggetto di riflessione del comitato anche la questione relativa alle modalità di composizione e funzionamento dei comitati di verifica, anche al fine di sottrarne l'attività

alle sempre possibili fluttuazioni nel numero dei gruppi parlamentari costituiti alla Camera e rappresentati in Giunta. Quanto, poi, al rilievo formulato dalla deputata Pastore, sottolinea come la definizione in positivo del soggetto cui spetti la competenza a decidere le controversie concernenti atti della fase preparatoria delle elezioni non possa certamente essere stabilita nel regolamento della Giunta, ma debba semmai trovare una possibile soluzione attraverso le opportune iniziative legislative che dovessero essere avviate, fermo restando che nel regolamento della Giunta appare in ogni caso opportuno recepire la giurisprudenza nel frattempo invalsa presso le due Giunte di Camera e Senato.

Nessun altro chiedendo di intervenire, si intende pertanto costituito il comitato nei termini indicati nelle sue comunicazioni odierne con l'integrazione suggerita dalla deputata Lenzi.

Sui lavori della Giunta.

Maurizio MIGLIAVACCA, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la Giunta sarà nuovamente convocata mercoledì 1° aprile 2009, alle ore 14.45, per procedere all'esame delle cariche ricoperte dai deputati ai fini del giudizio di compatibilità con il mandato parlamentare. Oltre alla presa d'atto delle cessazioni dalle cariche ricoperte da taluni deputati, nella prossima seduta saranno previste votazioni sulle proposte formulate dal Comitato per le incompatibilità in esito all'istruttoria sulle cariche negli enti sportivi. Al termine della seduta della Giunta plenaria si riunirà, poi, il Comitato permanente per le incompatibilità, le ineleggibilità e le decadenze.

La Giunta concorda.

La seduta termina alle 15.10.

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

S O M M A R I O

| | |
|---|---|
| Comunicazioni del presidente | 7 |
| DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ: | |
| Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Pierluigi CASTAGNETTI.

La seduta comincia alle 9.05.

Comunicazioni del presidente.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che nella seduta del 26 febbraio 2009 la Giunta concordò di invitare il deputato Volonté e la senatrice Bonino a ricercare una conciliazione extragiudiziale della controversia sui fatti oggetto della quale la Giunta era stata invitata a deliberare. Al riguardo, fa presente che la senatrice Bonino gli ha fatto pervenire una lettera (copia della quale è a disposizione), nella quale si dichiarava disposta a una conciliazione, purché l'on. Volonté smentisse ogni illazione circa suoi pretesi interessi economici nella distribuzione della RU486, diffondendo in tal senso una dichiarazione « *almeno con lo stesso mezzo utilizzato per rilasciare le dichiarazioni* » oggetto della querela.

A sua volta il collega Maurizio Turco lo ha informato che, con una nota inviata a *Radio Radicale*, il deputato Volonté ha reso la seguente affermazione: « *Un anno*

[fa], nelle polemiche sull'introduzione in Italia della pillola RU486, polemizzai con l'allora ministro Emma Bonino, ora vicepresidente del Senato. È di tutta evidenza che non era mia intenzione accusare la senatrice Bonino di essere coinvolta in affari con l'azienda produttrice, essendo la sua integrità morale e politica nota e riconosciuta da tutti ».

Ha domandato alla senatrice Bonino se tale dichiarazione sia sufficiente per una rimessione della querela, al fine di poter cancellare dall'ordine del giorno della Giunta la domanda di deliberazione dell'on. Volonté. Una conferma in tal senso è pervenuta nel pomeriggio di ieri. Se non vi sono obiezioni, l'affare si considererà senz'altro estinto.

(Così rimane stabilito).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, fa altresì presente che sono pervenuti gli atti relativi a un procedimento penale (il n. 48128/04 RGNR-Roma) a carico di Vittorio Sgarbi, deputato all'epoca dei fatti. Dalla consultazione degli atti è emerso che il difensore di Vittorio Sgarbi ha eccepito in giudizio l'applicabilità dell'istituto dell'insindacabilità, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e del-

l'articolo 3, commi 1 e 2, della legge n. 140 del 2003. Su tale eccezione, il giudice precedente non appare essersi pronunciata espressamente. Ella si è limitata a trasmettere gli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della predetta legge.

Ricorda che tale disposizione reca testualmente: « *Se non ritiene di accogliere l'eccezione... il giudice provvede senza ritardo con ordinanza non impugnabile, trasmettendo direttamente copia degli atti alla Camera...* ».

Nella costante prassi della Giunta, tale disposizione è stata interpretata nel senso che per una pronuncia della Giunta e della Camera sull'insindacabilità di opinioni espresse e oggetto di contenzioso giudiziario, occorra l'eccezione di parte convenuta o querelata e la pronuncia del giudice precedente, che non ritenga di accoglierla (v. sedute della Giunta del 3 marzo 2004 e del 10 maggio 2007). Ha pertanto chiesto, con nota del 25 febbraio 2009, al giudice precedente, dell'VIII sezione penale del tribunale di Roma, di essere informato se ella effettivamente abbia respinto l'eccezione della difesa di Sgarbi.

Con nota pervenuta agli uffici il 16 marzo 2009, il giudice ha confermato che il suo invio degli atti « ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 » è da intendersi come implicito rigetto dell'eccezione formulata. Nel frattempo, il difensore dell'on. Sgarbi, ha ribadito per le vie brevi la sua insistenza sull'eccezione, tanto che ha preannunziato l'inoltro di un'istanza diretta al Presidente della Camera *ex* articolo 3, comma 7, della legge in questione. Tale istanza è stata deferita alla Giunta nel pomeriggio di ieri (ricorda al proposito che i precedenti di sovrapposizione di eccezione in giudizio e richiesta di deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 7, della legge n. 140 sono molteplici).

Non vi sono dunque equivoci sul fatto, da un lato che il deputato interessato voglia giovare del procedimento parlamentare previsto dalle regole sull'insindacabilità e, dall'altro, che il giudice precedente non abbia accolto la sua eccezione.

Se non vi sono obiezioni, l'affare verrà trattato nella prossima seduta, con relatore il collega Fabio Gava.

(Così rimane stabilito).

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ

Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7).

(Esame e rinvio).

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, ricorda che gli atti relativi al procedimento in titolo erano già pervenuti alla Camera dei deputati nella XV legislatura. Nella seduta del 10 maggio 2007, la Giunta constatò unanimemente che il giudice precedente, il dott. Tommasino, nell'udienza del 27 marzo 2007 aveva però accolto l'eccezione di insindacabilità del Pepe. Sicché non v'era materia per una deliberazione della Giunta e della Camera. Oggi risulta che il giudizio, proseguito nel dibattimento e poi regredito all'udienza preliminare per la posizione di Luigi Pepe, abbia visto la reiterazione dell'eccezione da parte dell'ex deputato. Il nuovo giudice, la dott.ssa Ingenito, ha invece rigettato l'eccezione con provvedimento espresso.

La vicenda è dunque ben radicata nella competenza della Giunta. Ritualmente invitato a essere ascoltato, l'ex deputato Pepe ha tuttavia chiesto un rinvio dell'audizione, ciò che – come di consueto – gli verrà accordato. Chiede al relatore Zinzi se intenda rinviare anche la sua illustrazione dei fatti.

Domenico ZINZI (UDC), *relatore*, illustra brevemente che la vicenda trae origine da una querela sporta dall'allora Presidente della Giunta regionale della Puglia Raffaele Fitto (oggi deputato e ministro degli Affari regionali) nei confronti dell'allora deputato Luigi Pepe. Il

capo di imputazione inerisce a frasi da quest'ultimo scritte in un articolo per il « *Quotidiano di Puglia* », edizione di Lecce, del 30 ottobre 2003. Convocato per l'audizione ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del Regolamento della Camera – come già anticipato dal Presidente – l'ex deputato Pepe ha chiesto un rinvio cui non ha motivo di opporsi. Svolgerà

pertanto una relazione più completa in esito alla sua audizione.

Pierluigi CASTAGNETTI, *presidente*, concordando la Giunta, rinvia l'esame alla seduta che convoca fin da adesso per mercoledì 1° aprile 2009, alle ore 9.15.

La seduta termina alle 9.25.

COMMISSIONI RIUNITE

I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Audizione di rappresentanti dell'ANM, sezione Cassazione, dell'Unione nazionale delle camere civili, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione italiana giovani avvocati e di esperti della materia

10

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 marzo 2009.

Audizione di rappresentanti dell'ANM, sezione Cassazione, dell'Unione nazionale delle camere civili, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione italiana giovani avvocati e di esperti della materia.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14.50 alle 15.55.

COMMISSIONI RIUNITE

VI (Finanze) e X (Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione dei relatori dei subemendamenti 0.7.0.213.10 Comaroli e 0.7.0.214.22 Vignali</i>) | 18 |
| ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni, ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e relativi subemendamenti</i>) | 20 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati nel corso della seduta odierna</i>) | 23 |
| ERRATA CORRIGE | 17 |

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente della X Commissione Andrea GIBELLI. — Intervengono i sottosegretari di Stato per l'economia e le finanze, Alberto Giorgetti e Giuseppe Vegas, e il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico, Paolo Romani.

La seduta comincia alle 14.15.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che sono in distribuzione fascicoli di ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori, e fissa il termine per la presentazione dei relativi subemendamenti alle 14.15 della giornata odierna. Avverte altresì che è in distribuzione un fascicolo contenente le proposte emendative riferite agli articoli da 1 a 6 accantonate nelle precedenti sedute, nonché il testo delle riformulazioni proposte dai relatori dei subemendamenti Comaroli 0.7.0.213.10 e Vignali 0.7.0.214.22 (*vedi allegato 1*).

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, fa presente che gli emendamenti presentati dai relatori nella giornata odierna, di cui raccomanda l'approvazione, intendono accogliere parzialmente alcune istanze avanzate dall'opposizione nella seduta di ieri. Sottolinea che all'emendamento 7.100 dei relatori (*Nuova ulteriore formulazione*) è stato aggiunto il comma 1-*quinquies* volto

a destinare una quota di 10 milioni di euro alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature, ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per lo smaltimento e il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale.

Enzo RAISI (PdL), *relatore per la X Commissione*, rileva che l'articolo aggiuntivo 7.0.300 dei relatori è volto a recepire le esigenze del settore dei trasporti, sia per quanto riguarda il costo del carburante, sia per la copertura del disavanzo del 2008 del gruppo Tirrenia. Esso è volto altresì a scongiurare che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, rileva che l'articolo aggiuntivo 7.0.301 è volto ad estendere alle imprese in difficoltà gli interventi del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 226 del 1997.

Andrea GIBELLI, *presidente*, sottolinea che l'emendamento 8.3 dei relatori è volto a recepire le condizioni poste dalla Commissione bilancio *ex* articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, illustra il contenuto del subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10 (Nuova formulazione) che finanzia le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale in funzione anticongiunturale, con una somma di 150 milioni di euro per l'anno 2009.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) chiede se le proposte emendative testé illustrate dai relatori intendano esaurire tutte le richieste avanzate dall'opposizione.

Carlo MONAI (IdV) illustra il suo emendamento 1.6 volto ad incentivare l'utilizzo dei mezzi pubblici.

Le Commissioni respingono l'emendamento Monai 1.6.

Andrea GIBELLI, *presidente*, prende atto che gli emendamenti Caparini 1.26, Fogliato 1.62 e Forcolini 1.65 sono stati ritirati.

Gianluca BENAMATI (PD) ricorda che sugli emendamenti Rubinato 2.17 e Faenzi 2.41 era stato assunto l'impegno di presentare una riformulazione.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Rubinato 2.17 e Faenzi 2.41.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il suo emendamento 2.20, invitando i relatori a riconsiderare il parere espresso.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, conferma il parere contrario espresso sull'emendamento Bragantini 2.20.

Matteo BRAGANTINI (LNP) ritira il suo emendamento 2.20.

Andrea LULLI (PD) ritiene che il suo articolo aggiuntivo 1.03 potrebbe essere assorbito dall'emendamento 2.200 dei relatori, se in esso fosse inserito un richiamo alla previsione di precise garanzie di mantenimento dei livelli occupazionali.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, sottolinea che la formulazione dell'emendamento 2.200 dei relatori risponde all'esigenza di non incorrere a procedure di infrazione da parte dell'Unione europea, al fine di evitare quanto già accaduto alla Spagna in riferimento ad una disposizione analoga a quella richiamata dal deputato Lulli.

Andrea LULLI (PD), nel comprendere le motivazioni che hanno ispirato i relatori nella formulazione del loro emendamento 2.200, chiede di valutare la possibilità di prevedere al suo interno un inciso che

faccia riferimento allo « sviluppo dei livelli occupazionali ».

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, ritiene che si potrebbe presentare un ordine del giorno in tal senso, oppure procedere alla riformulazione dei subemendamenti Vignali 0.2.200.1 o Moroni 0.2.200.9.

Alberto TORAZZI (LNP) sottolinea che il contenuto dell'emendamento Fava 2.39, che prevede l'istituzione di un fondo a favore delle aziende per garantire il rispetto dei termini di pagamento previsto nel rapporto con i fornitori, richiama le disposizioni recate dall'emendamento 2.200 dei relatori, in relazione ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere produttive.

Gianfranco CONTE, *presidente della VI Commissione*, propone una riformulazione del subemendamento Moroni 0.2.200.9, che recepisca la richiesta del deputato Lulli.

Chiara MORONI (PdL) accetta la riformulazione proposta.

Andrea LULLI (PD) ritira il proprio articolo aggiuntivo 1.03, condividendo la proposta di riformulazione dell'emendamento 2.200 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Vignali 0.2.200.1 e respingono i subemendamenti Comaroli 0.2.200.2 e Monai 0.2.200.3.

Matteo BRAGANTINI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.200.4. In considerazione dell'indisponibilità del Governo e dei relatori a modificare il parere contrario, insiste per la sua votazione.

Le Commissioni respingono il subemendamento Bragantini 0.2.200.4.

Maurizio FUGATTI (LNP) illustra il proprio subemendamento 0.2.200.5, sottolineando la necessità, evidenziata anche da

taluni sindacati, di attribuire priorità all'incremento dei livelli occupazionali dei cittadini comunitari rispetto a quelli extracomunitari, precisando come la proposta emendativa intenda far fronte ad una situazione oggettiva e non abbia alcun intento discriminatorio. In considerazione dell'indisponibilità del Governo e dei relatori a modificare il parere contrario su tale subemendamento, lo ritira auspicando che la questione possa essere riesaminata nel corso dell'esame in Assemblea.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Torazzi 0.2.200.6 e 0.2.200.7, e Monai 0.2.200.8.

Andrea LULLI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul subemendamento Moroni 0.2.200.9, come riformulato, e sull'emendamento dei relatori 2.200.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Moroni 0.2.200.9, come riformulato, e l'emendamento 2.200 dei relatori, come subemendato.

Alberto TORAZZI (LNP) richiama le finalità dell'emendamento Fava 2.39, di cui è cofirmatario, con il quale si prevede che ciascuna azienda che beneficia degli incentivi di cui al decreto-legge in esame istituisca un fondo interno idoneo a garantire il rispetto dei termini di pagamento previsti nei rapporti con i fornitori, con la precisazione che il mancato rispetto della prevista procedura o dei tempi di liquidazione concordati con i fornitori, non dovuto ad inadempienze degli stessi, determini automaticamente il decadimento dell'incentivo stesso. In considerazione dell'indisponibilità del Governo e dei relatori a modificare il parere contrario su tale emendamento, lo ritira auspicando che la questione possa essere riesaminata nel corso dell'esame in Assemblea.

Andrea LULLI (PD) rileva che parte delle questioni poste dal proprio articolo aggiuntivo 2.04 sono assorbite dall'emen-

damento dei relatori 7.100 (*Ulteriore nuova formulazione*).

Carlo MONAI (IdV) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Lulli 2.04.

Le Commissioni respingono l'articolo aggiuntivo Lulli 2.04.

Andrea LULLI (PD) ritiene che gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05 potrebbero essere accantonati in attesa della votazione dell'emendamento 7.0.301 dei relatori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in considerazione di quanto rilevato dall'onorevole Lulli, accantona gli articoli aggiuntivi Rubinato 3.02 e Fluvi 3.05.

Giovanni FAVA (LNP) illustra il proprio articolo aggiuntivo 4.012, sottolineando come lo stesso sia stato oggetto di approfondita analisi nelle precedenti sedute e manifestando la disponibilità ad eventuali riformulazioni. Rilevata l'indisponibilità del Governo e dei relatori a modificare il parere contrario su tale articolo aggiuntivo, insiste per la votazione.

Andrea LULLI (PD) dichiara di astenersi sull'articolo aggiuntivo Fava 4.012.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Fava 4.012 e Fluvi 4.019.

Franco CECCUZZI (PD), raccomanda l'approvazione del proprio articolo aggiuntivo 5.044, che prevede la non applicabilità, sussistendo determinate condizioni, dell'accertamento tramite studi di settore per le aziende contoterziste del sistema moda, tessile, abbigliamento, calzature, pelletteria e cuoio, che sono particolarmente esposte alla crisi economiche.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive l'articolo aggiuntivo Ceccuzzi 5.044 condividendone pienamente la *ratio*.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli articoli aggiuntivi Ceccuzzi 5.044, Froner 6.022 e Vignali 6.024.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che si passa all'esame delle proposte emendative riferite all'articolo 7, precedentemente accantonate.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Messina 0.7.100.1, Formisano 0.7.100.2, Fugatti 0.7.100.3, Formisano 0.7.100.4, Monai 0.7.100.5 e 0.7.100.6.

Carlo MONAI (IdV) chiede chiarimenti su quali siano i beneficiari delle garanzie previste dall'emendamento 7.100 dei relatori (*Ulteriore nuova formulazione*).

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI precisa che l'emendamento in questione è stato formulato all'esito dello svolgimento di un tavolo di trattative con le imprese.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano gli emendamenti 7.100 (*Ulteriore nuova formulazione*) e 7.101 dei relatori.

Andrea GIBELLI, *presidente*, avverte che, in seguito all'approvazione dell'emendamento dei relatori 7.101, gli emendamenti Bernardo 7.4 e 7.53 del Governo sono assorbiti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Mariani 0.7.102.1, Monai 0.7.102.2 e Guido Dussin 0.7.102.3, e approvano l'emendamento 7.102 dei relatori.

Matteo COLANINNO (PD) rileva che le soluzioni contenute nel provvedimento in tema di valorizzazione dei titoli del mercato azionario non sono soddisfacenti. Sottolinea come, per quanto si possa concordare con l'estensione delle quote di controllo, desti perplessità l'aumento dal 10 per cento al 20 per cento della soglia massima per l'acquisto di azioni proprie. Raccomanda inoltre l'approvazione del

suo subemendamento 0.7.103.1, soppressivo di una disposizione che rischia di inviare al mercato un messaggio con effetti distorsivi e controproducenti.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Colaninno 0.7.103.1 e Lulli 0.7.103.2; approvano quindi l'emendamento dei relatori 7.103 e il subemendamento Bernardo 0.7.0212.1.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) evidenzia come i subemendamenti presentati dal gruppo del Partito Democratico all'articolo aggiuntivo 7.0212 dei relatori siano volti ad introdurre dei correttivi che consentano di intervenire immediatamente a tutela di coloro che perdono il posto di lavoro. I meccanismi previsti dall'articolo aggiuntivo in esame, infatti, appaiono eccessivamente lenti e farraginosi. Sottolinea che l'introduzione dei predetti correttivi è determinante per il giudizio del proprio gruppo sul complesso del provvedimento in esame.

Marco Mario MILANESE, *relatore per la VI Commissione*, ritiene che l'articolo aggiuntivo 7.0212 fornisca già molte soluzioni alla problematica illustrata dall'onorevole D'Antoni e precisa che sono in corso di valutazione ulteriori interventi che potranno essere esaminati in Assemblea.

Andrea LULLI (PD) dichiara di non condividere le osservazioni del relatore Milanese, ricordando l'esistenza di alcune migliaia di lavoratori che non riscuotono alcuna provvidenza, pur essendo in cassa integrazione. Ritiene che sia necessaria, a tale proposito, una piena assunzione di responsabilità politica da parte del Governo.

Ludovico VICO (PD) chiede chiarimenti sui commi 4 e 5 dell'articolo aggiuntivo 7.0.212 dei relatori in materia di ammortizzatori sociali, rilevando in particolare che per gli strumenti in deroga (cassa integrazione e mobilità) l'Agenzia delle entrate, su suggerimento dell'INPS, continua ad utilizzare la tassazione separata.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Damiano 0.7.0212.2, Codurelli 0.7.0212.3, Monai 0.7.0212.4 e 0.7.0212.5.

Erminio Angelo QUARTIANI (PD) sottoscrive il subemendamento Damiano 0.7.0212.6 che prevede un meccanismo di copertura analogo a quello degli articoli aggiuntivi Franceschini 2.07 e 2.08, precedentemente ritirati.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Damiano 0.7.0212.6 e 0.7.0212.7, Iannaccone 0.7.0212.8, 0.7.0212.9 e 0.7.0212.10, Berretta 0.7.0212.11 e Schirru 0.7.0212.12.

Massimo ZUNINO (PD) invita i relatori a riconsiderare il parere espresso sui propri subemendamenti 0.7.0212.13 e 0.7.0212.14, il quale si riferisce alla drammatica situazione pensionistica di 3.200 mila lavoratori collocati a riposo negli ultimi trent'anni dipendenti dalle autorità portuali di Genova e Trieste.

Marco Mario MILANESE (PdL), *relatore per la VI Commissione*, riconsiderando il precedente avviso, esprime parere favorevole sul subemendamento Zunino 0.7.0212.13, confermando il parere contrario sul subemendamento Zunino 0.7.0212.14.

Giovanni FAVA (LNP) ricorda che il proprio gruppo in Liguria ha assunto iniziative a favore dei lavoratori portuali. Si associa pertanto alla richiesta di approfondimento del subemendamento Zunino 0.7.0212.14.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI assicura che il Governo si impegnerà ad una valutazione puntuale del subemendamento Zunino 0.7.0212.14 per l'esame in Assemblea. Nel riconoscere la gravità della situazione dei lavoratori portuali di Genova, sottolinea la necessità di valutare l'impatto economico di misure che potranno essere intraprese a loro favore.

Ivano STRIZZOLO (PD) sottoscrive il subemendamento Zunino 0.7.0212.14.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano il subemendamento Zunino 0.7.0212.13 e respingono il subemendamento Zunino 0.7.0212.14 e Fugatti 0.7.0212.15; approvano il subemendamento Bernardo 0.7.0212.16 e respingono i subemendamenti Berretta 0.7.0212.17, Siragusa 0.7.0212.18 e 0.7.0212.19.

Rosa DE PASQUALE (PD) richiama le finalità del subemendamento Fioroni 0.7.0212.20 in materia di indennità di disoccupazione per il personale precario della scuola. Invita quindi i relatori a riconsiderare il parere espresso.

Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono i subemendamenti Fioroni 0.7.0212.20 e Siragusa 0.7.0212.21. Approvano il subemendamento Bernardo 0.7.0212.22 e respingono il subemendamento Stucchi 0.7.0212.23.

Sergio Antonio D'ANTONI (PD) dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo 7.0.212 dei relatori.

Le Commissioni, con distinte votazioni, approvano limitatamente alla parte ammissibile, l'articolo aggiuntivo 7.0.212 dei relatori, nel testo subemendato e respingono i subemendamenti Rubinato 0.7.0.213.1, 0.7.0.213.2 e 0.7.0.213.3, Ria 0.7.0.213.5, Bitonci 0.7.0.213.6, De Micheli 0.7.0.213.7, Fluvi 0.7.0.213.8 e Vignali 0.7.0.213.9.

Massimo BITONCI (LNP), intervenendo sul subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10, anche in relazione alla riformulazione proposta dai relatori, sottolinea che le risorse previste per i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali, pari a 150 milioni di euro, rappresentano una somma estremamente esigua.

Paola DE MICHELI (PD), nel concordare dal punto di vista politico con le osservazioni del deputato Bitonci, ritiene

che il subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10 sia inapplicabile dal punto di vista tecnico.

Il sottosegretario Alberto GIORGETTI sottolinea che il Governo ha compiuto uno sforzo puntuale nel reperimento delle risorse e che non è possibile intervenire ulteriormente sul patto di stabilità interno.

Simonetta RUBINATO (PD) lamenta preliminarmente di non esser potuta intervenire, a causa dell'incalzante andamento dei lavori, su precedenti proposte emendative da lei presentate. Riguardo al subemendamento Comaroli 0.7.0.213.10, nella riformulazione proposta, osserva che le risorse messe a disposizione degli enti locali sono del tutto insufficienti e che le modalità individuate per poter escludere dal saldo del patto di stabilità interno 2009 degli enti locali i pagamenti in conto residui per spese di investimento (comma 1 dell'articolo aggiuntivo 7.0213 del Governo) e quelli per impegni già assunti, finanziati per minor onere per interessi (comma 2), risultano inapplicabili. Ritieni altresì che, allo stato attuale, non sussistono margini finanziari da poter cedere agli enti locali. Per quanto riguarda l'esclusione della spesa corrente regionale correlata a finanziamenti europei, prevista dal comma 12 dell'articolo aggiuntivo in esame, sottolinea che il beneficio potenziale previsto ammonta a non più di 400 milioni di euro che saranno ripartiti in circa 320 milioni al Sud, 27 milioni al Centro e 50 milioni al Nord. Aggiunge che, se si confrontano questi dati con le disposizioni relative alla compensazione regionale di spese comunali per smaltimento residui, risulta evidente l'incongruenza delle misure, poiché larga parte dei residui comunali in conto capitale effettivamente spendibili sono concentrati al Nord, mentre le maggiori compensazioni potranno essere effettuate al Sud. Rileva inoltre che emerge con chiarezza la netta discrasia degli ordini di grandezza tra residui passivi (circa 33 miliardi di euro) e l'esclusione dal patto regionale dei contributi europei, limitatamente alla componente

della parte corrente (circa 400 milioni di euro). Sottolinea infine che non vi è nessuna reale volontà del Governo ad affrontare il tema del patto di stabilità interno.

Giovanni FAVA (LNP) invita i relatori a valutare l'opportunità di ritirare il loro articolo aggiuntivo 7.0213 che rischia di arrecare più danni che benefici agli enti locali.

Gian Luca GALLETTI (UdC) ricorda che nelle mozioni relative al patto di stabilità interno approvate dalla Camera nella scorsa settimana era autorizzata una spesa di 350 miliardi di euro a fronte dei 150 milioni previsti nel testo in esame.

Silvana Andreina COMAROLI (LNP) dichiara di non condividere la proposta di riformulazione e, pertanto, ritira il suo subemendamento 0.7.0.213.10.

Giovanni FAVA (LNP), nell'imminenza della ripresa dei lavori dell'Assemblea, sollecita la presidenza a sospendere la seduta.

Andrea GIBELLI, *presidente*, in considerazione dell'imminente ripresa delle votazioni dell'Assemblea, ritiene che non sussistano le condizioni per concludere l'esame delle restanti proposte emendative. Pertanto, il testo del decreto-legge, così come fino ad oggi emendato, sarà trasmesso alle Commissioni per l'espressione del prescritto parere. Rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale si procederà a conferire il mandato ai relatori.

La seduta termina alle 16.

ERRATA CORRIGE

Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari n. 156 del 24 marzo 2009, a pagina 31, seconda colonna, sedicesima riga, sostituire le parole « euro 3, 750.000 » con le seguenti « euro 3.750.000 »;

a pagina 33, prima colonna, undicesima riga, la parola « (Approvato) » è soppressa;

a pagina 34, prima colonna, dodicesima riga, sostituire le parole « Il Relatore » con le seguenti « I relatori »;

a pagina 34, seconda colonna, ventiseiesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 35, prima colonna, dodicesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 35, seconda colonna, quattordicesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 36, prima colonna, prima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 36, seconda colonna, sesta riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 36, seconda colonna, quarantunesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 37, prima colonna, quarantaduesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 37, seconda colonna, trentesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 38, prima colonna, trentreesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 38, seconda colonna, ventesima riga, sostituire le parole « dell'articolo 3 » con le seguenti « dell'articolo 03 »;

a pagina 39, prima colonna, trentatreesima riga, sostituire le parole « Il Relatore » con le seguenti « I relatori ».

ALLEGATO 1

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.****PROPOSTE DI RIFORMULAZIONE DEI RELATORI DEI SUBEMENDAMENTI 0.7.0.213.10 COMAROLI E 0.7.0.214.22 VIGNALI**

All'emendamento 7.0.213 al comma 1, dopo la lettera b) inserire la seguente:

b-bis) i pagamenti per le spese relative agli investimenti degli enti locali per la tutela della sicurezza pubblica nonché gli interventi temporanei e straordinari di carattere sociale immediatamente diretti ad alleviare gli effetti negativi della straordinaria congiuntura economica sfavorevole destinati a favore di lavoratori e imprese ovvero i pagamenti di debiti pregressi per prestazioni già rese nei confronti dei predetti enti. Gli interventi di cui alla presente lettera possono essere disposti dagli enti locali nel limite di spesa complessivo di 150 milioni di euro per l'anno 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita la Conferenza Unificata, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla presente lettera.

Conseguentemente, all'articolo 7, dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. Sostituire l'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo del 21 novembre 1997, n. 461, con il seguente:

« 3. Nel caso dei rapporti di cui alle lettere *g-bis)* e *g-ter)* del comma 1 dell'articolo 44 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e delle operazioni che producono analoghi effetti economici, al soggetto cui si imputano i dividendi, gli interessi e gli

altri proventi, si applica il regime previsto dall'articolo 89, comma 2, ovvero spettano l'attribuzione di ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, soltanto se tale regime, ovvero l'attribuzione delle ritenute o il credito per imposte pagate all'estero, sarebbe spettato al beneficiario effettivo dei dividendi, degli interessi e degli altri proventi ».

3-ter. Per le operazioni effettuate anteriormente all'entrata in vigore delle modifiche apportate dal comma *3-bis*, resta ferma la potestà dell'Amministrazione di sindacarne l'elusività fiscale secondo la procedura di cui all'articolo *37-bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

3-quater. La prosecuzione dei procedimenti esecutivi relativi ai crediti di cui all'articolo 13 comma 6 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modificazioni, già oggetto di procedimenti civili di cognizione ordinaria e di esecuzione, è affidata agli agenti della riscossione di cui all'articolo 3 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che provvederanno alla loro esazione ai sensi e con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni ed integrazioni.

0. 7. 0. 213. 10. Comaroli.

All'emendamento 7.0214 dei relatori, dopo il comma 9, inserire il seguente:

9-bis. In relazione a future assegnazioni di diritti d'uso di frequenze radio o di

risorse di numerazione, per l'anno 2009 la quota del 20 per cento delle maggiori entrate conseguenti alle assegnazioni medesime, al netto delle somme corrisposte dagli operatori come contributi per i diritti d'uso delle frequenze nonché degli importi stimati nei saldi di finanza pubblica, è riassegnata entro un mese da quando le stesse sono disponibili, ad appositi capitoli dello stato di previsione del Ministero

dello sviluppo economico per far fronte alle esigenze di razionalizzazione e sviluppo delle infrastrutture di reti di comunicazione elettronica, agli oneri amministrativi relativi alla gestione delle gare di affidamento e per l'incremento del Fondo per il passaggio al digitale di cui all'articolo 1, commi 927, 928 e 929, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ».

0. 7. 0. 214. 22. Vignali.

ALLEGATO 2

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.****RIFORMULAZIONI, ULTERIORI EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEI RELATORI E RELATIVI SUBEMENDAMENTI**

All'articolo 7, dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non im-

gnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286 sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a

1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

1-*quinquies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

7. 100. (*Ulteriore nuova formulazione*)
I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.0.300 DEI RELATORI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 7. 0. 300. 1. Fluvi, Lulli.

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*

1. All'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con

modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-*quinquies* del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 così come modificato dall'articolo 2-*quinquies*, lettera a), del decreto-legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è soppresso;

b) il comma 10 dell'articolo 83-*bis* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato dall'articolo 2-*quinquies*, lettera c), del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2008, n. 201, è sostituito dal seguente:

« 10. Fino a quando non saranno disponibili le determinazioni di cui ai commi 1 e 2, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora, con riferimento alle diverse tipologie di veicoli e alla percorrenza chilometrica, gli indici sul costo del carburante per chilometro e sulle relative quote di incidenza sulla base dei dati in suo possesso e delle rilevazioni mensili del Ministero dello sviluppo economico sul prezzo medio del gasolio per autotrazione, sentite le associazioni di categoria più rappresentative dei vettori e quelle della committenza ».

2. All'articolo 29, comma 1-*bis*, quarto periodo, della legge 27 febbraio 2009, n. 14, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, le parole: « non oltre il 16 aprile » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 16 maggio ».

3. Le somme rese disponibili per pagamenti non più dovuti relativi alla sovvenzione degli esercizi pregressi a favore

del Gruppo Tirrenia per l'importo di euro 6.615.681,63 possono essere utilizzate a parziale copertura del disavanzo 2008 del medesimo Gruppo. Nei confronti del personale del Gruppo Tirrenia possono essere riconosciute le provvidenze in materia di ammortizzatori sociali previste ai sensi del presente decreto.

4. Al fine di scongiurare la possibilità che sia compromessa la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione Governativa Navigazione Laghi per gli esercizi finanziari 2009 e 2010 è consentito l'utilizzo degli avanzi di amministrazione risultanti dai bilanci 2007 e 2008 per fronteggiare le spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale fermo restando quanto previsto dall'articolo 4 della legge 18 luglio 1957, n. 614 nonché dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003 n. 97.

5. All'articolo 29, comma 1-*bis*, secondo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 27 febbraio 2009, le parole: « 80 milioni di euro » sono sostituite dalle seguenti: « 91 milioni di euro, dei quali 11 milioni destinati alle imprese artigiane del settore dell'autotrasporto di merci, ».

7. .0. 300. I relatori.

SUBEMENDAMENTO ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO
7.0.301 DEI RELATORI

Dopo le parole: da parte delle inserire le seguenti: piccole e medie.

0. 7. 0. 301. 1. Lulli, Fluvi.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:

ART. 7-*bis*.

1. Gli interventi del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 226, nelle more della concreta

operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono essere estesi alle misure occorrenti a garantire la rinegoziazione di debiti in essere con il sistema bancario nonché il regolare assolvimento degli obblighi tributari e contributivi da parte delle imprese ammesse ad usufruire delle prestazioni del citato Fondo.

7. 0. 301. I relatori.

All'articolo 8, comma 1, sostituire l'alinnea con la seguente: Agli oneri derivanti dall'articolo 1, ad eccezione del comma 11, dall'articolo 2, dall'articolo 4, e dall'articolo 5, valutati in 1.087 milioni di euro per l'anno 2009, 270,1 milione di euro per l'anno 2010, 356,9 milioni di euro per l'anno 2011, 258,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, 289,1 milione di euro per l'anno 2014, e 77,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, e dagli articoli 1, comma 11, e 3, pari a 21 milioni di euro per l'anno 2009 e a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2010, si provvede: ».

Conseguentemente, al medesimo articolo 8 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera *a*), sopprimere le parole: « rispettivamente quanto ad euro 99,5 milioni sul capitolo 7420 e quanto ad euro 833,5 milioni »;

b) al medesimo comma, dopo la lettera *a*), inserire la seguente:

« *a-bis*) quanto a 726,1 milioni di euro per l'anno 2009, a 89,6 milioni di euro per l'anno 2010, e a 1,1 milioni di euro per l'anno 2011, mediante l'utilizzo delle maggiori entrate derivanti dalle misure di cui agli articoli 1, 2 e 5 »;

c) al comma 3, sostituire le parole: « di cui al presente decreto », con le seguenti: « di cui agli articoli 1, ad eccezione del comma 11, 2, 4 e 5, del presente decreto ».

8. 3. I relatori.

ALLEGATO 3

**DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.
C. 2187 Governo.****EMENDAMENTI, ARTICOLI AGGIUNTIVI E SUBEMENDAMENTI
APPROVATI NEL CORSO DELLA SEDUTA ODIERNA**

Al comma 3, sostituire le parole: la Presidenza del Consiglio dei ministri con le seguenti: il Ministero dello sviluppo economico.

0. 2. 200. 1. Vignali.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, istituisce, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un organismo di sorveglianza che vigila sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle parti e determina le sanzioni per il mancato rispetto del Protocollo, ivi compresa la sospensione credito d'imposta a carico del produttore inadempiente.

0. 2. 200. 9. Moroni, Saglia.

Aggiungere, in fine, il seguente periodo: Il Ministero dello sviluppo economico, con proprio decreto, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, detta disposizioni per vigilare sul rispetto degli impegni previsti, anche tramite periodica audizione delle organizzazioni datoriali e sindacali.

0. 2. 200. 9. *(Nuova formulazione)* Moroni, Saglia.

(Approvato)

Sostituire il comma 3, con il seguente:

3. La Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di monitorare gli effetti del presente decreto promuove la stipula di un apposito protocollo di intenti con i soggetti delle filiere produttive e distributive dei beni per i quali sono previsti gli incentivi di cui al presente decreto, in relazione al mantenimento dei livelli occupazionali, ai termini di pagamento previsti nei rapporti interni alle filiere medesime, nonché alle iniziative promozionali già assunte per stimolare la domanda e migliorare l'offerta anche dei servizi di assistenza e manutenzione.

2. 200. 1 Relatori.

(Approvato)

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base « funzionamento » del programma « prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali », nell'ambito della missione « politiche economico-finanziarie e di bilancio », sono incrementati di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per

ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.

1-quater. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del

lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-*ter*.

1-quinquies. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economica finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è destinato alle imprese operanti nei distretti produttivi del settore della concia, del tessile e del calzaturiero, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-sexies. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinquies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-*ter*.

7. 100. *(Nuova formulazione)* I Relatori.

All'articolo 7, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Per l'espletamento delle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale gli stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze nell'unità previsionale di base «funzionamento» del programma «prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali», nell'ambito della missione «politiche economico-finanziarie e di bilancio», sono incrementati di 4 milioni di euro per cia-

scuno degli anni 2009 e 2010, con particolare riferimento alle spese relative all'addestramento, alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2009-2011, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2009, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero medesimo e le somme iscritte in bilancio nell'ambito della missione «Fondi da ripartire» e del programma «Fondi da assegnare», u.p.b. 25.1.3 Oneri comuni di parte corrente – cap. n. 3094 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2008, non impegnate al termine dell'esercizio stesso, sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

1-ter. Le risorse stanziare per l'anno 2008 dall'articolo 1, comma 14, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, sono mantenute in bilancio sul conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio finanziario 2009 e affluiscono al fondo di cui all'articolo 13, comma 3-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. A valere sulle risorse di cui al presente comma si provvede, nei limiti di euro 3.750.000 per l'anno 2009, ai maggiori oneri derivanti dall'articolo 1 comma 5.

1-*quater*. Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1, comma 273 della legge n. 266 del 2005, per quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 4 del decreto interministeriale del ministero del lavoro e della previdenza sociale del 6 agosto 2007, si considerano valide le domande pervenute successivamente al termine indicato del 30 settembre e comunque non oltre il 31 dicembre. Con decreto del Ministro del lavoro, della

salute e delle politiche sociali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le somme sono attribuite coerentemente alla ripartizione già stabilita nel decreto interministeriale del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 4 dicembre 2008. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 1,2 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

1-*quinqüies*. Al fine di assicurare efficace sostegno alle iniziative di rilancio produttivo e di tutela occupazionale, tenuto conto dell'attuale congiuntura economico finanziaria, nelle more della concreta operatività delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 848 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2009 una quota non inferiore a 10 milioni di euro delle risorse del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266, è destinato alle imprese operanti nei distretti industriali della concia, del tessile e delle calzature ove si siano realizzate opere di carattere collettivo per smaltimento o il riciclo dei rifiuti o per il riciclo e la depurazione di almeno il 95 per cento delle acque ad uso industriale, per il rilascio di garanzie anche attraverso il ricorso ai consorzi di garanzia fidi.

1-*sexies*. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono adottate le disposizioni occorrenti per l'attuazione del comma 1-*quinqüies*. A tal fine la dotazione finanziaria del fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266 è incrementata di 10 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sulle risorse di cui al comma 1-ter.

7. 100. (*Ulteriore nuova formulazione*)
I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

2-bis. L'articolo 24, comma 3 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si interpreta nel senso che il termine di centoventi giorni ivi previsto è di natura ordinatoria. Conseguentemente il potere di accertamento si esercita, ai sensi dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro i termini ivi previsti che decorrono da quello di cui all'articolo 27, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62, nella formulazione vigente prima dell'entrata in vigore del comma 11 dell'articolo 1, del decreto legge 15 febbraio 2007, n. 10, convertito, con modificazioni dall'articolo 1 della legge 6 aprile 2007, n. 46.

7. 101. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. All'articolo articolo 20, comma 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Per l'espletamento dei compiti stabiliti al comma 3, il commissario ha, sin dal momento della nomina, con riferimento ad ogni fase dell'investimento e ad ogni atto necessario per la sua esecuzione, i poteri, anche sostitutivi, degli organi ordinari o straordinari. Il commissario provvede in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto comunque della normativa comunitaria sull'affidamento di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico, e fermo restando il rispetto di quanto disposto dall'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; i

decreti di cui al comma 1 contengono l'indicazione delle principali norme cui si intende derogare »;

b) al comma 5 è aggiunto all'inizio il seguente periodo: « Il commissario, se alle dipendenze di un'amministrazione pubblica statale, dalla data della nomina e per tutto il periodo di svolgimento dell'incarico, è collocato fuori ruolo ai sensi della normativa vigente ».

3-ter. Al comma 1, dell'articolo 18, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, aggiungere in fine il seguente periodo: « Al fine di garantire l'efficace pianificazione del servizio, degli investimenti e del personale, i contratti di servizio relativi all'esercizio dei servizi di trasporto pubblico ferroviario comunque affidati hanno durata minima non inferiore a 6 anni rinnovabili di altri 6 ».

7. 102. I Relatori.

(Approvato)

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

3-bis. Al fine di sostenere le imprese interessate dall'attuale congiuntura economico-finanziaria rafforzando gli strumenti di difesa da manovre speculative:

1) al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) la lettera b) del comma 3 dell'articolo 106 (offerta pubblica di acquisto totalitaria) è sostituita dalla seguente:

« b) l'obbligo di offerta consegue ad acquisti superiori al cinque per cento da parte di coloro che già detengono la partecipazione indicata nel comma 1 senza disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria; ».

3-ter. Al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, apportare le seguenti modificazioni:

a) nell'articolo 120, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

« 2-bis. La Consob può, con provvedimento motivato da esigenze di tutela degli

investitori nonché di efficienza e trasparenza del mercato del controllo societario e del mercato dei capitali, prevedere, per un limitato periodo di tempo, soglie inferiori a quella indicata nel comma 2 per società ad elevato valore corrente di mercato e ad azionariato particolarmente diffuso »;

b) sostituire il comma 2 dell'articolo 193, con il seguente:

« 2. L'omissione delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti e dei patti parasociali previste rispettivamente dagli articoli 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4 e 122, commi 1, 2 e 5, nonché la violazione dei divieti previsti dall'articolo 120, comma 5, 121, commi 1 e 3, e 122, comma 4, sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro venticinquemila a euro duemilionicinquecentomila. Il ritardo nelle comunicazioni previste dall'articolo 120, commi 2, 2-bis, 3 e 4, non superiori a due mesi è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquemila a euro cinquecentomila.

3-*quater*. Al codice civile apportare le seguenti modificazioni: sostituire il comma terzo dell'articolo 2357 del codice civile, con il seguente:

« 3. Il valore nominale delle azioni acquistate a norma del primo e secondo comma dalle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio non può eccedere la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tal fine anche delle azioni possedute da società controllate.

b) Sostituire il comma secondo dell'articolo 2357-bis, con il seguente:

« Se il valore nominale delle azioni proprie supera il limite della quinta parte del capitale per effetto di acquisti avvenuti a norma dei numeri 2, 3 e 4 del primo comma del presente articolo, si applica per l'eccedenza il penultimo comma dell'articolo 2357, ma il termine entro il quale deve avvenire l'alienazione è di tre anni »;

c) sostituire il comma secondo dell'articolo 2445 del codice civile, con il seguente:

« L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. Nel caso di società cui si applichi l'articolo 2357, comma 3, la riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la quinta parte del capitale sociale ».

7. 103. I Relatori.

(Approvato)

All'emendamento 7.0212 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

a) *al comma 3, dopo le parole:* con riserva di ripetizione *sono inserite le seguenti:* nei confronti del datore di lavoro e *dopo le parole:* indebitamente erogate *sono inserite le seguenti:* ai lavoratori;

b) *al comma 9, lettera e) sostituire le parole:* lettere a) e b) *con le seguenti:* lettere a), h) e c);

c) *al comma 9, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

« d) al comma 14, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « Ai fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di 35 milioni di euro, di cui 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione e 30 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1161, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Qualora al 31 dicembre 2009 risultassero disponibilità residue sulle predette risorse, le stesse possono essere utilizzate per le medesime finalità per l'anno 2010. All'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, dopo le parole: "al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'articolo 24 della legge

23 luglio 1991, n. 223” sono aggiunte le seguenti: “o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo” »;

d) *al comma 14, sostituire le parole:* 19 luglio 1993, n. 148 *con le seguenti:* 20 maggio 1993, n. 148;

e) *dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

« 18-bis. All’articolo 37, comma 1, lettera b), della legge 5 agosto 1981, n. 416, come da ultimo modificato dall’articolo 41-bis, commi 5-8, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo le parole: “Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze,” sono aggiunte le seguenti: “a seguito di accordi recepiti in sede di Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,” ».

0. 7. 0212. 1. Bernardo.

(Approvato)

Al comma 14 dopo le parole: presentati dal datore di lavoro *aggiungere le seguenti:* e della documentazione integrativa.

0. 7. 0212. 13. Zunino, Tullo, Rossa, Andrea Orlando.

(Approvato)

Al comma 17, capoverso 1-bis, dopo le parole: utilizzare per la contrattazione integrativa *inserire le seguenti:* nonché per le finalità di cui al comma 1 del citato articolo 67.

0. 7. 0212. 16. Bernardo.

(Approvato)

Dopo il comma 18, aggiungere i seguenti:

18-bis. Sono escluse dal patto di stabilità interno delle regioni e delle province

autonome per gli anni 2009 e 2010 le maggiori spese correnti realizzate con la quota di cofinanziamento nazionale e riconducibili alle finalità degli assi « Adattabilità/Occupabilità » conseguenti all’accordo riguardante gli interventi e le misure anticrisi con riferimento al sostegno del reddito e alle competenze, al Fondo aree sottoutilizzate (FAS) e alla nettizzazio-
ne dei fondi strutturali comunitari sancito nella Conferenza Stato-Regioni del 26 febbraio 2009.

18-ter. Per maggiori spese degli anni 2009 e 2010 si intende, per la gestione di competenza finanziaria, la differenza tra gli impegni effettivi e gli importi indicati per i corrispondenti esercizi nella programmazione finanziaria prevista dal POR già approvato dalla Commissione europea alla data dell’accordo di cui al comma 18-bis e, per la gestione di cassa, la differenza tra i pagamenti effettuati e gli importi indicati, rispettivamente, per gli esercizi 2007 e 2008 nella programmazione finanziaria prevista dal POR.

18-quater. Al fine di assicurare l’integrale utilizzo delle risorse comunitarie e nazionali destinate agli interventi di sostegno al reddito e alle competenze, di cui all’accordo Governo/Regioni/Province Autonome del 12 febbraio 2009, individuate nell’ambito dei Programmi Operativi FSE 2007/2013 Assi prioritari Adattabilità ed Occupabilità, il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183 è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, su richiesta delle Regioni e delle Province Autonome interessate, le quote dei contributi comunitari e statali previste fino all’annualità 2010 per i predetti Assi prioritari. Le risorse anticipate dal Fondo ai sensi del presente comma sono imputate, per la parte comunitaria, agli accrediti disposti dall’Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, agli stanziamenti previsti in favore dei medesimi programmi, ai sensi della legge n. 183/1987.

0. 7. 0212. 22. Bernardo.

(Approvato)

Dopo l'articolo 7 aggiungere il seguente:

ART. 7-bis.

(Misure urgenti a tutela dell'occupazione).

1. All'articolo 2, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223 è aggiunto il seguente periodo: « Il pagamento diretto ai lavoratori è disposto contestualmente all'autorizzazione del trattamento di integrazione salariale straordinaria, fatta salva la successiva revoca nel caso in cui il servizio competente accerti l'assenza di difficoltà di ordine finanziario dell'impresa ».

2. Le imprese, in caso di richiesta di cassa integrazione straordinaria e di cassa integrazione in deroga, con pagamento diretto, e con riferimento alle sospensioni successive alla data del 1° aprile 2009, presentano o inviano la relativa domanda entro 20 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'orario di lavoro.

3. In via sperimentale per il periodo 2009-2010, in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione dei trattamenti di integrazione salariale in deroga con richiesta di pagamento diretto, l'Inps è autorizzato ad anticipare i relativi trattamenti sulla base della domanda corredata dagli accordi conclusi dalle parti sociali e dell'elenco dei beneficiari, conformi agli accordi quadro regionali e comunque entro gli specifici limiti di spesa previsti, con riserva di ripetizione delle somme indebitamente erogate. La domanda deve essere presentata all'Inps dai datori di lavoro in via telematica, secondo le modalità stabilite dal medesimo Istituto. Le Regioni trasmettono in via telematica all'Inps le informazioni relative ai provvedimenti autorizzatori dei trattamenti in deroga e l'elenco dei lavoratori, sulla base di apposita convenzione con la quale sono definite le modalità attuative, gestionali dei flussi informativi e di rendicontazione della spesa.

4. Il primo periodo dell'articolo 2, comma 36, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 è sostituito dal seguente: « In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali

e nel limite complessivo di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2009 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, in deroga alla vigente normativa le concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità, di disoccupazione speciale, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali ».

5. Il primo periodo dell'articolo 19, comma 9, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: « Nell'ambito delle risorse finanziarie destinate per l'anno 2009 alla concessione in deroga alla vigente normativa, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni, di mobilità e di disoccupazione speciale, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati, sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi, con decreto del Ministro del lavoro della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e finanze ».

6. Al fine di garantire criteri omogenei di accesso a tutte le forme di integrazione del reddito, si applicano anche ai lavoratori destinatari della cassa integrazione guadagni in deroga e della mobilità in deroga, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito con modificazioni dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223. Con riferimento ai lavoratori di cui al primo periodo, ai fini del calcolo del requisito di cui all'articolo 16, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 si considerano valide anche eventuali mensilità accreditate dalla

medesima impresa presso la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati all'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 66, per i soggetti che abbiano conseguito in regime di monocommittenza un reddito superiore a 5.000 euro complessivamente riferito a dette mensilità.

7. Ai datori di lavoro, che non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 luglio 1991, n. 223, che senza esservi tenuti assumono lavoratori destinatari per gli anni 2009 e 2010 di ammortizzatori sociali in deroga, licenziati o sospesi per cessazione totale o parziale dell'attività o per intervento di procedura concorsuale da imprese non rientranti nella disciplina di cui alla predetta legge, è concesso dall'Inps un incentivo pari all'indennità spettante al lavoratore, nel limite di spesa autorizzato e con esclusione di quanto dovuto a titolo di contribuzione figurativa, per il numero di mensilità di trattamento di sostegno al reddito non erogate. Tale incentivo è erogato attraverso il conguaglio con le somme dovute dai datori di lavoro a titolo di contributi previdenziali e assistenziali, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 4-*bis* della legge 21 luglio 1991, n. 223.

8. All'articolo 19, comma 2, è aggiunto infine il seguente periodo: « Per l'anno 2009 ai fini dell'attuazione dell'istituto sperimentale di tutela del reddito di cui al presente comma nella misura del 20 per cento, in via aggiuntiva alla somma destinata al finanziamento del medesimo ai sensi del presente articolo, determinata in 100 milioni di euro, è destinata l'ulteriore somma di 100 milioni di euro a valere sulle risorse preordinate allo scopo sul Fondo di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, come rideterminato dall'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, fermo restando per il medesimo anno 2009 il limite dell'ammontare complessivo dei pagamenti a carico del

predetto Fondo come stabilito dall'articolo 2, comma 36, ultimo periodo, della legge 22 dicembre 2008, n. 203 ».

9. All'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

a) al comma 1, lettere a) e h), sono eliminate le parole: « tale indennità, fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 del presente articolo, può essere concessa anche senza necessità dell'intervento integrativo degli enti bilaterali »;

b) al comma 1-*bis*, le parole « secondo quando precisato dal decreto di cui ai comma 3 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « fermo restando che, nelle ipotesi in cui manchi l'intervento integrativo degli enti bilaterali i predetti periodi di tutela si considerano esauriti e i lavoratori accedono direttamente ai trattamenti in deroga alla normativa vigente »;

c) dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente comma:

« 1-*ter*. In via transitoria, e per il solo biennio 2009-2010, le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate anche per garantire ai lavoratori beneficiari delle misure di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b), un trattamento equivalente a quello di cui al comma 8 ».

10. All'articolo 19, comma 7-*bis*, primo periodo, del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo le parole « presso il fondo di provenienza » sono inserite le seguenti « nel triennio precedente » e dopo le parole « pari a 3.000 euro » sono inserite le seguenti: « e che tali posizioni non siano riferite ad aziende o datori di lavoro le cui strutture, in ciascuno dei tre anni precedenti, rispondano alla definizione comunitaria di micro e piccole imprese di cui alla raccomandazione dell'Unione europea n. 2003/361/CE. Sono comunque esclusi dalle quote da trasferire i versamenti del datore di lavoro riversati dall'INPS al fondo di provenienza prima del 1° gennaio 2009 ».

11. I servizi competenti al lavoro di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono tenuti, con periodicità almeno settimanale e senza oneri per la finanza pubblica, a rendere note le opportunità di lavoro disponibili mediante adeguate forme di promozione della pubblicazione o diffusione sugli organi di comunicazione di massa locali. Le comunicazioni di cui al presente comma rilevano ai fini della concessione e del mantenimento dei requisiti di autorizzazione e di accreditamento di cui agli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

12. All'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

« d) di manifestazioni sportive, culturali, fieristiche o caritatevoli e di lavori di emergenza o di solidarietà anche in caso di committente pubblico »;

b) al comma 1, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) di qualsiasi settore produttivo il sabato e la domenica e durante i periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado e compatibilmente con gli impegni scolastici »;

c) al comma 1, lettera f), dopo le parole « di attività agricole di carattere stagionale effettuate da pensionati », aggiungere le seguenti « , da casalinghe »;

d) al comma 1, è aggiunta, infine, la seguente lettera:

« i) di qualsiasi settore produttivo da parte di pensionati »;

e) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

« 1-bis. In via sperimentale per il 2009, prestazioni di lavoro accessorio possono essere rese, in tutti i settori produttivi e

nel limite massimo di 3.000 euro per anno solare, da percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito compatibilmente a quanto stabilito dall'articolo 19, comma 10, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. L'Inps provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relativa alle prestazioni integrative del salario o del sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio ».

13. All'articolo 74 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sostituire le parole « parenti e affini sino al terzo grado » con le parole « parenti e affini sino al quarto grado ».

14. Restano validi ed efficaci i trattamenti pensionistici erogati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge a seguito degli accertamenti compiuti dall'Inail ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, sulla base dei *curricula* presentati dal datore di lavoro, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva. All'onere derivante dal presente comma, valutato in 700.000 euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011, in 600.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, in 500.000 euro per l'anno 2015, in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e in 200.000 euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148; convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, con pari riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53.

15. Nell'ambito del processo di razionalizzazione e riordino degli enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e nel quadro di una valorizzazione e potenziamento della disciplina degli ammortizzatori sociali quale politica attiva di reinserimento del lavo-

ratore interessato da crisi aziendali o occupazionali come previsto dall'articolo 19 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni in legge 28 gennaio 2009, n. 2, di cui al predetto articolo 19, sono trasferite al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali le funzioni dell'ISFOL di supporto e assistenza tecnica alle amministrazioni pubbliche statali, regionali e locali nella gestione tecnico amministrativa dei progetti finanziati nell'ambito delle programmazione comunitaria e le risorse umane, con esclusione dei ricercatori e tecnologi, strumentali e finanziarie assegnate alle predette funzioni. A seguito del trasferimento sono apportate le conseguenti modifiche allo Statuto dell'ISFOL, prevedendo la possibilità della rideterminazione dei componenti degli organi amministrativi, in osservanza della disposizione di cui all'articolo 2, comma 634 della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Ferma restando l'attuazione dei processi di riorganizzazione previsti dalle vigenti disposizioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, si provvede all'individuazione delle risorse umane strumentali e finanziarie trasferite tenuto conto, per gli aspetti riguardanti il personale, di quanto previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale trasferito si applica il trattamento giuridico ed economico previsto dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri e il trattamento economico è integrato, per la differenza, da un eventuale assegno *ad personam* con riferimento al solo trattamento fisso e continuativo, riassorbibile nell'ambito dei successivi rinnovi contrattuali. A seguito del trasferimento sono soppresse presso l'ISFOL le strutture cui sono attribuite le funzioni trasferite e sono corrispondentemente apportate le conseguenti rispettive modifiche

alle dotazioni organiche dell'ISFOL e del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

16. All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, dopo il comma 294-*bis*, è inserito il seguente:

« 294-*ter*. Non sono soggetti ad esecuzione forzata i fondi destinati al pagamento di emolumenti, rimborsi, servizi e forniture per lo svolgimento dell'attività ispettiva in materia di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro e di contrasto del lavoro irregolare, accreditati mediante aperture di credito a favore dei funzionari delegati degli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ».

17. All'articolo 7-*bis* del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

« 1-*bis*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 giugno 2009, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ferma restando la disapplicazione prevista dall'articolo 67, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, delle disposizioni di cui all'allegato B relativamente alle risorse considerate ai fini del miglioramento dei saldi di finanza pubblica sono individuati, per l'anno 2009, i criteri, i tempi e le modalità volti ad utilizzare per la contrattazione integrativa, in correlazione con l'impegno e le maggiori prestazioni lavorative, le risorse derivanti dal processo attuativo delle leggi elencate nel citato allegato B eccedenti rispetto a quelle finalizzate al miglioramento dei saldi di finanza pubblica, valutando a tal fine anche la possibilità di utilizzare le maggiori entrate proprie rispetto a quelle del triennio 2005-2007 conseguite per effetto dello svolgimento di attività aggiuntive rispetto a quelle istitu-

zionali, nonché le risorse disponibili il cui utilizzo sia neutrale sui saldi di finanza pubblica ».

18. All'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con legge 28 gennaio 2009, n. 2, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

« 3-bis. Le risorse del fondo per le aree sottoutilizzate derivanti dall'applicazione dell'articolo 6-*quater* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, assegnate dal CIPE al fondo di cui al precedente comma 1, lettera *a*), sono

ripartite, in forza dell'accordo del 12 febbraio 2009 tra lo Stato e le regioni e le Province autonome, in base ai principi stabiliti all'esito della seduta del 12 marzo 2009 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, avuto riguardo alle contingenti esigenze territoriali derivanti dalla crisi occupazionale, senza il vincolo di cui al precedente comma ».

7. 0212. I Relatori.

(Inammissibile, limitatamente ai commi 15 e 16).

(Approvato)

COMMISSIONI RIUNITE

VII (Cultura, scienza e istruzione) e XI (Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa (*Seguito dell'esame e rinvio*)

34

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente della XI Commissione Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per lo sport, Rocco Crimi.

La seduta comincia alle 15.35.

Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica.

C. 1286 Di Centa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento in titolo, rinviato il 18 marzo 2009.

Emerenzio BARBIERI (PdL) dichiara di condividere la proposta di legge in esame, rilevando peraltro che andrebbero chiariti alcuni punti. In particolare, all'articolo 1, comma 2, sarebbe opportuno chiarire se con l'espressione « associazioni sportive » s'intenda fare riferimento anche alle associazioni sportive dilettantistiche e

alle discipline sportive associate. Al successivo articolo 2, inoltre, appare opportuno specificare se la nuova disciplina, prevista per le atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica in modo esclusivo, sia da intendersi quale disciplina speciale rispetto a quella applicabile alle medesime atlete, in qualità di titolari di un rapporto di lavoro dipendente, anche al fine di evitare che l'approvazione della proposta di legge in esame possa comportare svantaggi per le atlete che sono titolari di un rapporto di lavoro dipendente. Rileva, infine, che occorrerebbe aggiornare la copertura finanziaria prevista dall'articolo 3, in modo da far decorrere il finanziamento delle spese dall'anno 2009, facendo altresì riferimento al Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze iscritto nel bilancio triennale 2009-2011.

Giovanni LOLLI (PD) rileva che il problema posto dalla proposta di legge in esame è molto serio e importante; ciò è dimostrato anche dal fatto che lo scorso anno vi era stato un tentativo di procedere in via amministrativa, con una lettera del ministro *pro-tempore* al presidente del CONI, che non era peraltro riuscito ad ottenere l'adeguamento richiesto dal mi-

nistero stesso da parte di tutte le federazioni sportive. Rileva, altresì, che il mondo dello sport è un settore molto complesso, regolato in modo molto frammentario, che spesso necessita di regole particolari rispetto a quelle ordinarie. Sottolinea, in particolare, che il settore sportivo è in continua trasformazione; sono ancora troppo carenti le tutele previste in favore degli atleti, mentre esistono molte tutele a favore delle singole società sportive. Ricorda quindi che uno dei problemi del mondo dello sport risiede nel fatto che solo 5 o 6 federazioni sono riconosciute come federazioni professionistiche, ma esistono altrettante federazioni nell'ambito delle quali viene svolta un'attività sportiva di tipo praticamente esclusivo, senza il riconoscimento delle tutele previdenziali relative.

Rileva d'altra parte che la legge cardine in materia, cioè la legge n. 91 del 1981, andrebbe aggiornata, in quanto non più corrispondente alla situazione attuale per quel che riguarda le tutele previdenziali e sanitarie da riconoscere agli atleti. In particolare, occorre prevedere tutele molto specifiche per tanti ragazzi e ragazze che si dedicano totalmente allo sport e non sono adeguatamente tutelati. Segnala inoltre che occorrerebbe chiarire, all'articolo 2, la platea dei beneficiari, auspicando che tale platea venga identificata attraverso un'interpretazione estensiva della disposizione letterale contenuta nel medesimo articolo 2. In particolare, aggiunge che sulla base dell'articolo 2 non possono essere tutelati solo gli atleti che vestono la « maglia azzurra »; tale interpretazione estensiva, peraltro, comporta indubbiamente la necessità di aggiornare la norma di copertura finanziaria, prevedendo risorse aggiuntive rispetto a quelle attualmente previste.

Lucia CODURELLI (PD), nel ribadire la propria condivisione sul merito del provvedimento in esame, invita le Commissioni a non affrontare in maniera frammentaria il tema primario della tutela della maternità, in ordine al quale ritiene doveroso svolgere ogni necessario approfondimento.

Per tali ragioni, auspica che il Governo possa fornire, in occasione delle prossime sedute, dati più certi sulle categorie di lavoratrici autonome attualmente prive di tutela previdenziale.

Ricorda, in proposito, che un primo passo in avanti è stato compiuto dal Governo Prodi in relazione alle garanzie per le lavoratrici precarie, la cui situazione è stata ormai sanata; occorre ora, a suo giudizio, accelerare l'indagine sulle categorie ancora senza tutela e verificare come si possa ampliare la platea di riferimento, anche andando oltre le previsioni del progetto di legge in esame.

Elisabetta RAMPI (PD) giudica ispirata al buon senso la proposta di legge in esame, che si rende necessaria anche a causa dell'impossibilità di giungere a soluzioni condivise mediante provvedimenti amministrativi. In particolare, nel ritenere importante l'aver centrato l'attenzione sul mondo dello sport, nel quale la donna è fortemente discriminata rispetto agli atleti di sesso maschile, giudica necessario rimuovere ogni stereotipo di tipo culturale, che costringe spesso le donne ad agire con maggiori difficoltà per dimostrare il proprio valore. Richiamata l'importante risoluzione approvata dal Parlamento europeo sulle pari opportunità nello sport, evoca anche il positivo esempio costituito dalle iniziative poste in essere – in occasione delle celebrazioni dell'anno europeo delle pari opportunità – dalla provincia di Torino, che rappresentano una strada da percorrere per combattere ogni forma di discriminazione di genere nell'ambito del lavoro sportivo.

In conclusione, si associa alle richieste, già formulate, di considerare un possibile ampliamento della platea delle donne beneficiarie degli interventi, affrontando anche il problema delle lavoratrici autonome senza tutele, in modo da poter valutare possibili correttivi da apportare al testo, diretti a dirimere le questioni esistenti.

Giuseppe BERRETTA (PD) ritiene che il tema affrontato dal progetto di legge in esame abbia un carattere più generale

rispetto agli obiettivi dichiarati, considerato che tale provvedimento si muove in una cornice ordinamentale – quale quella del lavoro sportivo – che presenta un basso livello di tutela nel suo complesso, anche a causa della scelta, effettuata a suo tempo, di distinguere tra attività sportive professionistiche e dilettantistiche, che ha aperto un divario tra gli sportivi che praticano sport in via esclusiva. In questo senso, ritiene che sia necessario adoperarsi per assicurare un « livello base » di tutela effettiva ai lavoratori sportivi dilettanti, anche verificando la possibilità di attingere a forme contrattuali come il lavoro a progetto.

Nello specifico, ritiene che uno dei limiti del progetto di legge in esame – pur meritevole di condivisione – sia quello di occuparsi soltanto della tutela della maternità e non anche delle garanzie nei

confronti di tutti gli sportivi dilettanti; in particolare, auspica che l'attenzione delle Commissioni venga rivolta anche alla tutela della paternità, incluso l'ampliamento dei congedi parentali. Infine, avanza un rilievo conclusivo sull'articolo 2, che interviene sull'articolo 65 del decreto legislativo n. 151, segnalando che – dalla stesura del testo – non risulta chiaro se gli interventi di tutela riguardino soggetti che già hanno un rapporto previdenziale con l'INPS, nel qual caso occorrerebbe svolgere ulteriori approfondimenti tecnici sull'argomento.

Stefano SAGLIA, *presidente*, considerata l'imminente ripresa dei lavori dell'Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 16.

COMMISSIONI RIUNITE

VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici) e IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|----|
| Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sul programma delle infrastrutture strategiche e il piano degli interventi nel triennio 2009-2011, nonché i finanziamenti statali al gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 37 |
|--|----|

AUDIZIONI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente della IX Commissione, Mario VALDUCCI. — Interviene il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli.

La seduta comincia alle 14.20.

Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sul programma delle infrastrutture strategiche e il piano degli interventi nel triennio 2009-2011, nonché i finanziamenti statali al gruppo Ferrovie dello Stato.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente della IX Commissione*, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce quindi l'audizione.

Il ministro Altero MATTEOLI svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono per formulare quesiti ed osservazioni i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Michele Pompeo META (PD), Silvano MOFFA (PdL), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) Raffaella MARIANI (PD), Salvatore MARGIOTTA (PD), Sandro BIASOTTI (PdL), Silvia VELO (PD), Emanuele FIANO (PD), Mario LOVELLI (PD), Vincenzo GAROFALO (PdL), Costantino BOFFA (PD), Carmen MOTTA (PD) e Margherita Angela MASTROMAURO (PD).

Il ministro Altero MATTEOLI risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Mario VALDUCCI, *presidente della IX Commissione*, ringrazia il ministro per la relazione svolta e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 16.15.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (*Esame e conclusione – Parere*) 38

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 9.25.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, rileva che gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 non presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione e propone pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 9.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Isabella BERTOLINI.

La seduta comincia alle 15.55.

DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.

(Parere all'Assemblea).

(Esame e conclusione – Parere).

Raffaele VOLPI (LNP), relatore, rileva che né gli emendamenti 1.200, 1.201, 1.202, 3.200, 3.201, 4.200, 4.201, 4.202, 4.203 e 4.204 né i subemendamenti 0.6.200.1, 0.6-*ter*.200.1, 0.6-*ter*.200.2, 0.6-*quater*.200.1 e 0.6.200.200 presentano profili critici per quanto attiene al rispetto del riparto di competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione. Propone

pertanto di esprimere su di essi il parere di nulla osta.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 16.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. | |
| Audizione del Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani dell'OSCE (ODIHR), Ambasciatore Janez Lenarcic (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 40 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 41 |
| INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA: | |
| Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti | 41 |
| 5-01196 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet | 41 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 47 |
| 5-01197 Evangelisti: Sulla strategia USA nei confronti dell'Afghanistan | 42 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo integrale della risposta</i>) | 49 |
| SEDE REFERENTE: | |
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 42 |
| COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI: | |
| Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2007). Doc. CXXI, N. 1 (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>) | 43 |
| Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>) | 44 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 8.35.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

Audizione del Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani dell'OSCE (ODIHR), Ambasciatore Janez Lenarcic.

(Svolgimento e conclusione).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Introduce, quindi, l'audizione.

Janez Lenarcic, *Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani* dell'OSCE, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono quindi i deputati Fiamma NIRENSTEIN (PdL), Matteo MECACCI

(PD), Furio COLOMBO (PD) e Riccardo MIGLIORI (PdL).

Janez Lenarcic, *Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani* dell'OSCE, risponde ai quesiti posti e fornisce ulteriori precisazioni.

Stefano STEFANI, *presidente*, ringrazia l'Ambasciatore Janez Lenarcic per il suo intervento. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.25.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.55 alle 15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.

Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti.

Stefano STEFANI, *presidente*, comunica che il deputato Alessio Bonciani è entrato a far parte del Comitato permanente sugli italiani all'estero e del Comitato permanente sui diritti umani; mentre il deputato Renato Farina è entrato a far parte del Comitato permanente sui diritti umani e del Comitato permanente sugli obiettivi di sviluppo del Millennio.

Comunica altresì che, sulla base delle intese intervenute tra i gruppi, l'onorevole

Gianluca Pini, entrato a far parte del Comitato permanente sugli italiani all'estero, ne assume le funzioni di segretario in sostituzione del collega Dozzo, mentre l'onorevole Renato Farina assume le funzioni di segretario del Comitato permanente sugli obiettivi di sviluppo del Millennio, in sostituzione della collega De Girolamo.

5-01196 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet.

Stefano STEFANI, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

Matteo MECACCI (PD) illustra l'interrogazione in titolo, facendo riferimento alla mozione approvata dall'Assemblea della Camera dei deputati sullo stesso argomento lo scorso 10 marzo. Auspicando la ripresa dei colloqui del Governo cinese con il Dalai Lama, segnala che la Commissione esteri del Parlamento europeo terrà una seduta il prossimo 31 marzo a Bruxelles cui ha invitato entrambe le parti a partecipare.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL) risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*), aggiungendo di essere in procinto di ricevere la prossima settimana un rappresentante del Dalai Lama.

Matteo MECACCI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto, rilevando il maggiore impegno profuso dal Governo nelle ultime settimane. Considera prioritario che dal prossimo G20 di Londra, cui la Cina parteciperà, possa venire un segnale, dopo tanti arresti e morti in Tibet. Sollecita quindi il Governo a favorire la formazione di una posizione co-

mune europea che chieda alla Cina di riprendere il dialogo politico con il Dalai Lama e di abbandonare la tattica della delegittimazione della sua *leadership*, destinata soltanto ad accrescere la tensione in atto. Conferma la massima attenzione del Gruppo interparlamentare per il Tibet, che riunisce esponenti di tutti i partiti, in vista di ulteriori iniziative di solidarietà.

5-01197 Evangelisti: Sulla strategia USA nei confronti dell'Afghanistan.

Fabio EVANGELISTI (IdV) illustra l'interrogazione in titolo, ricollegandosi a recenti prese di posizione del presidente Obama, tra cui la lettera indirizzata al presidente della Repubblica islamica dell'Iran, che sembrano puntare ad una *exit strategy* rispetto alla crisi afghana, nonché ad una diversa e meno centralizzata gestione dei fondi internazionali. Dal fatto che gli USA abbiano convocato all'Aja una conferenza sull'Afghanistan, invitando l'Iran, due mesi prima dell'iniziativa italiana prevista a Trieste in ambito G8, trae la conclusione che il nostro Paese non sia più consultato dall'alleato statunitense, rilevando peraltro criticamente come il presidente Obama non abbia incluso l'Italia nel suo primo viaggio europeo.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI (PdL), risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Fabio EVANGELISTI (IdV), nel ringraziare per la risposta ricevuta il rappresentante del Governo, assume come auspicio le considerazioni svolte, osservando come invece appaia chiaro che l'Italia si sta ancora una volta accodando agli USA, senza rendersi conto che la linea sin qui seguita dal presidente Bush è ormai stata smentita da Washington. Lamenta poi il fatto che il 90 per cento delle risorse italiane destinate all'Afghanistan abbiano finalità militari, mentre i fondi per la cooperazione civile sono stati ridotti e solo parzialmente refusati in sede di esame par-

lamentare del decreto-legge sulle missioni internazionali. Invita infine il Governo ad una più incisiva iniziativa politica, superando gli atteggiamenti contraddittori che hanno caratterizzato la programmazione e poi l'annullamento della visita a Teheran del Ministro degli esteri e non limitandosi ad attendere passivamente le scelte che saranno prese all'Aja.

Stefano STEFANI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 15.15.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.15.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003.

C. 2226 Governo, approvato dal Senato.

(Seguito esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 17 marzo 2009.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, rispondendo alle richieste di chiarimento formulate nella precedente seduta, fornisce informazioni circa l'attuazione dell'accordo italo-russo dell'11 novembre 1993, sostituito da quello oggetto della presente procedura di ratifica. Ne sottolinea in particolare la validità per l'avvio della collaborazione tra i due Paesi tramite lo scambio delle informazioni di polizia e l'approfondimento conoscitivo dei rispettivi fenomeni criminali. Tale accordo è stato quindi alla base di proficui contatti tra gli enti preposti alla pubblica sicu-

rezza, che hanno consentito loro di affrontare l'evoluzione della criminalità organizzata.

Precisa che l'aggiornamento del quadro pattizio tiene conto dell'introduzione del nuovo servizio federale russo per la lotta al traffico di droga, nonché della Convenzione ONU di Palermo. Sono altresì recepite le nuove concezioni della cooperazione internazionale in tale materia prevedendo più ampie forme di collaborazione, come ad esempio la costituzione di un gruppo di lavoro italo russo sul coordinamento delle forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8 del nuovo accordo.

Stefano STEFANI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.25.

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Furio COLOMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri, Stefania Gabriella Anastasia Craxi.

La seduta comincia alle 15.35.

Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2007).

Doc. CXXI, N. 1.

(Seguito esame istruttorio e conclusione).

Enrico PIANETTA (PdL), *relatore*, ricorda che nelle sedute dell'11 febbraio e del 25 marzo scorsi il Comitato ha esaminato la Relazione in titolo ed ha provveduto altresì ad audire, l'11 dicembre ed il 25 febbraio scorsi, il ministro plenipotenziario Valentino Simonetti, presidente del Comitato interministeriale per i diritti umani, che ha richiamato i principali impegni internazionali che vincolano il nostro Paese in tema di salvaguardia dei

diritti umani e che sono stati rinnovati in sede di presentazione della candidatura italiana, nel marzo 2006, al Consiglio dei diritti umani delle Nazioni Unite, di cui l'Italia è entrata ufficialmente a far parte il 9 maggio 2007.

Ricorda altresì che il Consiglio dei diritti umani — che ha sostituito la pregressa Commissione per i diritti umani delle Nazioni Unite — si sta caratterizzando per un metodo funzionale basato sulla cosiddetta « Revisione periodica universale » (*Universal Periodic Review*), per cui l'Italia sarà chiamata a fornire, nel febbraio 2010, un'ampia panoramica dei meccanismi e degli istituti preposti alla salvaguardia dei diritti umani e degli eventuali profili problematici connessi con la mancata attuazione dei richiamati impegni internazionali.

Raccogliendo l'indicazione formulata a suo tempo dal presidente del Comitato e dai colleghi intervenuti, propone al Comitato di sottoporre alla Commissione plenaria un atto di indirizzo che impegni il Governo a promuovere la presentazione di specifiche iniziative legislative riguardanti: l'istituzione di una commissione nazionale indipendente per la tutela e la promozione dei diritti dell'uomo, così come richiesto dagli organismi internazionali preposti alla tutela dei diritti dell'uomo, sia nell'ambito delle Nazioni Unite che nell'ambito del Consiglio d'Europa; la ratifica del protocollo opzionale alla Convenzione delle Nazioni Unite sulla tortura, con la connessa istituzione di un organismo indipendente di controllo operante all'interno del nostro ordinamento; l'introduzione di una disciplina che perfezioni l'adeguamento del nostro ordinamento allo Statuto della Corte penale internazionale. Tra le ulteriori questioni da sollevare in tale sede segnala anche la massima collaborazione alla realizzazione della « revisione periodica » che il Consiglio dei diritti umani effettuerà nei riguardi del nostro Paese nei prossimi mesi, nonché la prosecuzione dell'impegno profuso in seno alle Nazioni Unite per la moratoria universale della pena di morte.

Conclude osservando che si tratta di elementi non nuovi, ma che sono da tempo in attesa di soluzione.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel ringraziare il relatore, dichiara che il Governo sta già attuando gli impegni da lui ricordati, come ha avuto modo di affermare lo stesso Ministro Frattini nel celebrare il sessantesimo anniversario della Dichiarazione dei diritti dell'uomo. Quanto all'attuazione dello Statuto della Corte penale internazionale, rende noto che sta per terminare la relativa procedura di concerto interministeriale.

Il Comitato approva le indicazioni formulate dal relatore circa i contenuti dell'atto di indirizzo da sottoporre alla Commissione plenaria, della cui redazione lo incarica.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

**Relazione annuale dell'UE sui diritti umani
per il 2008.**

(Seguito esame istruttorio e conclusione).

Matteo MECACCI (PD), *relatore*, riepilogando il dibattito sin qui svolto, ritiene confermata la considerazione della tutela dei diritti umani come aspetto essenziale della politica estera dell'Unione europea sia in sede internazionale sia nelle relazioni bilaterali. Sottolinea in particolare il rilievo della clausola dei diritti umani nella stipula degli accordi con i Paesi terzi, ricordando come nella recente audizione del direttore generale della Commissione europea per la cooperazione allo sviluppo, Stefano Manservigi, sia emerso che la predetta clausola abbia provocato la sospensione dell'accordo con il Madagascar a seguito del colpo di stato che vi si è verificato. Auspica che una simile procedura sia adottata anche a livello bilaterale

dall'Italia, coerentemente con la prassi UE, lamentando il fatto che ciò non sia stato fatto nei trattati siglati con la Libia e l'Iraq che pure prevedono cospicui finanziamenti.

Propone, quindi, che il Comitato sottoponga alla Commissione plenaria l'opportunità di adottare un atto di indirizzo, a conclusione dell'esame istruttorio della relazione in titolo, in cui si condivida la soddisfazione espressa per la lieve riduzione dell'applicazione della pena di morte, pur con il permanere di alcune situazioni di estrema criticità, quali la Cina e l'Iran, nonché la preoccupazione per l'uso della tortura non solo da parte dei regimi autoritari, ma anche nel quadro della lotta al terrorismo. Ritiene poi che si dovrebbe accennare alla situazione dei diritti umani in Russia, dove l'Unione europea ha incontrato un netto rifiuto rispetto ad dialogo cui partecipassero anche le ONG che si occupano della loro tutela, unitamente a quella di altri paesi dell'ex Unione Sovietica, quali Bielorussia, Turkmenistan e Uzbekistan. Gli appare quindi doveroso rilevare che lo svolgimento delle Olimpiadi in Cina non ha portato alle aperture auspiccate, in particolare modo in relazione alla condizione del Tibet, che in queste settimane si è ulteriormente aggravata, assieme al rifiuto delle autorità cinesi di avviare un serio, concreto e veritiero dialogo politico con il Dalai Lama, al controllo su Internet e gli altri mezzi di informazione e alla limitazioni delle libertà personali. Allo stesso modo, non si può non segnalare che la relazione giudica in regressione la tutela dei diritti umani in Iran, oggetto anche di una recente dichiarazione dell'Unione europea, come dimostra l'aumento delle condanne a morte e delle limitazioni alla libertà di espressione, mentre si deve osservare che anche nell'area del sud-est asiatico gli sforzi compiuti dalla comunità internazionale non hanno prodotto alcuna significativa riduzione delle gravi violazioni dei diritti umani in Birmania e che, pur con alcuni progressi, in Vietnam si verificano numerosi casi di limitazione della libertà di espressione e di culto.

Nell'esprimere comunque una valutazione positiva sulla relazione che offre un'ampia panoramica della situazione dei diritti umani nel mondo ed individua alcuni strumenti innovativi, quali ad esempio l'inclusione fra i soggetti destinatari delle risorse della cooperazione allo sviluppo dei gruppi che operano a sostegno della tutela dei diritti umani, invita a prendere atto con soddisfazione della recente ratifica da parte dell'Italia del protocollo n. 13 della CEDU sull'abolizione della pena di morte in ogni circostanza, e della Convenzione sui diritti delle persone con disabilità, ma anche a lamentare che, ad ormai dieci anni dalla ratifica dello Statuto della Corte penale internazionale, l'Italia non abbia ancora approvato la legislazione necessaria a garantirne l'effettiva operatività e collaborazione con le istituzioni del nostro Paese.

Ritiene infine opportuno impegnare il Governo a mantenere un'attenta vigilanza sul rispetto della clausola relativa ai diritti umani e alla democrazia negli accordi sottoscritti dall'Unione europea con i paesi terzi, auspicando che la legislazione italiana includa la previsione di meccanismi a tutela dei diritti umani quali condizioni per l'applicazione efficace degli accordi di cooperazione allo sviluppo, nonché a svolgere un'efficace azione di coordinamento con i Governi degli altri Stati membri dell'Unione europea e di promozione nei confronti dei Governi dei Paesi terzi, al fine di incrementare le probabilità di successo delle iniziative europee, quali la dichiarazione contro le discriminazioni basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere, svolte in sede di Nazioni Unite ed in particolare nel Consiglio per i diritti umani, in un quadro di alleanze transregionali, come avvenuto nel caso della campagna per la moratoria ONU delle esecuzioni capitali.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI, nel precisare che l'Italia si allinea regolarmente alla prassi consolidata in seno all'UE nell'applicazione delle clausole relative ai diritti umani, invita a riflettere sul rapporto che dovrebbe inter-

correre tra rispetto dei diritti umani e sostegno allo sviluppo, rifiutando una risposta ideologica. A suo avviso, occorrerebbe modulare i due approcci, di momento che dall'isolamento internazionale di un paese non si ottiene alcun vantaggio.

Matteo MECACCI (PD) *relatore*, apprezza lo spirito delle considerazioni del rappresentante del Governo, ma precisa che l'UE non fa ricorso indiscriminatamente alle clausole sui diritti umani, che invece hanno rilievo soprattutto per i meccanismi di monitoraggio che vi sono connessi. Nel dichiararsi contrario in generale alle sanzioni economiche, ritiene invece che si debba negare la legittimazione politica agli stati che violano i diritti umani.

Il sottosegretario Stefania Gabriella Anastasia CRAXI replica ricordando che da 18 anni l'UE blocca il trattato di libero scambio con i Paesi del Golfo – sottoscritto invece dagli USA – perché essi si rifiutano di accettare la clausola di condizionalità. Lamenta a questo proposito il pericolo che un atteggiamento talmente rigido possa rivelarsi improduttivo.

Furio COLOMBO, *presidente*, fa presente come sia tipico di ogni governo temere l'ingerenza umanitaria, osservando come in taluni casi una simile reazione abbia avuto luogo anche in Italia. Ritiene la questione difficile e contraddittoria, ma comunque da affrontare per dare adeguati indirizzi al potere esecutivo.

Enrico PIANETTA (PdL) rammenta come la clausola di condizionalità abbia fatto oggetto di discussione appassionata anche nei precedenti dibattiti sulla riforma della cooperazione italiana. Nel testimoniare la complessità del tema, si pronuncia per un approccio flessibile in cui il pragmatismo prevalga sull'ideologia senza però far venire meno i principi.

Mario BARBI (PD) dichiara la sua propensione ad affrontare la questione in termini di duttilità, adeguando gli strumenti pattizi alle circostanze odierne. Ri-

chiama l'esperienza del processo di Helsinki, rievocato anche nell'odierna audizione in Commissione del direttore dell'ODIHR, in cui per la prima volta il tema dei diritti umani fu accettato anche dai Paesi del blocco sovietico. Da quell'esperienza trae l'insegnamento di tenere insieme un orizzonte ideale ed una capacità negoziale. A suo avviso, quindi, occorre lasciare ai governi in materia un margine di discrezionalità.

Enrico PIANETTA (Pdl), alla luce del dibattito, si domanda se sia o meno il caso di mantenere nella proposta di documento finale l'accento al principio di condizionalità.

Furio COLOMBO, *presidente*, ritiene l'attuale prospettazione di tale principio da parte del relatore tale da potersi conciliare con gli orientamenti emersi in seno al Comitato.

Il Comitato approva le indicazioni formulate dal relatore circa i contenuti dell'atto di indirizzo da sottoporre alla Commissione plenaria, della cui redazione lo incarica.

Furio COLOMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame istruttorio del provvedimento in titolo.

La seduta termina alle 16.05.

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-01196 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

A titolo preliminare, vorrei sottolineare che, per quanto riguarda la vicenda del mancato rilascio del visto al Dalai Lama dalle Autorità sudafricane, nessun tipo di restrizione è mai stata opposta dai Paesi europei alle richieste di ingresso del Dalai Lama e dei suoi rappresentanti.

Naturalmente, la concessione di visti rientra nelle prerogative autonome di uno Stato sovrano come il Sud Africa ma non è da escludere, in effetti, che i Paesi europei possano riflettere congiuntamente sui casi, come quello menzionato dall'On. Interrogante, che riguardano eventi internazionali. Per il momento, tuttavia, l'occasione che ha generato il caso menzionato dall'interrogante – l'evento dedicato al ruolo del «football contro razzismo e xenofobia» – è stata superata dalla decisione della FIFA di rimandare il convegno.

Quello del visto al Dalai Lama è, in ogni caso, un episodio rivelatore di una situazione, ancora ben lontana dal trovare uno sbocco soddisfacente.

Come si ricorderà, Pechino aveva annunciato, nell'aprile 2008, la sua disponibilità a riprendere il dialogo con i rappresentanti del leader religioso tibetano.

Purtroppo, le tornate di colloqui finora tenutesi – nel maggio, nel luglio e nel novembre 2008 – si sono chiuse con un sostanziale nulla di fatto e senza che sia stata fissata una data per ulteriori incontri.

Da parte tibetana si attribuisce l'assenza di passi in avanti alla rigidità di Pechino. La Cina ascrive il fallimento dei colloqui di novembre alla presentazione da parte degli emissari del Dalai Lama di un memorandum con cui veniva invocata

una «genuina autonomia», dietro cui si celerebbero, a detta dei cinesi, aspirazioni indipendentiste. L'epilogo di questa ultima tornata negoziale sembra aver confermato l'indisponibilità di Pechino a concedere spiragli negoziali che alterino in maniera concreta lo status quo in Tibet.

Sullo sfondo dello stallo dei colloqui, il 17 novembre 2008 si è riunito a Dharamsala, nell'India settentrionale, il «Vertice» dei tibetani in esilio, che, pur in presenza di una cospicua opposizione radicale, ha confermato l'indirizzo moderato e non violento finora ispirato dal Dalai Lama.

Questi sviluppi non sono però valse, finora, a rassicurare le autorità cinesi che anzi hanno comunicato, lo scorso dicembre la decisione del Premier Wen Jiabao di rinviare la sua visita in Francia nonché la sua partecipazione al Vertice UE-Cina (che era stato fissato a Lione il primo dicembre) a seguito della decisione del Presidente francese Sarkozy di incontrare a Danzica il Dalai Lama.

L'Unione Europea ha espresso forte delusione per la decisione cinese, ma si è dichiarata tuttavia intenzionata a proseguire il partenariato strategico con la Cina. Stiamo ora cercando di individuare una nuova data per il Vertice, che appare ora delinearci nel prossimo mese di maggio.

Il Governo italiano ha evocato e continua ad evocare in ogni occasione utile, sia sul piano bilaterale che in ambito europeo, l'importanza che il dialogo fra le Autorità di Pechino e i rappresentanti del Dalai Lama possa proseguire in modo franco e costruttivo.

Lo abbiamo sottolineato in tutti gli incontri politici con gli esponenti del Governo di Pechino, ad esempio nell'incontro nel giugno 2008 a Roma tra il Ministro Frattini ed il collega cinese Yang Jiechi, nonché in quelli a Pechino lo scorso ottobre in occasione del vertice ASEM del Presidente del Consiglio Berlusconi sia con il Presidente cinese Hu Jintao che con il Premier Wen Jiabao, oltre che nelle varie occasioni di colloquio del nostro Ambasciatore con quelle Autorità.

Siamo fermamente convinti che il risultato stesso del mantenimento di un canale di dialogo diretto tra le Autorità cinesi e gli emissari del Dalai Lama, per quanto ancora insufficiente, è da considerarsi un elemento importante che va incoraggiato e sostenuto in ogni maniera possibile, ancora più se esso possa interpretarsi quale risposta, seppur timida e limitata, della dirigenza cinese alle pressioni internazionali.

Assieme agli altri partners europei continuiamo inoltre a ribadire, nei contatti con il Governo cinese, l'importanza per le delegazioni diplomatiche di potersi recare liberamente in Tibet per constatare l'effettiva situazione in loco.

In sede di esame periodico della situazione in Cina in Consiglio dei Diritti Umani abbiamo inoltre raccomandato alle Autorità cinesi di rispondere positivamente alle richieste di visita nel territorio cinese avanzate dai meccanismi ONU di monitoraggio della situazione dei diritti umani e di considerare la possibilità di rivolgere loro un invito permanente (« standing invitation »).

Il Governo italiano continuerà a sostenere la posizione comune in sede europea a favore di un dialogo costante, aperto, veritiero e costruttivo tra le autorità di Pechino ed i rappresentanti del Dalai Lama, essendo questi ultimi interlocutori essenziali, al fine di giungere ad una soluzione mutuamente soddisfacente della questione tibetana. Una soluzione che, nella cornice della Costituzione cinese e nel rispetto del principio « Una sola Cina », tuteli la cultura, le tradizioni e la religione tibetane. Da parte del Governo italiano, in coordinamento con gli altri partner UE non si mancherà altresì di reiterare l'aspettativa che il Tibet venga aperto in via stabile e permanente alla stampa, ai diplomatici – in particolare ai rappresentanti dell'Unione Europea – ed agli stranieri in generale.

ALLEGATO 2

Interrogazione 5-01197 Evangelisti: Sulla strategia USA nei confronti dell'Afghanistan.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

La nuova strategia americana (« policy review ») è in avanzata fase di finalizzazione e sarà verosimilmente pronta per la Conferenza dell'Aja ed il Vertice NATO di Strasburgo-Kehl.

Appare peraltro fin d'ora evidente che l'amministrazione Obama attribuisce centralità assoluta al dossier afgano-pakistano – considerato un problema unitario – con accresciuta enfasi sull'approccio regionale e sulla ricostruzione civile e istituzionale rispetto alla pur necessaria dimensione di sicurezza. Secondo la nuova impostazione americana, lo strumento militare non esaurisce la risposta alla questione afgana. E, come è dimostrato dal precedente iracheno, non c'è contraddizione fra questa nuova impostazione e l'annuncio primo surge di 17.000 unità, che va invece letto in un'ottica di sostegno alla nuova strategia e alle elezioni presidenziali e provinciali del 20 agosto 2009.

Successivamente alla nomina di Richard Holbrooke, quale Inviato USA per Afghanistan e Pakistan, il Ministro degli Esteri Frattini e il suo Inviato Speciale, Ambasciatore Iannucci hanno tenuto proficui contatti con le autorità americane su questi temi.

Da parte USA è stato manifestato vivo apprezzamento per l'impegno dell'Italia in Afghanistan, sotto il profilo tanto militare quanto civile, e per il ruolo e per il contributo alla ricostruzione nella regione ovest a responsabilità italiana. L'Italia è pienamente inserita nei meccanismi di consultazione sia nel quadro NATO che nel costituendo gruppo informale di riflessione che potrebbe essere a breve riunito.

In occasione dei contatti sin qui svoltisi, l'Italia ha fornito il proprio contributo di riflessione alla revisione della strategia internazionale, sottolineando:

la centralità della dimensione civile e istituzionale – da affiancare alla pur necessaria dimensione militare – per assicurare una adeguata cornice di sicurezza;

l'importanza delle prossime elezioni per la credibilità e legittimità delle istituzioni afgane;

la *ownership* afgana del processo elettorale e della gestione del periodo interinale;

l'accento sulla *governance* a livello locale; l'esigenza di un approccio regionale più ampio esteso al Pakistan, agli altri vicini e agli attori regionali.

Su questa impostazione si è registrata sintonia con le preliminari indicazioni relative alla nuova strategia USA.

L'Italia sostiene tradizionalmente l'esigenza di un approccio regionale alla questione afgana. In tale ottica iniziative rivolte alla dimensione regionale del problema costituiscono una conferma della validità del nostro approccio e un indice del consenso registrato attorno a questa nuova linea di azione della comunità internazionale. Le iniziative promosse con focus regionale, come la Conferenza dell'Aja, non sono pertanto da intendersi come in competizione, ma come contributi alla discussione sulla dimensione regionale e all'avanzamento della cooperazione tra i Paesi della regione. In tale ottica la Conferenza di Mosca del 27 marzo, la Con-

ferenza dell'Aja del 31 marzo e la terza sessione della *Regional Economic Cooperation Conference on Afghanistan* in programma a metà maggio ad Islamabad saranno utili occasioni di confronto sulla cooperazione regionale in vista della riunione G8 di Trieste, che si collocherà a conclusione di questo percorso e potrà pertanto raccogliere i frutti degli appuntamenti precedenti.

Da parte americana è stato espresso particolare apprezzamento per l'iniziativa italiana G8 di Trieste. Lo stesso Inviato

Speciale Holbrooke, sia nel corso di contatti bilaterali sia in occasione di riunioni multilaterali, ne ha espressamente sottolineato la rilevanza e l'utilità come valore aggiunto alla dimensione regionale Afghanistan-Pakistan. Un riferimento all'iniziativa italiana quale contributo all'avanzamento della cooperazione regionale è stato inserito nella risoluzione del Consiglio di Sicurezza che ha rinnovato il 23 marzo per un ulteriore mandato annuale la missione delle Nazioni Unite in Afghanistan (UNAMA).

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

| | |
|--|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 51 |
| ATTI DEL GOVERNO: | |
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (<i>Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade</i>) nazionale. Atto n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>). | 51 |
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – <i>Joint airborne multisensor multimission system</i> . Atto n. 66 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 55 |
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (<i>Network enabled capability</i>) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase) Atto n. 67 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 56 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 57 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 62 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Garofani</i>) | 63 |
| AVVERTENZA | 61 |
| ERRATA CORRIGE | 61 |

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Mercoledì 25 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.35.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — In-

terviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 14.35.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (*Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade*) nazionale. Atto n. 65.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giulio MARINI (Pdl), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame è relativo alla partecipazione del nostro Paese ad un'ulteriore fase del Programma di realizzazione dell'aeromobile JSF e al relativo acquisto di 131 velivoli con i relativi equipaggiamenti e supporti; alla realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, destinata successivamente a trasformarsi in un centro di manutenzione, revisione, riparazione e modifica. Per quanto riguarda la parte del Programma relativa all'acquisizione dei velivoli JSF, rileva che la scheda dello Stato maggiore della difesa che accompagna la richiesta di parere parlamentare evidenzia come tale operazione consente di garantire il mantenimento nel tempo delle capacità operative militari essenziali dello strumento militare, sia con riferimento alle funzioni dell'Aeronautica militare che a quelle della Marina militare, nell'ambito della difesa nazionale e nelle operazioni all'estero. Al riguardo, nella citata scheda si precisa, infatti, che le due Armi hanno necessità di sostituire la dotazione di circa 250 velivoli dell'Aeronautica, nonché i 18 Harrier AV8B-Plus a decollo verticale della Marina (15 in servizio), che le rispettive Forze armate provvederanno ad eliminare gradualmente a partire dal 2014. La scheda dello Stato maggiore prevede che i primi F-35 saranno introdotti nella flotta aerea militare a partire dal 2014. In relazione al citato programma osserva che esso fa parte del più generale programma *Joint Strike Fighter* al quale l'Italia ha aderito fin dal 1999 con un contributo di 10 milioni di dollari, dopo che le Commissioni difesa della Camera e del Senato avevano espresso parere favorevole, rispettivamente nelle sedute del 9 e del 15 dicembre 1998.

Il nostro Paese ha, poi, confermato la partecipazione anche alla successiva fase di produzione dei primi esemplari dopo i pareri favorevoli con osservazioni, espressi

dalle Commissioni difesa del Senato e della Camera, rispettivamente nelle sedute del 14 maggio e del 4 giugno 2002. L'Italia si è impegnata in questa fase con 1.028 milioni di dollari (corrispondenti allora a 1.190 milioni di euro) in undici anni. Da ultimo, nel corso della XV legislatura l'Italia ha sottoscritto un apposito *Memorandum* relativo alla partecipazione del nostro Paese all'ultima fase del Programma JSF, sul quale la Commissione difesa è ora chiamata ad esprimere il proprio parere.

Per quanto riguarda, poi, la parte del Programma relativa alla realizzazione, presso l'aeroporto militare di Cameri (Novara), di una linea di assemblaggio finale e di verifica (FACO) per i velivoli destinati ai Paesi europei, la citata scheda illustrativa del Programma evidenzia che tale realizzazione oltre a consentire l'incremento per il nostro Paese, del patrimonio di conoscenze relative alle nuove tecnologie, offrendo ulteriori possibilità di espansione all'industria nazionale della difesa, offrirà 600 posti di lavoro da impiegare all'interno della struttura industriale che dovrebbe aggiungersi a una spinta occupazionale generale del programma (in aziende locali e nazionali) quantificata, secondo una stima industriale, in circa 10.000 posti di lavoro. La scheda prevede, inoltre, che le attività svolte nel centro FACO di Cameri determineranno un incremento di 450 milioni di euro del PIL nel periodo 2009-2025.

Per quanto riguarda la durata del Programma in esame, nel suo complesso, segnala che la durata prevista del programma JSF e quella relativa alla costruzione del centro FACO di Cameri è di 18 anni (2009-2026). Per quanto riguarda, invece, i costi del Programma, secondo la scheda dello Stato maggiore il costo relativo al programma JSF, per le fasi a venire, è stimato in 16,6 miliardi di dollari, pari a 12,9 miliardi di euro. Per quanto riguarda, invece, la costruzione della struttura FACO, il costo della FACO/MRO&U è stimato in 775 milioni di dollari, pari a 605,5 milioni di euro, di cui 550 milioni di euro relativi a costi non ricorrenti (infra-

strutture ed equipaggiamenti necessari alla realizzazione della capacità produttiva e di manutenzione).

Segnala che la scheda dello Stato maggiore della difesa non contiene indicazioni specifiche sulle modalità di finanziamento dei costi del programma, ma riferisce che il finanziamento potrà avvenire attraverso risorse contenute nello Stato di previsione del Ministero della difesa o verosimilmente attraverso fondi allocati in altre poste di bilancio esterne a quello della Difesa. La nota illustrativa allegata alla richiesta di parere evidenzia altresì che il ricorso a fondi « extrabilancio » della Difesa appare ancora più ipotizzabile a partire dal 2001. La ripartizione degli stanziamenti riportata nella scheda allegata alla richiesta di parere viene pertanto indicata come ipotesi di programmazione finanziaria da rendere compatibile con il quadro generale degli stanziamenti destinati ai programmi di ammodernamento e rinnovamento dello strumento militare. In relazione al Programma in esame fa presente che la Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009 prevede espressamente, nell'elenco dei programmi d'arma relativi ai mezzi aerei, il programma *JSF*, per il quale è programmata, per il medesimo esercizio finanziario, una spesa di 47,1 milioni di euro. Da ultimo, ricorda che la scheda allegata alla richiesta di parere reca la previsione di una partecipazione industriale italiana al programma pari a 11 miliardi di dollari nelle sole fasi di sviluppo e produzione. La partecipazione dell'industria nazionale alle fasi di supporto logistico e di sviluppo successivo non sono ancora definite, mentre le attività svolte nel centro FACO/MRO&U potranno offrire opportunità aggiuntive alla partecipazione dell'industria nazionale al programma pari a circa 1,5 miliardi di dollari.

In conclusione, nell'esprimere una valutazione positiva sul programma in esame, sia per le positive ricadute in termini occupazionali che il Programma determina, sia per la sua utilità alla difesa

nazionale, si riserva di esprimere una proposta di parere favorevole al termine degli interventi.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, prospetta al sottosegretario Cossiga l'opportunità che il Governo fornisca chiarimenti su taluni aspetti del Programma in esame, che rappresenta un progetto importante per gli aspetti tecnologici, anche in connessione con la cosiddetta « invisibilità radar », per la cooperazione con gli Stati Uniti e per le ricadute che si avranno nel nostro Paese. Osserva che tale progetto si è sviluppato a partire dal governo D'Alema e che, essendo già stati spesi ad oggi un miliardo di dollari, per l'Esecutivo attuale la scelta è obbligata. Pone in risalto il fatto che il programma rappresenta un impegno assai rilevante che il Governo assume in un periodo di grave crisi economica per il Paese. Per tale ragione è necessario che si chiariscano i motivi che sono alla base della decisione di porre mano ad un gravoso programma di realizzazione di caccia di quinta generazione, non essendo ancora stato completato il programma relativo a quelli di quarta generazione, ovvero gli *Eurofighter*. Occorre altresì dare risposte in merito alla scelta a favore di un programma basato sul criterio della *best value*, a paragone del programma *Eurofighter* che era tutto europeo e consentiva di dare pieno risalto alle aziende nazionali. In tale contesto è necessario chiarire il ruolo delle aziende italiane e prevedere un impegno specifico per assicurare un ritorno in termini di tecnologia e di ricadute economiche. In merito alla scelta relativa alla base di Cameri, sottolinea che per la prima volta gli Stati Uniti accettano che la fase di assemblaggio avvenga al di fuori del proprio territorio nazionale. Ritiene che, nel pieno rispetto della valenza nazionale che il programma riveste, anche alla luce della recente approvazione del provvedimento sul federalismo fiscale, il Governo dovrebbe adeguatamente motivare l'opzione a favore di Cameri in luogo di altre località economicamente più svantaggiate, conside-

rato il rilevante investimento che ci si accinge a fare nel territorio che sarà interessato dal programma.

Salvatore CICU (PdL), condividendo le osservazioni del presidente Cirielli, ritiene che il tema in esame riguarda la politica industriale del nostro Paese, oltre a quella militare, per la quale è mancata un'adeguata programmazione per più esercizi finanziari a cui le istituzioni e la politica avrebbero poi dovuto dare sostegno e concretezza. Sottolinea che con il programma si prospettano ritorni industriali inferiori ai 150 milioni di dollari, che non soddisfano le aspettative dell'industria italiana per la partecipazione al progetto. Occorre pertanto un supporto sul piano politico, militare e finanziario per superare le resistenze degli Stati Uniti al trasferimento delle tecnologie. Alla luce di tali considerazioni prospetta l'opportunità che il parere della Commissione sul programma in titolo esprima in termini condizionali l'esigenza che il Governo e il Parlamento operino per orientare gli investimenti nella prospettiva delle politiche industriali del nostro Paese, oltre che di quelle militari. Nel rivolgersi al rappresentante del Governo, formula l'auspicio che il Governo gestisca la questione promuovendo l'autentica partecipazione del nostro Paese al processo.

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD) condivide molte delle considerazioni svolte dal presidente Cirielli e dall'onorevole Cicu. Sottolinea che, poiché il programma *JSF* è entrato nella fase più impegnativa sul piano economico e finanziario, occorrerebbe conoscerne l'impatto sul bilancio dello Stato e verificare in quali termini la cosiddetta « tecnica invisibile » sia condivisa con il nostro Paese. Occorre altresì individuare i benefici che deriveranno all'Italia e, in particolare, alle imprese in occasione dell'avvio della quarta e quinta fase di realizzazione, ovvero delle fasi più onerose. Per tali ragioni prospetta l'opportunità di procedere ad accurati approfondimenti istruttori che si riserva di precisare in occasione della prossima riunione

dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione.

Filippo ASCIERTO (PdL), concordando con gli interventi svolti dal presidente Cirielli e dall'onorevole Cicu, ricorda che il Parlamento ha sempre espresso posizioni condivise a favore dell'avvio e consolidamento di una politica europea di difesa. A suo avviso, anche a fronte dell'oneroso investimento richiesto dal programma in titolo, si dovrebbe proseguire nel gettare le basi per la realizzazione di un esercito europeo e di progetti tecnologici ai quali prenda parte l'Europa in quanto tale.

Augusto DI STANISLAO (IdV), nel condividere gli interventi dei colleghi di maggioranza, esprime preoccupazione per la possibile perdita di dignità che il nostro Paese potrebbe subire a causa del ruolo che esso è destinato a giocare nel partenariato connesso alla realizzazione del programma *JSF*. Occorre, inoltre, precisarne le ricadute economiche anche al fine di valorizzare la funzione svolta dalla Commissione, che non coincide con la mera ratifica di decisioni prese altrove. È altresì necessario far comprendere il modo in cui i benefici si potranno distribuire sul territorio nazionale e come tradurre il progetto in termini occupazionali. Per tali ragioni condivide la richiesta, avanzata dalla collega Villecco Calidari, per lo svolgimento di un ciclo di audizioni adeguate all'importanza del progetto.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA, riservandosi di fornire nel prosieguo dell'esame gli elementi di chiarimento richiesti, in vista delle audizioni che si terranno a partire dalla prossima settimana, precisa che il programma in titolo riguarda necessità delle Forze armate e questioni attinenti all'industria della difesa nel quadro della politica industriale del Paese. Sul piano tecnico-operativo, precisa che non vi è incompatibilità tra la realizzazione di mezzi di quarta e di quinta generazione: il programma *Eurofighter* è infatti ancora incompleto e comunque non vi sarebbero

sovrapposizioni con il programma *JSF*, considerato che il primo rappresenta un tipico aereo da caccia mentre il *JSF* ha una maggiore articolazione di impieghi. Quanto alla scelta di una cooperazione con gli Stati Uniti in luogo di un progetto europeo, sottolinea che in ambito europeo non sono stati lanciati progetti su tecnologie di quinta generazione in quanto troppo onerosi. Il *JSF* rappresenta peraltro storicamente il maggior progetto e la sola dimensione europea non è in grado di garantire i migliori costi. Quanto al sostegno da parte del Governo, sottolinea che si procede nella direzione auspicata dall'industria italiana che deve cogliere l'opportunità derivante da un approccio innovativo quale è quello basato sul criterio del *best value*. La sinergia tra Governo e impresa è essenziale per garantire efficacia e adeguati ritorni al Paese e l'industria italiana potrà prendere parte al progetto finché sarà in grado di garantire un determinato livello tecnologico e prezzi competitivi. Nel ricordare che l'Italia ha assunto l'iniziativa nei confronti degli Stati Uniti per un ampliamento della cooperazione internazionale sul progetto *JSF*, rileva che la scelta a favore della base di Cameri risponde a criteri di sicurezza, che in altre aree del Paese non sembrano garantiti allo stesso modo.

Ettore ROSATO (PD), in merito a quanto riferito dal sottosegretario Cossiga, rileva la sussistenza di un *gap* considerevole, pari a circa il 50 per cento, tra i costi stimati e i ritorni e le quote di mercato che le imprese italiane acquisirebbero. Se questa è la realtà, occorre intervenire in quanto si sarebbe ben lontani dal raggiungimento di un obiettivo strategico, che è invece condiviso soprattutto alla luce dell'attuale crisi economica.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA precisa che il *gap*, cui fa riferimento l'onorevole Rosato, è ben al di sotto del 50 per cento essendo pari allo scarto tra i 13 miliardi di dollari di investimenti e gli 11 miliardi di ritorno. Ritiene che ulteriori elementi di chiarimento deriveranno dalle

audizioni che si potranno svolgere a partire dalla prossima settimana.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – Joint airborne multisensor multimission system. Atto n. 66.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Franco GIDONI (LNP), *relatore*, osserva che il programma pluriennale in esame, sul quale la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere al Governo, è relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT, cioè dotati di apparecchiature idonee all'intercettazione di segnali ed comunicazioni criptate. Si risponde dunque alla duplice esigenza di sostituire il velivolo ancora in servizio, ma destinato ad essere prossimamente dismesso e di supportare le operazioni delle forze nazionali e alleate impegnate in operazioni militari in Patria e fuori dai confini nazionali nel controllo e nella sorveglianza dello spazio multidimensionale del conflitto. Il perseguimento di tali finalità operative richiede l'adozione di un moderno velivolo caratterizzato da avanzate capacità e comunemente definito come *JAMMS* (Joint airborne multisensor multimission system). Sottolinea che nell'evoluzione della situazione internazionale e soprattutto nelle recenti situazioni di crisi è ampiamente dimostrato che « la presenza di un *JAMMS* è fondamentale e irrinunciabile per qualsiasi tipo di operazione », sia per le capacità proprie dell'assetto, sia, soprattutto, quale fattore abilitante e moltiplicatore di forze (*key enabler*) per gli assetti schierati. Infatti uno degli aspetti fondamentali di una piatta-

forma di tipo *JAMMS* è la sua interoperabilità con assetti sia nazionali che internazionali; tale caratteristica è assicurata attraverso la componente *Communications and Relay* (comunicazione e ritrasmissione) e la presenza a bordo dei più diffusi standard NATO di comunicazione e *LINK* tattici, che consentono di operare nei tre domini del campo di battaglia: aereo, navale e terrestre. Inoltre vale la pena ricordare che le comunicazioni satellitari consentono un'estensione della connettività dell'assetto che va ben oltre l'orizzonte ottico. La scelta per l'acquisizione cadrà su di un « velivolo già commercialmente esistente » completo del necessario supporto logistico integrato, anche se secondo la scheda illustrativa consegnataci, il velivolo Gulfstream G550 parrebbe rappresentare « il velivolo ritenuto più idoneo al soddisfacimento del requisito operativo »; si tratta, infatti, non solo di un vettore ideale in termini di prestazioni di volo, ma anche di una piattaforma già impiegata a livello operativo nel settore SIGINT con capacità *JAMMS*. La scelta di tale velivolo deriva dall'applicazione di un « concetto architetture » del tipo SOA (*Service Oriented Application*) che prevede l'applicazione di apparati con un livello di maturità tecnica estremamente elevato, che comportano la semplificazione dell'approntamento tecnologico e la riduzione dei rischi e dei costi. Per quanto riguarda il programma esso avrà una durata di sette anni, con avvio pianificato a partire dal 2009. Il costo stimato del programma ammonta a 280 milioni di euro a valere sul bilancio ordinario della difesa. In relazione ai costi del Programma in esame, segnala che la Nota aggiuntiva allo stato di previsione della difesa per il 2009 non indica alcuno stanziamento finalizzato al programma di acquisizione di velivoli con capacità *JAMMS*; infatti esso « sarà oggetto di successiva valutazione di compatibilità/percorribilità il sostegno al programma di acquisizione di velivoli *JAMMS* (Joint Airborne Multisensor Multimission System) con capacità di sorveglianza tattica e operativa ». Nell'esprimere una prima valutazione positiva sul provvedimento in esame,

si riserva di presentare una proposta di parere al termine degli interventi in Commissione e dell'audizione prevista per la prossima settimana.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di esprimere nel prosieguo dell'esame i proprio orientamenti al riguardo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (*Network enabled capability*) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase).

Atto n. 67.

(*Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Giorgio HOLZMANN (Pdl), *relatore*, osserva che la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere al Governo in merito alla prima fase del programma pluriennale di digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC. Al riguardo, ricorda che, in via generale, il progetto « Forza NEC » è un progetto di ammodernamento dello strumento militare inteso all'acquisizione di capacità operative e tecnologiche completamente digitalizzate e come tali in grado di sfruttare le opportunità offerte dalle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Da un punto di vista operativo, il progetto di digitalizzazione di una « Forza Nec » consiste nel dotare tutte le unità operative schierate in campo, dai posti di comando fino al singolo soldato, di opportuni sistemi digitali di elaborazione e di comunicazione, pienamente integrati ed interoperabili tra di loro. Il progetto in esame, attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie informatiche, consente di ridurre in maniera significa-

tiva i tempi di comunicazione e di acquisizione delle informazioni che da sempre rappresentano una criticità nella condotta delle operazioni militari. Come precisato nella scheda illustrativa che accompagna la richiesta di parere in esame, la realizzazione dell'intero programma « con le attività approvvigionative successive alla prima fase sperimentale rappresenta di fatto un rinnovamento ed ammodernamento della componente terrestre dello strumento militare in quanto prevede nel tempo sia la sostituzione dei mezzi ed equipaggiamenti in dotazione, sia l'elaborazione della associata digitalizzazione ». La prima fase del Programma pluriennale in esame, sul quale la Commissione difesa è chiamata ad esprimere un parere, attiene, in particolare, ad una serie di attività sperimentali e di collaudo che dovranno costituire la « cornice » essenziale per la successiva fase di digitalizzazione, in tempi ristretti, di una Forza media articolata su una Brigata media e di una Forza da Sbarco, individuata nel Reggimento Lagunari « Serenissima » e nel Reggimento « San Marco » della Marina militare. Tali attività preliminari consistono, in particolare, nella progettazione del programma di digitalizzazione; nel collaudo dei sistemi e delle piattaforme da digitalizzare; nella definizione dei progetti industriali; nell'approvvigionamento dei principali strumenti di digitalizzazione. Come precisato nella richiamata relazione illustrativa, la successiva seconda fase del Progetto, relativa alla effettiva digitalizzazione delle prime due unità operative (Una Forza media ed una Forza anfibia) « sarà oggetto di presentazione, con specifico programma ». La durata prevista del programma relativo alla prima fase di digitalizzazione di una « Forza Nec », come riferisce la scheda illustrativa, è di quattro anni con inizio dal 2009. Il costo stimato della prima fase del Programma ammonta a 650 milioni di euro. Al riguardo, la citata nota illustrativa precisa che « il sostegno finanziario potrà essere assicurato dal Ministero dello Sviluppo economico ». Al riguardo, sarebbe opportuno che il Governo fornisca taluni chiarimenti in quanto la

Nota aggiuntiva allo Stato di previsione del Ministero della difesa per il 2009 precisa che « il Programma è in parte sostenuto anche con risorse a valere sul Dicastero dello Sviluppo economico ». Per quanto riguarda gli aspetti industriali del Programma, la scheda illustrativa esclude il ricorso ad iniziative di cooperazione internazionale. Il programma dovrebbe essere, pertanto, realizzato da industrie nazionali operative nel settore meccanico, elettronico, elettromeccanico, elettroottico e delle telecomunicazioni. Nell'esprimere una valutazione positiva sul provvedimento in esame, si riserva di presentare una proposta di parere al termine degli interventi in Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si riserva di esprimere nel prosieguo dell'esame i propri orientamenti al riguardo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la difesa, Giuseppe Cossiga.

La seduta comincia alle 15.25.

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e conclusione — Parere favorevole con osservazione).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, osserva che per quanto concerne le

competenze della Commissione, esse riguardano le norme contenute nei nove commi dell'articolo 6 del provvedimento, relativo al Piano straordinario di controllo del territorio. Nell'obiettivo di attuare il Piano, il comma 1, novellando l'articolo 61, comma 22, del decreto-legge n. 112 del 2008, anticipa al 31 marzo 2009, rispetto al 30 aprile dello stesso anno, il termine per l'adozione del decreto del Presidente della Repubblica per la ripartizione tra le varie forze di polizia e i vigili del fuoco delle risorse destinate all'assunzione di personale dal medesimo provvedimento. Ricorda che la norma contenuta nel decreto legge n. 112 del 2008 ha autorizzato, per il 2009, per le esigenze di tutela dell'ordine pubblico, di prevenzione e contrasto del crimine, di repressione delle frodi e delle violazioni degli obblighi fiscali e di tutela del patrimonio agroforestale, assunzioni in deroga alla normativa vigente nella Polizia di Stato, nel Corpo dei Vigili del fuoco, nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza, nella Polizia penitenziaria e nel Corpo forestale dello Stato, entro il limite di spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, dando priorità al reclutamento del personale proveniente dalle Forze armate. Il successivo comma 2, emendato presso la commissione di merito – in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle disposizioni del decreto-legge n. 112 del 2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organizzata – dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, al Ministero dell'interno, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere. I commi da 3 a 6 dispongono che il sindaco,

previa intesa con il prefetto, possa avvalersi del concorso di associazioni volontarie di cittadini non armati nel presidio del territorio – da iscrivere in un apposito elenco – con obiettivi di maggiore tutela della sicurezza della collettività. Gli ambiti operativi, i requisiti per l'iscrizione e le modalità di tenuta dell'elenco, sono rimessi ad un decreto del Ministro dell'interno. Il sindaco si avvale inoltre, in via prioritaria, di associazioni costituite tra gli appartenenti, in congedo, delle Forze di polizia, delle Forze armate e di altri corpi dello Stato. Al riguardo è da segnalare che la disposizione riprende, definendola ulteriormente, una misura contenuta nel disegno di legge in materia di sicurezza, già approvato dal Senato e all'esame presso la I Commissione della Camera (articolo 46 dell'A.S. 733-A e articolo 52 dell'A.C. 2180). In particolare il comma 3 prevede la possibilità che i sindaci possano avvalersi, previa intesa con il prefetto, della collaborazione di associazioni di cittadini non armati costituite con la finalità di segnalare alle Forze di polizia (statali o locali) situazioni di disagio sociale o eventi turbativi della sicurezza urbana. Si tratta di una forma di collaborazione Stato-enti territoriali nel campo della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica che ha dei precedenti significativi a partire dal comma 439 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007) che ha autorizzato i prefetti a stipulare convenzioni con le regioni e gli enti locali per realizzare programmi straordinari per incrementare i servizi di polizia, di soccorso tecnico urgente e per la tutela della sicurezza dei cittadini. Tra queste esperienze si deve ricordare, nel marzo del 2007, il Patto per la sicurezza tra il Ministero dell'Interno e l'ANCI e le iniziative legislative a livello regionale, in Piemonte e Sardegna dalla fine degli anni '90, in cui si evidenzia il ruolo di coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana poste in essere a livello comunale e si riconosce il ruolo svolto dalle forme di volontariato per l'educazione alla convivenza e il rispetto della legalità. Come disposto dal comma 4, le

associazioni devono essere iscritte in un apposito elenco, la cui tenuta è a cura del prefetto. Il comma 4 dispone altresì che il prefetto, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, sia responsabile della verifica del possesso dei requisiti necessari al riconoscimento dell'associazione tramite l'iscrizione nell'elenco e che tale verifica sia soggetta a un costante monitoraggio, dei cui risultati il prefetto informa il Comitato. Il comma 5 dispone che per lo svolgimento delle attività indicate al comma 3, i sindaci utilizzano in via prioritaria associazioni costituite da appartenenti, in congedo, delle Forze dell'ordine, delle Forze armate e di altri Corpi dello Stato. Associazioni diverse possono essere iscritte solo nel caso in cui non siano destinatarie, a nessun titolo, di risorse economiche a carico della finanza pubblica. Il successivo comma 6 demanda ad un decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, la determinazione dei requisiti necessari per l'iscrizione nell'elenco, le relative modalità di tenuta, nonché la definizione degli ambiti operativi in cui si sostanzierà l'attività delle associazioni. Nel corso dell'esame presso la Commissione giustizia è stato opportunamente introdotto un comma 6-bis in base al quale il Governo rende comunicazione ai competenti organi parlamentari sullo schema di decreto, di cui al comma 6. Infine, i commi 7 e 8 autorizzano i comuni, ai fini della tutela della sicurezza urbana, ad impiegare sistemi di videosorveglianza nei luoghi pubblici o aperti al pubblico. I dati raccolti mediante tali sistemi possono essere conservati sino al settimo giorno successivo alla loro rilevazione, salvo particolari esigenze di ulteriore conservazione.

In generale, è da considerare favorevolmente lo stanziamento previsto dal decreto in esame, pari a 150 milioni di euro, elevato all'attuale cifra nel corso dell'esame presso la Commissione di merito. Sulla questione delle cosiddette «ronde», sottolinea la rilevanza della funzione affidata al prefetto e al Comitato provinciale

per l'ordine e la sicurezza pubblica rispetto ai controlli sulle associazioni di cittadini «non armati». Ritiene altresì opportuno sottoporre alla valutazione della Commissione di merito la necessità di limitare a casi eccezionali il ricorso ad associazioni di associazioni di cittadini che non siano appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e ad altri Corpi dello Stato in congedo.

Sul base di queste considerazioni, si riserva di formulare una proposta di parere favorevole da parte della Commissione Difesa a conclusione del dibattito che potrà avere luogo.

Filippo ASCIERTO (Pdl) ritiene che il disegno di legge in esame debba particolarmente interessare la Commissione soprattutto in relazione all'aumento, previsto per il 2009, del personale impiegato nel comparto della Difesa. Ricorda che, secondo il dettato dell'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 11 del 2009, una parte dei fondi confiscati alla criminalità organizzata — 3 milioni di euro — verrà utilizzata per assistere le donne vittime della violenza; in conseguenza di ciò, anticipa la presentazione da parte del suo gruppo di un ordine del giorno, al fine di meglio individuare le associazioni che si troveranno a beneficiare di queste somme. Pur evidenziando il dettato costituzionale, secondo cui il tema della sicurezza è e rimane di specifica competenza statale, fa presente che la collaborazione, anche in questa materia, fa parte del dovere di ogni singolo cittadino; a tal fine, propone di inserire all'interno del comma 3 dell'articolo 6 del disegno di legge n. 11 del 2009 la definizione relativa allo svolgimento da parte di tali associazioni di una «collaborazione attiva con le istituzioni».

Rosa Maria VILLECCO CALIPARI (PD), ricorda che il monopolio della forza è di pertinenza esclusiva dello Stato; di conseguenza nel momento in cui, letteralmente, «il popolo si fa Stato» ciò rappresenta il portato di una subcultura politica. Evidenzia come il provvedimento in esame costituisca la palese violazione dell'articolo

18 della Costituzione e fa presente che, anche nel caso in cui non si attribuiscono funzioni alle «ronde», il disegno di legge in questione sarebbe da considerarsi assolutamente inutile. In relazione all'allungamento dei termini di detenzione nei CIE (Centri di identificazione ed espulsione immigrati), previsto dal provvedimento all'esame della Commissione, fa presente come ciò sia in contrasto con la direttiva 2008/115/CE, secondo cui il trattenimento è ammesso solo come ultima soluzione, nel caso in cui non sia possibile ricorrere ad altre misure sufficienti ma meno coercitive. Di conseguenza, ritiene che l'articolo 5 del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, – norma contenente la disposizione di cui sopra – rappresenti una sorta di custodia cautelare mascherata, provochi l'aumento della popolazione all'interno dei CIE e coinvolga in maniera preoccupante anche le Forze armate. In conclusione, non ritiene di essere d'accordo riguardo all'impostazione generale che il Governo ha ritenuto di attribuire al problema della sicurezza nel nostro Paese.

Giulio MARINI (Pdl), ricorda come in un comune del centro Italia si sia dato l'avvio, da circa sei mesi, ad attività di vigilanza in maniera del tutto volontaristica e come ciò abbia portato ad una condizione di serena tranquillità. Sarebbe estremamente arduo procedere a azzerare tali iniziative alla luce del forte consenso di cui godono presso i cittadini.

Giacomo CHIAPPORI (LNP) collega la necessità di uno specifico provvedimento in materia di sicurezza all'accrescersi dei problemi che quest'ultima comporta e al periodo di profonda crisi economica che il Paese sta attraversando. Ricorda quindi l'attività svolta, a partire dai primi anni Novanta, dalla cosiddetta «guardia nazionale padana», indirizzata alla tutela della cultura del territorio. Fa presente come tale associazione di volontariato abbia permesso una diminuzione della criminalità pari al 40 per cento nelle zone in cui ha potuto operare.

Edmondo CIRIELLI, *presidente e relatore*, alla luce del dibattito svoltosi presenta una proposta di parere favorevole con osservazione, che illustra (*vedi allegato 1*).

Riccardo MAZZONI (Pdl), preannunciando il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere predisposta dal relatore, in accordo con i colleghi intervenuti si ritiene convinto di come la difesa dei cittadini debba spettare allo Stato, sottolineando come la sicurezza non debba essere considerata né di destra né di sinistra. Ritiene che nel momento in cui si parla di subcultura politica facendo riferimento al provvedimento del Governo, ciò dovrebbe riguardare anche gli avvenimenti verificatisi in città quali Genova o Bologna, governate dal centrosinistra, dove dei comuni cittadini sono stati pagati per svolgere una funzione di supporto alla legalità. Infine, fa presente come il Governo, attraverso questo provvedimento, abbia inserito la materia in oggetto nell'ambito di una precisa cornice istituzionale e previsto funzioni di supporto non di surrogata da parte dei volontari.

Francesco Saverio GAROFANI (PD) sottolinea come il Governo abbia detto e fatto troppo per giustificare una realtà volontaristica che già esiste, mentre ha fatto ben poco relativamente al grave tema della sicurezza, non prevedendo all'uopo adeguate risorse economiche in occasione dell'esame della legge finanziaria o del decreto-legge n. 112 del 2008. Fa notare come la questione relativa alle ronde possa portare alla realizzazione di un fenomeno legato alla politicizzazione e privatizzazione della sicurezza. Preannunciando il voto contrario del suo gruppo sulla proposta di parere favorevole con osservazione, presentata dal relatore, presenta a nome del suo gruppo di una proposta di parere alternativo (*vedi allegato 2*).

Augusto DI STANISLAO (IdV), evidenzia come attraverso la trattazione della materia in oggetto si debba tendere alla

ricomposizione dello Stato, attuata con la « messa in sicurezza » delle Forze armate, che vanno salvaguardate attraverso i necessari mezzi e le indispensabili risorse.

Franco GIDONI (LNP), ringrazia il presidente per il parere sul provvedimento in esame, che accoglie con particolare favore. Ricorda come, a differenza del governo Prodi, l'attuale Esecutivo abbia previsto un considerevole aumento dei componenti le Forze dell'ordine.

Il sottosegretario Giuseppe COSSIGA si astiene dall'intervenire ritenendo che il dibattito abbia riguardato questioni non attinenti alle competenze del Ministero della difesa.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione, predisposta dal relatore, risultando pertanto preclusa la votazione sulla proposta alternativa di parere, presentata dall'onorevole Garofani.

La seduta termina alle 16.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00129 *Ascierto: Sui contributi da destinare alle Associazioni d'arma.*

SEDE REFERENTE

Modifica all'articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 82, in materia di arruolamento dei congiunti di appartenenti alle Forze armate vittime del dovere.
C. 2120, approvato dalla 4^a Commissione del Senato, e C. 1896 Cirielli.

Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia.
Testo unificato C. 141 Ascierto e C. 1444 Oppi.

Incentivi per favorire, nelle regioni dell'arco alpino, il reclutamento di militari volontari nei reparti delle truppe alpine.
C. 607 Caparini e C. 1897 Cirielli.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio », « Libero Comune di Zara in esilio » e « Libero Comune di Pola in esilio ».
C. 684 Menia, C. 685 Menia e C. 1903 Raisi.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* n. 153 del 18 marzo 2009, a pagina 89, seconda colonna, trentatresima riga, sostituire la parola: « 14.45 » con la seguente: « 14.50 »; a pagina 89, seconda colonna, trentanovesima riga, sostituire la parola: « 14.45 » con la seguente: « 14.50 ».

ALLEGATO 1

**DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
(Nuovo testo C. 2232 Governo)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La IV Commissione Difesa,

esaminato, per le parti di propria competenza, il nuovo testo del disegno di legge di conversione del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, recante Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori;

valutato favorevolmente il disposto, di cui all'articolo 6 del provvedimento, relativo al Piano straordinario di controllo del territorio, finalizzato ad accrescere il grado di tutela della sicurezza della collettività, a fronte dell'allarmante crescita di reati a sfondo sessuale;

preso atto con favore della previsione, di cui all'articolo 6, comma 2, relativamente alla riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009 per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico;

apprezzato che, con riferimento al comma 5, tra le associazioni iscritte nel-

l'elenco, di cui al comma 4, i sindaci si avvalgono, in via prioritaria, di quelle costituite tra gli appartenenti, in congedo, alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e agli altri Corpi dello Stato;

apprezzato inoltre l'inserimento, al medesimo articolo 6, del comma 6-*bis* circa la comunicazione da parte del Governo alle competenti commissioni parlamentari sul decreto del Ministro dell'interno relativo agli ambiti operativi, ai requisiti per l'iscrizione e alle modalità di tenuta degli elenchi delle associazioni tra cittadini non armati, di cui ai commi 3, 4 e 5;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

a) valuti la Commissione di merito, con riferimento al comma 5, l'opportunità di prevedere in via eccezionale il ricorso al coinvolgimento di associazioni di cittadini che non siano appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate e ad altri Corpi dello Stato in congedo.

ALLEGATO 2

**DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori
(Nuovo testo C. 2232 Governo)**

**PROPOSTA ALTERNATIVA DI PARERE
DEL DEPUTATO GAROFANI**

La IV Commissione,

esaminato il provvedimento in titolo, per gli aspetti di specifica competenza, rilevato che:

l'introduzione di norme con le quali si attribuiscono ai privati cittadini compiti, diretti o indiretti, di sicurezza pubblica costituisce una violazione, dell'inderogabile principio del monopolio pubblico dell'uso legittimo della forza, sul quale si fonda lo Stato e, in particolare, lo Stato moderno di diritto;

il contenuto dell'articolo 6 comma 5 prevede un uso improprio di personale delle Forze Armate, ancorché in congedo, nel controllo del territorio, in una condi-

zione di Stato giuridico che lo vincola comunque al rispetto di particolari doveri, incompatibili con la previsione prevista da questa normativa;

il prolungamento del periodo permanenza nei CIE farà aumentare la popolazione da identificare determinando una maggiore richiesta anche di personale militare delle Forze Armate per le attività di vigilanza. Questa attività non rientra nei compiti istituzionali delle Forze Armate ed è quindi chiaro che sottrae personale specializzato ad altre attività principali. In altri termini la lentezza burocratica degli organi preposti alle attività di identificazione si scarica sulle Forze Armate;

esprime parere contrario.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti)* 64

SEDE CONSULTIVA:

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio – Fissazione di un termine per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978)* 79

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 80

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) *(Esame e rinvio)* 81

SEDE CONSULTIVA:

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) *(Seguito dell'esame e rinvio)* 84

AVVERTENZA 84

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Intervengono il Ministro per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali, Luca Zaia e il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 9.20.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 marzo 2009.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (Pdl), *relatore*, avverte che l'Assemblea ha trasmesso gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione al disegno di legge C. 2263-A, di conversione in legge del decreto-legge n. 4 del 2009, recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. In particolare, l'emendamento 6.200 riformula il comma 1-bis dell'articolo 6, prevedendo che, al fine di favorire le misure di accesso al credito, i produttori che hanno acquistato quote latte successivamente al periodo di applicazione del decreto-legge n. 49 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 119 del 2003, possono avvalersi, sino all'emanazione del decreto previsto dall'articolo 1, comma 848, della legge n. 296 del 2006, del Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, come rifinanziato dall'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, in relazione alle effettive esigenze del settore, le relative risorse e le modalità di accesso al predetto Fondo. Al riguardo, ricorda che l'articolo 11 del decreto-legge n. 185 del 2008, ha destinato al Fondo di garanzia di cui all'articolo 15 della legge n. 266 del 1997, le risorse derivanti dalle revoche previste dall'articolo 2, comma 554, della legge n. 244 del 2007, fino al limite massimo di 450 milioni di euro. Successivamente, l'articolo 8, comma 2, del decreto-legge n. 5 del 2009, recante misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, ha rideterminato l'entità delle risorse assegnate al suddetto Fondo di garanzia. Ritiene, quindi, opportuno che il Governo chiarisca se con le risorse previste a legislazione vigente sul suddetto Fondo possa farsi fronte anche agli eventuali oneri derivanti dall'estensione dei soggetti che

possono accedere al Fondo stesso. Ricorda poi che l'emendamento 6-ter.200 della Commissione, riducendo dal 31 dicembre al 30 settembre 2009 la durata dell'agevolazione prevista il comma 1 dell'articolo 6-ter, ridetermina l'onere previsto in 103 milioni di euro. Alla relativa copertura si provvede quanto a 51,5 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse che affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi del comma 343 dell'articolo 1 della legge n. 266 del 2005. Si tratta delle risorse destinate ad alimentare un Fondo per indennizzare i risparmiatori vittime di frodi finanziarie. Tale Fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti. A tale proposito, ricorda che nello stato di previsione dell'entrata è iscritto, nell'ambito della u.p.b. 2.2.1.2, il capitolo 3382, al quale affluiscono le predette risorse. Al riguardo, considerato che il predetto capitolo 3382 è iscritto, nel bilancio per l'anno 2009, solo per memoria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca, al fine di garantire l'allineamento temporale tra il verificarsi degli oneri e le relative risorse utilizzate a copertura, se queste siano già state acquisite all'entrata del bilancio dello Stato, e se possano essere utilizzate allo scopo; quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle residue disponibilità del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione, di cui all'articolo 12 della legge n. 910 del 1966, che a tale fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Al riguardo, richiede al rappresentante del Governo, da un lato, la conferma in merito alla effettiva disponibilità delle predette risorse e, dall'altro, un chiarimento circa l'eventualità che il loro utilizzo possa pregiudicare l'attuazione degli interventi già disposti a valere delle medesime risorse. Infine alla copertura si provvede, per un importo di 41,5 milioni di euro, mediante versamento all'entrata del 51 per cento delle giacenze alla data del 10 marzo 2009, presenti sui conti correnti infruttiferi relativi alla gestione del fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, da parte delle banche presso le quali sono accesi i predetti conti correnti. Al

riguardo rileva la necessità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse di cui si prevede l'utilizzo. Inoltre, appare opportuno acquisire elementi di informazione in merito alle finalità a cui sono destinate a legislazione vigente le risorse medesime.

La proposta emendativa prevede inoltre il reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, per un importo di 51,5 milioni di euro per l'anno 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate. Al riguardo, rileva l'opportunità di acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla disponibilità delle risorse nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate e se il loro utilizzo per le finalità previste dal presente provvedimento possa pregiudicare la realizzazione degli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Sul punto ritiene opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni si sia proceduto ad una riduzione del Fondo per le aree sottoutilizzate di importo pari all'onere stesso, a differenza di quanto previsto negli ultimi provvedimenti che utilizzavano a copertura il medesimo fondo. In considerazione di ciò, quindi, appare opportuno che il Governo chiarisca per quali ragioni non si sia applicato il meccanismo, cosiddetto di « caratura », e se la mancata applicazione del suddetto meccanismo sia dovuta al fatto che la riduzione del Fondo è prevista per l'ultima annualità relativa al triennio in corso; annualità per la quale l'effetto sui tre saldi dovrebbe essere analogo. Ricorda poi che l'emendamento 6-*quater*.200 della Commissione che sostituisce l'articolo 6-*quater* prevedendo il rifinanziamento Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004, e successive modificazioni, nella misura di euro 110 milioni per l'anno 2009. Al relativo onere si provvede, per un importo di 19,9 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, già utilizzate

per la copertura prevista dal comma 1-*bis* dell'articolo 6 che verrebbe riformulato con l'approvazione dell'emendamento 6.200; per un importo di 90,1 milioni di euro, di quota parte dell'entrate derivanti dai cosiddetti conti dormienti. Anche in tale emendamento si prevede il reintegro del Fondo di cui all'articolo 1, comma 343, della legge n. 266 del 2005, per un importo di 91,1 milioni di euro per l'anno 2011, prevedendo che al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate.

Con riferimento all'utilizzo di quest'ultime risorse e alla riduzione del fondo per le aree sottoutilizzate si rinvia alle osservazioni formulate con riferimento all'emendamento 6-*ter*.200;

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che gli emendamenti 6.200, 6-*ter*.200 e 6-*quater*.200 della Commissione risultano provvisti di idonea copertura ed appaiono idonei a superare i profili problematici di carattere finanziario degli articoli 6, 6-*ter* e 6-*quater*. Osserva infatti che le risorse utilizzate a fini di copertura, in particolare per quel che concerne il fondo alimentato dai cosiddetti « conti dormienti » risultano effettivamente disponibili e conferma che l'utilizzo del fondo per le aree sottoutilizzate non necessita della consueta caratura in quanto le risorse del fondo vengono utilizzate dal terzo anno del triennio finanziario in corso. Osserva inoltre che le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare al comma 1 dell'articolo 3, estendendo la rateizzazione dei debiti a tutti i produttori agricoli, è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura; nonché il differimento dei versamenti e degli adempimenti previsti a carico degli acquirenti di quote latte, disposto dal comma 8-*quater* dell'articolo 4, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti. Ancora, la disposizione di cui al comma 1-*ter* dell'articolo 6 contrasta con il decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la materia è riservata alla contrattazione integrativa per il personale civile,

per il personale del comparto sicurezza difesa mediante provvedimenti di recepimento di accordi con le organizzazioni sindacali o i COCER, con possibili effetti emulativi; infine le disposizioni di cui all'articolo 6-quinquies, già abrogate dall'articolo 22 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 per « rilevanti profili di criticità per quanto concerne la copertura finanziaria », determinano minori entrate ed oneri privi di idonea quantificazione e copertura.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, chiede se il fondo di garanzia utilizzato a fini di copertura dall'emendamento 6.200 sia il fondo di garanzia per il credito alle piccole e medie imprese, oggetto di interventi anche nell'ambito del decreto-legge n. 11 del 2009, cosiddetto « decreto-legge incentivi ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS conferma che si tratta del fondo che sarà rifinanziato nell'ambito del decreto-legge incentivi attualmente all'esame delle Commissioni riunite VI e X.

Antonio BORGHESI (IdV) osserva che il Governo dovrebbe affrontare con maggiore serietà i profili attinenti alla copertura finanziaria dei provvedimenti, rilevando come si prosegue nell'utilizzo come bancomat di fondi iscritti nel bilancio dello Stato, attraverso la riduzione degli accantonamenti riferiti dapprima al Fondo per le aree sottoutilizzate e, nei provvedimenti più recenti, ai cosiddetti « conti dormienti ». Rispetto a tale ultima modalità di copertura, ritiene vi sia il rischio che le risorse rivenenti dai « conti dormienti » siano del tutto insufficienti a far fronte ai molteplici utilizzi previsti nei più recenti provvedimenti e sollecita, pertanto, la predisposizione da parte del Governo di una specifica relazione che dia conto analiticamente delle risorse rivenienti dai conti correnti e dai rapporti bancari definiti come dormienti e degli utilizzi previsti a legislazione vigente.

Massimo VANNUCCI (PD) esprime forti perplessità sulle modalità di esame del provvedimento: ricorda infatti che nella giornata di ieri il relatore non si è soffermato sui profili finanziari, poi la Commissione agricoltura ha cambiato alcune disposizioni e ora sembra che ciò sia sufficiente, mentre invece numerosi problemi rimangono aperti. Si sofferma ad esempio sulla questione della rateizzazione dei pagamenti dovuti per la violazione dei quantitativi previsti dalle quote latte, nonché su quella della proroga delle agevolazioni previdenziali che, anche se limitata al 1° luglio 2009, continua a presentare profili problematici di carattere finanziario e sollecita chiarimenti al riguardo. Rileva che questa vicenda conferma come il Governo nutra la pretesa assurda di affrontare la crisi senza affrontare il problema dei saldi e ricorrendo a furbizie.

Maino MARCHI (PD) associandosi alle considerazioni del collega Vannucci, sottolinea come il provvedimento in esame presenti molteplici aspetti problematici di carattere finanziario che, anche a seguito degli emendamenti approvati dal Comitato dei nove della Commissione agricoltura, non trovano adeguata soluzione. Ritiene, in particolare, che debba essere ancora affrontato adeguatamente il fondamentale problema delle modalità di costruzione dei dati tendenziali di finanza pubblica, osservando come i chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo nel corso dell'esame del decreto presso l'altro ramo del Parlamento abbiano evidenziato l'opacità del bilancio dello Stato sul versante dell'entrata e come analoghi problemi potrebbero porsi con riferimento alle modalità di costruzione del bilancio a legislazione vigente sul versante della spesa. Richiamandosi a quanto già osservato nella seduta di ieri, ribadisce l'estrema problematicità sotto il profilo finanziario delle modifiche introdotte al comma 7 dell'articolo 4, che subordinano la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote latte aggiuntive non più al mancato versamento di una sola rata, ma piuttosto al « mancato

reiterato versamento dell'intera rata », rilevando come tale formulazione possa determinare, per la sua equivocità, il rischio di insorgenza di un nuovo contenzioso in materia di quote latte, con conseguenti effetti negativi in materia di entrata. Con riferimento all'emendamento 6.200 della Commissione, sottolinea come il Governo stia smentendo nei fatti gli annunci pubblici del presidente di Confindustria, che, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, aveva garantito lo stanziamento di 1,3 miliardi di euro per il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese. Al momento, tuttavia, nell'ambito del decreto-legge n. 185 del 2008, per queste finalità risultano stanziati solo 450 milioni di euro, che peraltro non costituiscono un immediato sostegno ai piccoli e medi imprenditori in quanto la disposizione prevede una procedura amministrativa tortuose senza neppure indicare l'anno in cui tali risorse si renderanno disponibili. In ogni caso, a seguito dell'approvazione del decreto-legge n. 5 del 2009 tali risorse, già esigue, si sono ridotte rispettivamente a 80,5 milioni di euro e a 95,9 milioni negli anni 2010 e 2012 e, con l'emendamento 6.200 ulteriori risorse, verosimilmente pari ai 45 milioni previsti dal comma 1-bis dell'articolo 6, saranno destinate a misure di accesso al credito in favore degli imprenditori agricoli e, pertanto, le risorse residue sarebbero sostanzialmente azzerate. Osserva, inoltre, come la riformulazione dell'articolo 6-ter contenuta nell'emendamento 6-ter.200, pur facendo ricorso ad una copertura tecnicamente più corretta rispetto a quella prevista nel testo approvato dal Senato, limita la proroga delle agevolazioni previdenziali solo fino al mese di settembre di 2009 e, pertanto, si renderà necessario provvedere ad un nuovo intervento in materia per far fronte alla proroga per l'ultimo trimestre dell'anno. Per quanto attiene, infine, alla riformulazione dell'articolo 6-quater proposta dall'emendamento 6-quater.200 della Commissione, osserva che il Governo aveva indicato come garantire un adeguato finanziamento degli incentivi assicurativi contro le calamità naturali si rendessero

necessari 330 milioni di euro per 2009 e in 230 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 e che, pertanto, lo stanziamento di soli 110 milioni nel 2009 sia assolutamente inadeguato alle esigenze del settore. In ogni caso, sollecita un chiarimento da parte del rappresentante del Governo in ordine all'utilizzo con finalità di copertura delle risorse derivanti dai cosiddetti « conti dormienti », con particolare riferimento alla effettività disponibilità di tali risorse.

Amedeo CICCANTI (UdC), nel richiamare i dubbi sulla compatibilità del provvedimento con la normativa comunitaria, nonché i numerosi profili problematici di carattere finanziario rilevati dalla documentazione predisposta dagli Uffici, avanza la richiesta della predisposizione di una relazione tecnica sull'emendamento 6.200 in modo che le dichiarazioni del rappresentante del Governo, su cui nutre molti dubbi, possano trovare eventualmente conferma.

Pietro FRANZOSO (Pdl) rileva che con questo provvedimento il Fondo per le aree sottoutilizzate diviene un fondo per le aree settentrionali ed esprime forti critiche al riguardo, chiedendo ragguagli sulla quota delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate che effettivamente potranno finanziare le aree depresse.

Antonio MISIANI (PD), nel condividere le perplessità dei colleghi sugli emendamenti 6-ter.200 e 6-quater.600, anche se le soluzioni appaiono comunque più decenti del testo inviato dalla Commissione di merito, ricorda che le risorse dei cosiddetti « conti dormienti » sono preordinate all'indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie, questione peraltro di stretta attualità nella situazione di crisi finanziaria e economica. Deplora anche l'utilizzo reiterato del Fondo per le aree sottoutilizzate come una sorta di bancomat per un importo complessivo di 16,6 milioni di euro nel corso della legislatura. Chiede peraltro elementi su quante delle risorse stanziato dal provvedimento andranno a

finanziarie le aree sottoutilizzate e quanta ad altre aree del Paese.

Cesare MARINI (PD), richiamando le considerazioni dei colleghi che lo hanno preceduto, sottolinea come la disciplina degli interventi in favore delle aree sottoutilizzate, in vigore ormai da circa quindici anni, sia stata sottoposta a numerosi interventi normativi che, distogliendo risorse dal Fondo per le aree sottoutilizzate, le hanno destinate alle più disparate finalità. Ritiene si tratti di un'operazione che stravolge i dati di bilancio e ridisegna l'impostazione complessiva della politica economica del nostro Paese, distogliendo risorse dalle aree sottoutilizzate per destinarle a nuovi interventi. Alla luce di tale situazione, ritiene necessario che il Governo chiarisca quante delle risorse inizialmente destinate al Fondo per le aree sottoutilizzate siano ancora utilizzabili, in quanto, dopo l'ultima delibera del CIPE, ha drasticamente ridotto le disponibilità del Fondo. Con riferimento all'utilizzo delle risorse derivanti dai cosiddetti « conti dormienti », ritiene che, pur nell'attuale situazione di crisi del sistema bancario, dovrebbe valutarsi la possibilità di un ampliamento della fattispecie considerate dalla disposizione della legge finanziaria per il 2006. In ogni caso, al di là dei profili attinenti alla copertura del provvedimento, con particolare riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, sottolinea come si renda necessario garantire adeguate risorse al sostegno al sistema agricolo attraverso interventi adeguati in materia di agevolazioni previdenziali e di incentivi assicurativi, anche tenuto conto che nei precedenti provvedimenti esaminati sono già stati previste misure in favore del sistema bancario, delle piccole e medie imprese e del settore automobilistico.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, ricorda che nella giornata di ieri si è soffermato su quelli che ritiene punti centrali del provvedimento, cioè la soluzione individuata per il problema delle quote latte, le agevolazioni

previdenziali e l'incremento del fondo di solidarietà nazionale, rinviando per una compiuta analisi di tutti i profili finanziari del provvedimento alla documentazione predisposta dagli uffici. Al riguardo, rileva che tale atteggiamento non derivava certo da una sottovalutazione dei problemi finanziari del provvedimento ma, al contrario, da una presa d'atto che, dal punto di vista finanziario, il provvedimento non risultava sostenibile e si imponeva pertanto l'esigenza di un rinvio in attesa che la Commissione di merito presentasse i necessari emendamenti volti a modificare la copertura di alcune importanti disposizioni.

Nell'esprimere poi apprezzamento per l'attenzione che alcuni colleghi, ed in particolare il collega Marini, hanno riservato ai problemi del settore agricolo, segnala, in risposta alle osservazioni del collega Vannucci, che dal prolungamento dei tempi della rateizzazione dovrebbero derivare effetti benefici per la finanza pubblica, in quanto si metteranno molte imprese nelle condizioni di pagare i debiti dovuti. Analogamente, anche il prolungamento delle agevolazioni previdenziali risulta idoneo a risolvere il grave problema del settore, con effetti finanziari positivi.

Con riferimento agli altri emendamenti trasmessi dall'Assemblea e contenuti nel fascicolo n. 1, rileva che alcune proposte presentano evidenti profili problematici per quel che attiene la quantificazione ovvero la copertura degli oneri. Segnala l'emendamento 1.81, che prevede, tra le altre cose, che, in deroga con la disposizione dell'articolo 5 del decreto-legge n. 49 del 2003, gli acquirenti non effettuano la trattenuta ed il versamento mensile all'AGEA del prelievo corrispondente ai quantitativi di latte relativi al periodo 2007-2008. Ricorda ancora l'emendamento 1.40, che prevede che i giovani imprenditori che avviano aziende agricole ubicate nei comuni montani sono esclusi, a determinate condizioni, dal regime comunitario delle quote latte. Al riguardo, richiede l'avviso del Governo con riferimento agli effetti finanziari della proposta emendativa, anche in relazione ad eventuali in-

compatibilità della disposizione con la normativa comunitaria. Ricorda ancora gli emendamenti 1.78 e 1.79, che prevedono rispettivamente che gli acquirenti non effettuino la trattenuta ed il versamento mensile all'AGEA del prelievo corrispondente ai quantitativi di latte di cui all'articolo 9 comma 4-ter, del decreto-legge n. 49 del 2003, ovvero la effettuino nella misura del 5 per cento. Ricorda ancora l'emendamento 6.67, che modifica il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 100 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 50 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 50 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Segnala ancora gli emendamenti 6.64 e 6.66, che modificano il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 40 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Per gli stessi interventi viene inoltre assegnata una ulteriore somma di 60 milioni di euro per gli anni 2010 e 2011 al cui onere di provvede

mediante riduzione lineare degli accantonamenti di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'emendamento 6.68, che modifica il comma 1-bis dell'articolo, assegnando la somma di 60 milioni di euro per l'anno 2009 a favore dei produttori che hanno acquistato quote latte. Almeno l'80 per cento di tali risorse deve essere utilizzata per il pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al relativo onere, per un importo pari a 20 milioni di euro, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, e per i restanti 40 milioni a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo, rileva che sia l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, recante l'attuazione dei piani nazionali di settore, compreso quello forestale, sia il Fondo per interventi strutturali di politica economica, non recano le necessarie disponibilità. Ricorda ancora l'emendamento 6.62, che incrementa l'ammontare delle risorse di cui al comma 1-bis, da 45 a 100 milioni di euro ponendo i relativi oneri a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Al riguardo rileva che il Fondo per interventi strutturali di politica economica non reca le necessarie disponibilità.

Con riferimento ad ulteriori proposte emendative, ritiene opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine alle conseguenze finanziarie. Richiama in particolare l'articolo aggiuntivo 1.060, che prevede che a decorrere dal 15 dicembre 2009 ogni affitto e compravendita di sole quote latte tra privati è sospeso e che ogni transazione successiva

a tale data sia gestita tramite l'AGEA. Al riguardo, chiede di acquisire chiarimenti da parte del Governo in ordine all'eventualità che l'articolo aggiuntivo determini maggiori oneri di funzionamento per l'AGEA. Richiama ancora l'emendamento 2.4, che prevede che i debiti dei produttori agricoli diversi da quelli derivanti da prelievo latte sono accertati in contraddittorio e secondo le disposizioni e le procedure previste in materia di sanzioni amministrative dalla legge n. 689 del 1981. Segnala ancora l'emendamento 2.3, che limita ai soli debiti derivanti dal prelievo latte le disposizioni del comma 4 dell'articolo 2, che equipara all'iscrizione al ruolo l'iscrizione del debito nel Registro nazionale dei debiti. Segnala ancora l'emendamento 3.4 e 3.63, che modificano l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di rateizzazione dei debiti in materia di prelievo latte contenute nell'articolo 3, facendo riferimento rispettivamente ai prelievi supplementari dovuti dal 1995/1996 al 2008/2009 ovvero 2007/2008; l'emendamento 3.62, che prevede che la rateizzazione dei debiti sia effettuata a rate annuali che tengono conto delle variazioni dei tassi di interesse; gli emendamenti 3.10, 3.2 e 3.3, che prevedono che per la rateizzazione dei debiti si applichi, in luogo del tasso di riferimento individuato dal decreto-legge in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 e successivi aggiornamenti, il tasso Euribor a tre mesi, che al 23 marzo 2009 ammontava a 1,56 punti percentuali. Con riferimento a tale emendamento, chiede di acquisire chiarimenti dal Governo in ordine agli effetti finanziari delle proposte emendative anche in relazione a eventuali profili di non conformità alla normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Richiama ancora l'emendamento 3.60 che, ripristinando il comma 4 del testo iniziale del decreto-legge, prevede che per la rateizzazione dei debiti fino al 31 dicembre 2012 si applichi, in luogo del tasso di riferimento individuato dal decreto-legge in conformità con la Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione e successivi aggiornamenti, quello previsto dal pa-

ragrafo 4.4.2 della Comunicazione 2009/C 16/01. L'applicazione di tale parametro era stato definito dal Governo una disposizione «di maggior favore» rispetto ai criteri generali di cui al comma 3 e, pertanto, anche alla luce della sua soppressione il Governo aveva espresso un avviso favorevole alle modifiche introdotte al comma 3. Ricorda ancora l'emendamento 4.24, che modifica da 45 a 60 giorni il termine entro il quale l'Agea provvede ad intimare a ciascun debitore il versamento delle somme esigibili ai sensi dell'articolo 4. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla dilazione del termine previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari, in termini di cassa, negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora gli emendamenti 4.35, 4.4, 4.12 e 4.68, che modificano il comma 1 prevedendo che le disposizioni per la rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte di cui all'articolo 4, si applichino dalla campagna 1995/1996 alla campagna 2007/2008. Al riguardo, dal momento che la norma non chiarisce a quali campagne si applichino le disposizioni di cui all'articolo 4, appare opportuno che il Governo chiarisca se dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora l'emendamento 4.74, che prevede che la decadenza delle procedure esecutive già iniziate e della compensazione degli aiuti comunitari e nazionali avvenga all'atto della presentazione della domanda di rateizzazione. Al riguardo, anche in considerazione del fatto che, ad esempio con riferimento alle procedure di recupero forzoso, la sospensione delle stesse è prevista all'atto di accettazione della rateizzazione, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa possa determinare un allentamento dei vincoli e delle procedure previste dal decreto per il recupero delle somme suscettibile di determinare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda poi l'emendamento 4.19, che sopprime il comma 2-bis dell'articolo 4, il quale prevede che in caso di accettazione della domanda di rateizzazione i

produttori devono rinunciare ad ogni azione giudiziaria. Al riguardo, anche in considerazione di quanto emerso durante l'esame presso il Senato della Repubblica, ritiene che dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. A tale proposito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Ricorda ancora l'emendamento 4.20, che modifica da 3 a 5 mesi il termine entro il quale il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 5 provvede all'accoglimento delle domande di rateizzazione. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla dilazione del termine previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari, in termini di cassa, negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda che l'emendamento 4.83, che prevede che per il periodo 2009-2010, la revoca dovrà essere comunicata entro il 31 gennaio 2010. Al riguardo, tenuto conto che il decreto-legge stabilisce, con riferimento al periodo 2009-2010, solo il termine per l'assegnazione delle quote che è fissato al 15 aprile 2009, ritiene necessario che il Governo chiarisca se dall'attuazione della proposta emendativa possano derivare effetti negativi a carico della finanza pubblica. Ricorda ancora gli emendamenti 4.21 e 4.76, che, rispettivamente, sopprimono il comma 6-bis dell'articolo 4 che dispone che le provvidenze e gli aiuti agricoli comunitari, connessi e cofinanziati, nonché le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori che hanno richiesto la rateizzazione sono recuperati per compensazione fino alla concorrenza dell'importo della prima rata o prevedono che le suddette provvidenze non siano recuperati a compensazione, ma siano immediatamente liquidate. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione e dalla modifica del comma 6-bis previsto dalle proposte emendative possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala ancora gli emendamenti 4.9, 4.13 e 4.29, che prevedono che le provvidenze e gli aiuti agricoli nazionali spettanti ai produttori siano uti-

lizzati a scalare per i versamenti delle singole rate. Al riguardo, ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo sulle conseguenze finanziarie degli emendamenti con particolare riferimento agli effetti di cassa. Segnala ancora l'emendamento 4.84, che sopprime il comma 7, il quale prevede che il mancato reiterato versamento dell'intera rata comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione e dalle quote di cui l'interessato sia titolare assegnate ai sensi dell'articolo 10-bis, comma 4, lettera b), del decreto-legge n. 49 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dalla soppressione del comma 7 previsto dalla proposta emendativa possano derivare effetti finanziari negativi a carico della finanza pubblica. Segnala poi l'emendamento 6.3, che prevede che le risorse ulteriori rispetto a quelle destinate all'estinzione delle anticipazioni di tesoreria in favore dell'AGEA, sono destinate, per un importo di 500 milioni di euro, anche per l'attuazione di misure in favore dei produttori che hanno acquistato quote anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Inoltre viene disposta un ulteriore incremento delle risorse a favore dei predetti produttori, per un importo di 300 milioni di euro per l'anno 2009, al cui onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alla possibilità di utilizzare 500 milioni di euro per le misure a favore dei produttori che hanno acquistato quote prima dell'entrata in vigore del presente decreto e alla sostenibilità del taglio lineare in tabella C senza pregiudicare la funzionalità della medesima tabella C. Segnala poi gli emendamenti 6.65 e 6.8, che modificano il comma 1-bis dell'articolo, prevedendo che l'importo di 45 milioni di euro per l'anno 2009 ivi previsto sia destinato per almeno l'80 per cento al pagamento degli interessi sui finanziamenti rivolti alle operazioni di ristrutturazione del debito e a investimenti. Al

riguardo, osserva che sulla copertura degli interventi di cui all'articolo 6, comma 1-bis, la Commissione bilancio ha richiesto chiarimenti al Governo. Segnala ancora gli emendamenti 6.4, 6.5, 6.6 e 6.9, che incrementano l'importo di cui al comma 1-bis da 45 milioni di euro a rispettivamente 250, 200, 150 e 100 milioni di euro. Alla copertura del maggior onere rispettivamente di 205, 155, 105 e 55 milioni di euro si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti iscritti nei capitoli di bilancio per il 2009 recanti trasferimenti alle imprese, i quali affluiscono al Fondo per interventi strutturali di politica economica, che è conseguentemente ridotto in misura corrispondente. Al riguardo ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura indicata. Segnala ancora l'emendamento 6.22, che incrementa da 45 milioni di euro a 200 milioni di euro le risorse di cui al comma 1-bis, prevedendo conseguentemente la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni – per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo n. 87 del 1992 – dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura individuata dalla proposta emendativa. Segnala ancora l'emendamento 6-ter.1, che sostituisce l'articolo 6-ter, prevedendo che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applichino le agevolazioni contributive di cui all'articolo 9, commi 5, 5-bis e 5-ter, della legge n. 67 del 1988. Conseguentemente viene disposta la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni – per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, rileva che la pro-

posta emendativa non reca una quantificazione dell'onere derivante dalla proroga delle agevolazioni. Si richiede pertanto l'avviso del Governo in merito alla predetta quantificazione e alla idoneità della copertura individuata. Segnala ancora l'articolo aggiuntivo 6-ter.014, che dispone il rifinanziamento, per 43 milioni di euro per l'anno 2009, del Fondo bieticolo-saccarifero. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla sostenibilità della riduzione lineare della tabella C. Rileva poi che l'articolo aggiuntivo 6-ter.04, che eleva dal 30 per cento al 40 per cento il limite delle deducibilità sugli interessi passivi, di cui all'articolo 96 del testo unico delle imposte dei redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, per determinate imprese che effettuano la stagionatura di lungo periodo e per le imprese con credito strutturale IVA a seguito di acquisto di prodotti agricoli compresi nel regime speciale di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972. Al relativo onere, nel limite di spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2010 e a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 si provvede mediante corrispondente riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla quantificazione dell'onere e alla sostenibilità della riduzione lineare della tabella C. Ricorda ancora l'articolo aggiuntivo 6-ter.012, che reca alcune modifiche all'articolo 30, comma 4, del decreto-legge n. 159 del 2007, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 222 del 2007, in materia di commissariamento della Fondazione Ordine Mauriziano, riconoscendo ai conduttori di terreni agricoli il diritto di prelazione e di riscatto agrari e prevedendo l'intervento dell'ISMEA, nell'ambito di aiuti di cui alla decisione della Commissione europea del 5 giugno 2001,

SG(2001)D/288933, a favore dei predetti conduttori. Al riguardo ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle conseguenze finanziarie derivanti dalla proposta emendativa. Ricorda poi l'emendamento 6-*quater*.013, che modifica il comma 1 dell'articolo 6-*quater*, prevedendo che la dotazione del fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi è stabilita in 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011. Viene modificata anche la copertura finanziaria prevedendo la riduzione dallo 0,30 per cento allo 0,25 per cento, del limite di deducibilità delle svalutazioni – per gli enti creditizi e finanziari di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 – dei crediti risultanti in bilancio, per l'importo non coperto da garanzia assicurativa, che derivano dalle operazioni di erogazione del credito alla clientela. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla idoneità della copertura prevista dalla proposta emendativa.

Infine, con riferimento alle proposte emendative che modificano i criteri per l'assegnazione delle nuove quote latte, vale a dire gli emendamenti 1.60, 1.76, 1.13, 1.6, 1.37, 1.64, 1.87, 1.10, 1.26, 1.36, 1.80, 1.67, 1.86, 1.88, 1.9, 1.27, 1.33, 1.66, 1.4, 1.3 e 1.15, rileva che gli stessi, pur non presentando evidenti profili problematici di carattere finanziario, intervengono su una disciplina che, in base alle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo nel corso dell'esame al Senato, risulta volta a garantire che la produzione italiana non torni a superare la quota nazionale attribuita a livello comunitario e quindi ad evitare future procedure di infrazione contro l'Italia. Ritiene pertanto opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche proposte dagli emendamenti risultano idonee a consentire comunque il conseguimento di tale finalità e, di conseguenza, la riduzione del fenomeno del prelievo supplementare.

Il Ministro Luca ZAIA pur comprendendo le preoccupazioni manifestate con riferimento alla nuova formulazione del-

l'articolo 4, comma 7, osserva che la modifica introdotta nel corso dell'esame presso la Camera introduce una formulazione analoga a quella prevista a legislazione vigente in diverse disposizioni del decreto-legge n. 49 del 2003. Con riferimento alle osservazioni riferite alla rateizzazione prevista dall'articolo 3 del provvedimento, fa presente che le modalità di rateizzazione ivi previste rappresentano il frutto di un accordo informale raggiunto con la Commissione europea, che ha contribuito alla stesura delle disposizioni relative al tasso di interesse da applicare alla rateizzazione che, risultando particolarmente oneroso, reclude che si sia in presenza di aiuti di Stato. A tale riguardo, ricorda comunque che la normativa previgente consentiva una rateizzazione dei debiti senza interessi. Per quanto attiene, poi, alla riformulazione dell'articolo 6-*quater*, che prevede un rifinanziamento del Fondo di solidarietà nazionale per soli 110 milioni di euro, segnala che tale nuova dotazione – unitamente ai 66 milioni di euro già stanziati nell'ambito del decreto-legge n. 171 del 2008 – si rende necessaria essenzialmente per coprire i fabbisogni di spesa dell'esercizio 2008 e solo 20 milioni saranno destinati all'esercizio in corso. Con riferimento alle disposizioni in materia di agevolazioni previdenziali contenute nell'articolo 6-*ter*, interamente sostituito dall'emendamento 6-*ter*.200, segnala che la proroga delle agevolazioni fino al 30 settembre 2009 rappresenta comunque un risultato importante nell'attuale quadro delle disponibilità finanziarie. Richiamando le osservazioni del deputato Cesare Marini, sottolinea come il Governo stia dedicando particolare attenzione al settore dell'agricoltura, che è stato l'unico comparto che nell'attuale situazione di crisi economica e finanziaria interessato da uno specifico provvedimento recante incentivi e misure di sostegno. In conclusione, ritiene sia necessario precisare che il provvedimento in esame non intende, come in alcuni casi è stato sostenuto, sanare abusi e violazioni pregresse, ma è volto a rendere finalmente effettivo l'incasso delle somme dovute da parte degli allevatori.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS ribadisce che la riscossione dei crediti oggetto di rateizzazione non sono stati finora per motivi prudenziali nei tendenziali, mentre le modifiche introdotte adesso dal provvedimento, dando maggiori garanzie in ordine alla loro riscossione, consentiranno di includerle nei tendenziali per il futuro. Per quanto concerne le disponibilità derivanti dai « conti dormienti », rileva che le procedure di rendicontazione delle risorse affluite sono ancora in corso e pertanto non risulterebbe esauriente in questa fase la predisposizione di una relazione sulle disponibilità del fondo. Ricorda infine che la sottrazione delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate, nonostante i principi della legislazione in materia di politica di sostegno regionale, può trovare una giustificazione alla luce di situazione di crisi economica, che impone di riconsiderare le priorità individuate al momento della dotazione del fondo per le aree sottoutilizzate.

Con riferimento agli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, rileva che tutte le proposte emendative richiamate dal relatore appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di quantificazione e di copertura ed esprime pertanto parere contrario. In particolare, anche gli emendamenti 1.60, 1.76, 1.13, 1.6, 1.37, 1.64, 1.87, 1.10, 1.26, 1.36, 1.80, 1.67, 1.86, 1.88, 1.9, 1.27, 1.33, 1.66, 1.4, 1.3 e 1.15, da ultimo richiamati dal relatore, pur non avendo diretti effetti finanziari negativi, modificano l'ordine di priorità nella ripartizione dell'importo aggiuntivo delle quote latte, e pertanto possono pregiudicare l'idoneità della disposizione ad evitare in futuro ulteriori sforamenti delle quote latte, che esporrebbero l'Italia a procedure di infrazione in sede comunitaria, con conseguenze finanziarie negative.

Bruno TABACCI (UdC), nel segnalare che in questa sede non intende entrare nel merito del provvedimento, sul quale si riserva di intervenire nel corso dell'esame in Assemblea, si sofferma sulle modalità di copertura utilizzate dal provvedimento, sottolineando come i « conti dormienti » si

siano « svegliati » attraverso i continui utilizzi nei recenti provvedimenti. Segnala, infatti, l'estrema inopportunità di utilizzare le risorse rivenienti dai cosiddetti « conti dormienti », che attualmente sono destinate ai risparmiatori danneggiati dal crack Parmalat, dal default dei titoli obbligazionari della Repubblica argentina e dalla crisi Alitalia, i quali ricorrentemente fanno appello ai parlamentari per chiedere interventi a tutela dei propri diritti. L'utilizzo di queste risorse rischia, quindi, di rappresentare una coperta troppo corta per coprire una platea di beneficiari in costante accrescimento e ritiene, pertanto, debba evitarsi una clamorosa presa in giro a danno dei risparmiatori già vittime dell'attuale crisi finanziaria. Esprime una valutazione critica anche sull'utilizzo delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, che strutturalmente indebolisce l'intervento dello Stato a tutela delle zone meno sviluppate del Paese.

Renato CAMBURSANO (IdV) rileva che, se sicuramente le modalità di copertura individuate dagli emendamenti della Commissione da ultimo trasmessi dall'Assemblea appaiono più corrette, in considerazione dei macroscopici profili problematici di carattere finanziario che presenta il testo del provvedimento, rimangono comunque aperti seri problemi, rispetto ai quali non risultano certo sufficienti i chiarimenti del rappresentante del Governo. In particolare, ricorda che la rateizzazione prevista dal provvedimento, a cui non è in linea di principio contrario, potrebbe comportare problemi di copertura in particolare nel medio periodo. Con riferimento al reintegro del fondo di solidarietà nazionale, rileva che le dichiarazioni del relatore in ordine al fatto che ulteriori risorse dovranno essere individuate dovrebbe indurre la Commissione bilancio a non esprimere il parere poiché ciò implicitamente conferma che allo stato non sussiste la copertura necessaria per le esigenze del fondo. Per quanto concerne poi l'utilizzo del fondo alimentato dai conti dormienti, invita a non sottrarre risorse per una finalità importante quale il

risarcimento delle vittime delle frodi finanziarie per sostenere, tra gli altri, anche gli operatori del settore agricolo che in passato hanno violato le regole.

Alla luce di tali elementi ritiene, conclusivamente, che il provvedimento non rispetti l'articolo 81 della Costituzione, ed invita ad una riflessione su tale aspetto, soprattutto alla luce della situazione del debito pubblico che va peggiorando.

Maino MARCHI (PD) anche alla luce delle valutazioni espresse dal relatore e dal rappresentante del Governo sulle proposte emendative riferite all'articolo 1, preannuncia che il proprio gruppo non potrà che esprimere un voto contrario sulla proposta di parere che sarà formulata. A titolo di esempio, segnala infatti che il rappresentante del governo ha espresso un avviso contrario su emendamenti volti ad escludere che nell'assegnazione dei nuovi quantitativi di latte attribuiti a livello comunitario siano privilegiate aziende che abbiano registrato una produzione in esubero rispetto alla quota posseduta. Ritiene, infatti, che il Governo non abbia fornito alcun chiarimento in ordine alla mancata inclusione nei dati tendenziali di entrata delle somme dovute dai produttori di latte, sottolineando come probabilmente tale mancata previsione sia da attribuire anche alla presenza nell'ambito della maggioranza di governo di forze politiche fortemente legate a tali interessi. Altri chiarimenti forniti dal Governo appaiono, a suo giudizio, sostanzialmente tautologici. Con riferimento alla nuova formulazione dell'articolo 4, comma 7, il Ministro Zaia si è infatti limitato ad assicurare che essa non determinerà l'insorgere di nuovi contenziosi, senza tuttavia motivare adeguatamente le ragioni di tale aprioristica convinzione. Per quanto attiene alla nuova formulazione dell'articolo 6-*quater*, pur concordando sull'esigenza di coprire i fabbisogni di spesa relativi all'anno 2008, ritiene che non si possa continuare a scaricare le responsabilità dell'attuale situazione sul precedente Governo, tenuto conto che l'attuale esecutivo ha avuto a disposizione oltre sei mesi per

intervenire nel corso del 2008 e avrebbe potuto stanziare adeguate risorse nell'ambito della manovra finanziaria per il 2009. Nel richiamare quanto evidenziato dal Ministro Zaia, dichiara di prendere atto del fatto che l'agricoltura è l'unico settore produttivo ad avere beneficiato, osservando tuttavia che norme contenute nel decreto-legge n. 171 del 2008 sono state oggetto di immediata abrogazione da parte del decreto «milleproroghe» e che ora sono riproposte nell'articolo 6-*quiquies* del decreto in esame e che, pertanto, il Governo dovrebbe chiarire quali siano le sue reali intenzioni in materia.

Giuseppe Francesco Maria MARNELLO (Pdl), *relatore*, alla luce degli elementi emersi nel corso dell'esame, formula la seguente proposta di parere:

«La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 2263-A, di conversione del decreto-legge n. 4 del 2009, recante Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario;

preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

le modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare al comma 1 dell'articolo 3, estendendo la rateizzazione dei debiti a tutti i produttori agricoli è suscettibile di determinare minori entrate prive di quantificazione e copertura;

il differimento dei versamenti e degli adempimenti previsti a carico degli acquirenti di quote latte, disposto dal comma 8-*quater* dell'articolo 4, è suscettibile di determinare oneri non quantificati e non coperti;

le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 1-bis, comportano oneri privi di idonea copertura in quanto l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1084, della legge n. 296 del 2006, non reca le necessarie risorse ai fini dell'integrale copertura dell'onere di 20 milioni di euro posto a suo carico;

la disposizione di cui al comma 1-ter dell'articolo 6 contrasta con il decreto legislativo n. 165 del 2001 in quanto la materia è riservata alla contrattazione integrativa per il personale civile, per il personale del comparto sicurezza difesa mediante provvedimenti di recepimento di accordi con le organizzazioni sindacali o i COCER, con possibili effetti emulativi;

l'articolo 6-ter reca una copertura inidonea sia in relazione all'utilizzo della tabella C – potendo tale utilizzo comprometterne la funzionalità in relazione ai trattamenti stipendiali del personale dipendente degli organismi inseriti nella medesima tabella – sia con riferimento alla riduzione lineare degli stanziamenti di bilancio, essendo tale modalità di copertura indeterminata e carente sotto il profilo quantitativo, non potendosi operare riduzioni con riferimento ad oneri inderogabili di natura obbligatoria, e qualitativo, in quanto la riduzione degli stanziamenti per acquisto di beni e servizi e di quelli relativi ai trasferimenti alle imprese fa emergere altri debiti per forniture o contratti in essere;

la copertura finanziaria recata dall'articolo 6-quater non appare sostenibile in quanto suscettibile di compromettere la funzionalità degli interventi finanziati a valere sulla tabella C;

le disposizioni di cui all'articolo 6-quinquies, già abrogate dall'articolo 22 del decreto-legge n. 207 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 14 del 2009 per « rilevanti profili di criticità per quanto concerne la copertura finanziaria », determinano minori entrate ed oneri privi di idonea quantificazione e copertura;

preso atto che gli emendamenti 6.200, 6-ter.200 e 6-quater.200 della Commissione trasmessi dall'Assemblea appaiono idonei a superare i profili problematici di carattere finanziario delle disposizioni recate dagli articoli 6, comma 1-bis, 6-ter e 6-quater;

nel presupposto che l'AGEA possa far fronte nell'ambito delle ordinarie risorse

di bilancio sia agli ulteriori compiti ad essa assegnati dall'articolo 1-bis sia all'eventuale ulteriore rinnovo degli incarichi dirigenziali dell'AGEA relativi a contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 4, commi 8-bis e 8-ter;

esprime

sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:

All'articolo 3, sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Al fine di consolidare la vitalità economica a lungo termine delle imprese, accelerare le procedure di recupero obbligatorio degli importi del prelievo latte dovuti dai produttori e deflazionare il relativo contenzioso, il produttore agricolo, che vi abbia interesse, può richiedere la rateizzazione dei debiti iscritti nel Registro nazionale di cui all'articolo 2 derivanti dai mancati pagamenti del prelievo latte per i quali si sia realizzato l'addebito al bilancio nazionale da parte della Commissione europea. »;

All'articolo 4, sopprimere il comma 8-quater;

Sia approvato l'emendamento 6.200 della Commissione;

Sia approvato l'emendamento 6-ter.200 della Commissione;

Sia approvato l'emendamento 6-quater.200 della Commissione;

Sopprimere l'articolo 6-quinquies;

e con la seguente ulteriore condizione:

All'articolo 6, sopprimere il comma 1-ter;

sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli emendamenti 1.3, 1.4, 1.6, 1.9, 1.10, 1.13, 1.15, 1.26, 1.27, 1.33, 1.36, 1.37, 1.40, 1.60, 1.64, 1.66, 1.67, 1.76, 1.78, 1.79, 1.80, 1.81, 1.86, 1.87, 1.88, 2.3, 2.4, 3.2, 3.3, 3.4, 3.10, 3.60, 3.62, 3.63, 4.4, 4.9, 4.12, 4.13, 4.19, 4.20, 4.21, 4.24, 4.29, 4.35, 4.68, 4.74, 4.76, 4.83, 4.84, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.8, 6.9, 6.22, 6.62, 6.64, 6.65, 6.66, 6.67, 6.68, 6-ter.1, 6-*quater*.13 e sugli articoli aggiuntivi 1.060, 6-ter.04, 6-ter.012, 6-ter.014, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti. ».

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene opportuno che il parere venga integrato nel senso di specificare meglio il contenuto del comma 7 dell'articolo 4, che attualmente prevede la decadenza dal beneficio della rateizzazione solo in caso di « mancato reiterato versamento dell'intera rata ». Ritiene infatti che dovrebbe essere precisato dopo il mancato pagamento di quante rate si verifichi la decadenza.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS osserva che il riferimento alla reiterazione del mancato versamento dovrebbe consentire la decadenza dalla rateizzazione e dalle quote aggiuntive qualora non vengano versate due delle rate dovute.

Il Ministro Luca ZAIA ribadisce che nel decreto-legge n. 49 del 2003 la revoca dei benefici era stabilita in conseguenza di « ripetute violazioni » e ritiene sia opportuno, anche al fine di non determinare l'insorgenza di problemi applicativi, non modificare tale formulazione.

Pietro FRANZOSO (Pdl), intervenendo per dichiarazione di voto, ribadisce la richiesta di definire le aree che benefice-

ranno delle risorse del provvedimento; contesta poi la sottrazione delle risorse al fondo per la meccanizzazione in agricoltura nel momento in cui le aziende agricole sono escluse dagli incentivi per le auto. Ribadisce anche la sua critica all'utilizzo per finalità di copertura delle risorse del Fondo per le aree sottoutilizzate, rilevando che le sue riserve sul punto sono aumentate dopo le dichiarazioni del rappresentante del Governo che ha in sostanza giudicato superate, alla luce dell'attuale situazione di crisi economica, le finalità originarie per le quali il Fondo era stato istituito. Alla luce di tali elementi, annuncia pertanto la propria astensione sul provvedimento.

Amedeo CICCANTI (UdC), richiamando le osservazioni del collega Tabacci, dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Sottolinea, in particolare, come non sia possibile esprimere una valutazione positiva su tale proposta di parere, in assenza di una relazione debitamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato che dia conto delle risorse disponibili nell'ambito del Fondo per le aree sottoutilizzate e di quelle provenienti dai cosiddetti « conti dormienti » e che confermi che non siamo in presenza di coperture finanziarie fittizie.

Massimo BITONCI (LNP) dà atto al governo e al Ministro Zaia di aver individuato una soluzione all'annoso problema delle quote latte e annuncia pertanto il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere.

Massimo VANNUCCI (PD) anche alla luce della mancata disponibilità del relatore e del rappresentante del Governo a rivedere la formulazione del comma 7 dell'articolo 4, dichiara a nome del proprio gruppo il voto contrario sulla proposta di parere formulata dal relatore. Ribadisce, in particolare, come sia particolarmente grave che il Governo non abbia scontato nei dati tendenziali delle entrate gli importi dovuti dai produttori di latte,

falsando così il quadro complessivo delle risorse disponibili a legislazioni vigenti. Nell'associarsi alle osservazioni dei colleghi Marchi e Misiani, rileva come la copertura individuata per diverse disposizioni del provvedimento in esame sia estremamente aleatoria, specialmente laddove si prevede il ricorso alle risorse rivenienti dai « conti dormienti ». Sottolinea, conclusivamente, come anche in questo provvedimento, come in molti di quelli da ultimo esaminati dalla Commissione bilancio, non si sia voluto operare in modo trasparente sui saldi di bilancio, eventualmente prevedendo un piano di rientro dal maggior deficit, ma si è preferito fare ricorso a coperture ipotetiche e inappropriate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, pone quindi in votazione la proposta di parere del relatore.

La Commissione approva la proposta di parere.

La seduta termina alle 10.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009 — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna.

Testo base C. 63 e C. 177.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio — Fissazione di un termine per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 26 febbraio 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che sul provvedimento era stata richiesta la predisposizione di una relazione tecnica.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS rileva che la predisposizione della relazione tecnica risulta assai difficoltosa in quanto gli effetti finanziari derivanti dal provvedimento, che, comunque, non potranno determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né modifiche ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, solo successivamente all'entrata in vigore del provvedimento. Analogamente non risultano allo stato acquisiti elementi in ordine alle eventuali conseguenze finanziarie dalla revisione delle circoscrizioni elettorali nonché alle spese di funzionamento e di missione del Commissario.

Rolando NANNICINI (PD) rileva la necessità di dare seguito alla volontà degli elettori espressa con il referendum. In proposito, ritiene che sia possibile conoscere il concorso della regione Marche e della provincia di Urbino alle opere pubbliche e di investimento realizzate, così come agli oneri derivanti dalla revisione delle circoscrizioni elettorali e per il funzionamento della Commissione. Alla luce di tali elementi, ritiene estremamente carente l'istruttoria compiuta dal Governo sul provvedimento.

Massimo POLLEDRI (LNP) sottolinea la necessità di contemperare le esigenze di rispetto dei vincoli di finanza pubblica con quelli di garantire ai territori la libertà di scelta in ordine alla loro collocazione nell'ambito di una o un'altra regione. In questa ottica ricorda come i confini regionali siano stati disegnati nella nostra Costituzione a partire da quelli elaborati nell'Ottocento dai Maestri con finalità esclusivamente statistiche, senza tenere conto delle peculiarità storiche e culturali dei territori. Ritiene, pertanto, necessario

che il Governo predisponga celermente la relazione tecnica sul provvedimento in esame al fine di consentire la prosecuzione del suo *iter* parlamentare.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ricorda che l'avvio della discussione del provvedimento in Assemblea è previsto per il prossimo 30 marzo. Ritiene pertanto che, pur in assenza di precedenti al riguardo, la Commissione possa deliberare, in analogia a quanto previsto dall'articolo 79, comma 6, del Regolamento per le Commissioni permanenti competenti in sede referente, un termine per la predisposizione della relazione tecnica. Propone pertanto di richiedere la predisposizione della relazione tecnica entro il termine del 30 marzo.

La Commissione delibera di richiedere la predisposizione della relazione tecnica sul provvedimento, già richiesta al Governo ai sensi dell'articolo 11-*ter*, comma 3, della legge n. 468 del 1978 nella seduta del 26 febbraio 2009, entro il termine del 30 marzo 2009.

Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare
Testo base C. 907 e C. 1643.

(Parere alla I Commissione).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, iniziato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ricorda che sul provvedimento è stata richiesta la relazione tecnica nella seduta del 18 marzo 2009.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS segnala, anche ai fini della predisposizione della relazione tecnica, l'esigenza che la Commissione di merito definisca meglio la

fattispecie di soggetti beneficiari del provvedimento.

Maino MARCHI (PD) ritiene che una previsione estremamente analitica e circostanziata della platea dei beneficiari del provvedimento potrebbe determinare l'esclusione dell'applicabilità delle misure recate dalla proposta in esame a cittadini che versino in condizioni analoghe o assimilabili a quelle espressamente richiamate nel testo normativo. Giudica, pertanto, opportuno che la quantificazione degli oneri derivanti dalla proposta sia effettuata ricorrendo ad una stima basata su criteri probabilistici della platea dei potenziali beneficiari delle sue disposizioni.

Renato CAMBURSANO (IdV) osserva come il rimpallo di responsabilità tra Commissione di merito, Commissione bilancio e Governo con riferimento alla stima dei potenziali beneficiari del provvedimento confermi il timore, da lui già espresso nella precedente seduta, che non vi sia una reale di consentire la conclusione dell'iter legislativo in tempo utile per la prossima tornata elettorale.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene che la fattispecie dei beneficiari risulti già sufficientemente definita nel testo, che infatti fa riferimento a gravissime infermità, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali. Rileva inoltre che sono presenti nel testo sufficienti elementi di presidio per evitare abusi, quali l'articolata procedura necessaria per ottenere l'accesso al voto domiciliare.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che il numero dei beneficiari potrebbe essere anche inferiore ai 15.000 ipotizzati nella sua relazione dal relatore, sulla base della documentazione depositata dal rappresentante del Ministero dell'interno nel corso dell'esame in sede referente da parte della I Commissione.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS, sottolinea la vaghezza del testo, in quanto,

oltre alla fattispecie richiamata dal deputato Vannucci, si fa anche riferimento a gravissime infermità tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulta impossibile o anche comporti il rilevante rischio di un sensibile aggravamento. Rileva che in particolare questa ultima ipotesi richiede una riflessione in ordine alla definizione della platea dei beneficiari e ribadisce l'opportunità che la Commissione di merito introduca modifiche al testo.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, ritiene che la relazione tecnica debba essere predisposta entro tempi certi e ravvicinati. A tal fine ritiene opportuno rendere edotta la Commissione di merito degli elementi emersi nel corso della seduta al fine di valutare le possibilità di introdurre una modifica al testo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, ritiene opportuno, ove la Commissione consenta, di sottoporre alla Commissione di merito, con una lettera inviata al suo presidente, gli elementi emersi nel corso della seduta al fine che la stessa possa valutare l'introduzione nel testo delle opportune modifiche.

La Commissione consente.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Pietro FRANZOSO (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento che dispone la conversione in legge del decreto-legge n. 11 del 2009 recante « Misure urgenti in ma-

teria di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale ».

Per quanto concerne i profili di interesse della Commissione bilancio, con riferimento all'articolo 4, che interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti, osserva che l'articolo non indica espressamente la quantificazione degli oneri recati dalla norma. La relazione tecnica reca la quantificazione degli oneri, precisando che agli stessi si farà fronte, nell'ambito degli ordinari stanziamenti del capitolo delle spese di giustizia, che beneficia dei risparmi derivanti da misure restrittive, introdotte nel precedente esercizio finanziario, in materia di concessione del beneficio del gratuito patrocinio in favore di persone condannate per mafia.

In merito alla quantificazione dei risparmi operata dalla relazione tecnica si osserva che la stessa non sembra rispondere a criteri di prudenzialità in quanto sovrastima le minori spese rivenienti dalle norme a suo tempo introdotte nel testo unico sulle spese di giustizia. I risparmi, infatti, sono stati quantificati come se tutti i recidivi per mafia sottoposti a nuovo processo fossero ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ai fini di una corretta quantificazione appare opportuno che il Governo indichi la percentuale degli indagati per mafia ammessi al gratuito patrocinio nel corso del triennio 2005-2007. I risparmi, infatti, non possono riferirsi all'intera platea dei recidivi ma solo a coloro i quali, in precedenza, era stato riconosciuto il diritto al gratuito patrocinio.

Segnala poi che l'articolo 6, comma 2, dispone l'immediata riassegnazione delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008: nel limite di 150 milioni di euro (sulla base di un emendamento approvato in sede referente che ha incrementato di 50 milioni l'importo precedentemente previsto) per il 2009, al Ministero dell'interno per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e

del soccorso pubblico; nel limite di 3 milioni di euro per il 2009, al Fondo nazionale contro la violenza sessuale per il sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

Al riguardo, ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni di dettaglio circa gli effetti finanziari delle disposizioni in esame al fine di verificare il potenziale impatto sui saldi. A tal proposito andrebbe chiarito se le risorse già acquisite rivenienti da confische siano di importo almeno pari a 153 milioni di euro, e se l'anticipo di tali somme consenta di rispettare i parametri per la ripartizione del Fondo previsti dall'articolo 2 comma 7 del DL 143/08. Quanto infine all'anticipazione a valere sulla quota destinata al Ministero dell'interno, andrebbe chiarito se ciò comporti effetti di cassa con la conseguente esigenza di coprire i relativi oneri.

Ricorda poi che l'articolo 13, al comma 1, dispone che agli oneri derivanti dall'articolo 5, recante modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, valutati in euro 35.000.000 per l'anno 2009, in euro 87.064.000 per l'anno 2010, in euro 51.467.950 per l'anno 2011 e in euro 55.057.200 a decorrere dall'anno 2012, di cui euro 35.000.000 per l'anno 2009, euro 83.000.000 per l'anno 2010, euro 21.050.000 per l'anno 2011 destinati alla costruzione e ristrutturazione dei Centri di identificazione e di espulsione, si provvede: quanto a 35.000.000 di euro per l'anno 2009, 64.796.000 euro per l'anno 2010 e 48.014.000 euro a decorrere dall'anno 2011, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente al Ministero dell'economia e delle finanze, Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero della giustizia, Ministero degli affari esteri, Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 3.580.000 euro per l'anno 2010, mediante corrispondente riduzione degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale relativi al Ministero del-

l'economia e delle finanze, Ministero degli affari esteri, Ministero per i beni e le attività culturali; quanto a 18.688.000 euro per l'anno 2010, 3.453.950 euro per l'anno 2011, e 7.043.200 euro a decorrere dall'anno 2012, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004. Il comma 2 prevede una clausola di monitoraggio degli oneri – configurati in termini di previsione di spesa – di cui al comma 1. Al riguardo, rileva che gli accantonamenti del fondo speciale utilizzati recano le necessarie disponibilità e una specifica voce programmatica. Osserva che la relazione illustrativa che accompagna il disegno di legge finanziaria per l'anno 2009 (A.C. 1713), prevedeva, fra le finalizzazioni degli accantonamenti del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri, oltre a quella relativa all'adempimento degli obblighi internazionali del nostro Paese, anche quella relativa all'adozione del provvedimento concernente disposizioni in materia di sicurezza pubblica (A.S. 733). A tale proposito si ricorda che le risorse relative al predetto A.S. 733, erano state appostate per dare coperture alle misure in materia di permanenza dei cittadini extracomunitari nei centri di identificazione ed espulsione. Tali disposizioni sono state successivamente soppresse dall'Assemblea del Senato e sono ora contenute nel provvedimento in esame. In relazione all'utilizzo dell'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, si rileva che alla luce degli utilizzi effettuati con riferimento al provvedimento in esame, tali accantonamenti potrebbero risultare non adeguati per far fronte alla loro principale finalità, vale a dire agli adempimenti degli obblighi internazionali del nostro Paese. Tale considerazione vale in particolare per i predetti accantonamenti residui relativi all'anno 2010, posto che al netto degli interventi disposti dal presente provvedimento, risultano disponibili soltanto 222

mila euro. Appare pertanto necessario che il Governo valuti la possibilità di incrementare le risorse disponibili per far fronte ai predetti obblighi internazionali.

Con riferimento all'utilizzo delle risorse del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo in ordine alla effettiva disponibilità delle stesse.

Dal punto di vista formale, laddove si prevede l'utilizzo, per l'anno 2010, degli accantonamenti del fondo speciale di conto capitale, indicati dalla Tabella 2 allegata al provvedimento, si dovrebbe fare riferimento alle proiezioni per il citato anno 2010 degli accantonamenti di cui alla predetta Tabella 2.

Sempre dal punto di vista formale, si osserva che la denominazione del programma nell'ambito del quale sono iscritte le risorse del fondo speciale, risulta essere « Fondi di riserva e speciali » e non, come indicato nella norma, « Fondi di riserva speciali ». Rileva poi che l'articolo 13, comma 3, per le finalità di cui all'articolo 12 (numero verde presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri), autorizza la spesa annua di 1.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009. Al relativo onere si provvede mediante utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006, come rideterminata dalla tabella C allegata alla legge n. 203 del 2008.

L'articolo 19, comma 3, del decreto-legge n. 223 del 2006 ha istituito, presso la Presidenza del Consiglio, un Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità, con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2006 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2007. Successivamente, l'articolo 1, comma 1261, della legge n. 296 del 2006 ha incrementato tale dotazione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009. A decorrere dall'anno 2008, le risorse del Fondo sono determinate dalla tabella C allegata alla legge finanziaria. Per gli anni 2009, 2010 e 2011 la legge finanziaria 2009 ha determinato, rispettivamente, in 29.983

mila euro, 3.329 mila euro e 2.469 mila euro la dotazione del predetto Fondo.

Al riguardo, osserva che la norma in esame risulta di contenuto identico all'articolo 6 del disegno di legge atto Senato n. 1348, recante « Misure contro gli atti persecutori » già approvato dalla Camera dei deputati (AC 1440). Tale ultima disposizione dovrebbe pertanto essere soppressa dal predetto atto Senato.

Ricorda che la disposizione di cui al citato articolo 6 è stato inserito nel predetto disegno di legge nel corso dell'esame alla Camera, mediante l'approvazione dell'articolo aggiuntivo 5.0.200 del Governo, nel testo risultante dall'approvazione del subemendamento 0.5.0200.1 della Commissione.

Il subemendamento 0.5.0.200.1, ha recepito una condizione della Commissione bilancio, formulata ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, volta a puntualizzare che l'attività di assistenza da parte del numero verde, deve avvenire nel limite di spesa indicato.

Si ricorda che la Commissione bilancio della Camera ha richiesto chiarimenti al Governo in merito alla congruità delle risorse stanziati per l'istituzione del numero verde e alla possibilità di utilizzare allo scopo le risorse del Fondo per le pari opportunità senza pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Il rappresentante del Governo in risposta alle predette richieste di chiarimento ha confermato la congruità delle risorse stanziati, depositando a riguardo una relazione tecnica – identica a quella allegata al provvedimento in esame, e la sussistenza delle risorse di cui al citato Fondo. Su tale aspetto ritiene opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS chiede un rinvio dell'esame al fine di predisporre i necessari elementi di risposta alle richieste di chiarimento avanzate.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giancarlo GIORGETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 18.30.

DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta anti-meridiana.

Giuseppe Francesco Maria MARI-NELLO (PdL), *relatore*, rileva che gli emendamenti della Commissione, nonché i subemendamenti trasmessi da ultimo dall'Assemblea, risultano di particolare complessità. Alla luce di tali elementi ritiene opportuno un rinvio dell'esame.

Massimo VANNUCCI (PD) ritiene singolare che il relatore chieda un rinvio dell'esame senza illustrare i profili problematici di carattere finanziario delle proposte emendative e senza richiedere la valutazione del rappresentante del Governo.

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, preso atto dell'esigenza manifestata dal relatore, rinvia il seguito dell'esame alla seduta che sarà convocata per domani alle ore 8.30.

La seduta termina alle 18.40.**AVVERTENZA**

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

Adesione al Trattato di Prüm relativo alla cooperazione transfrontaliera sul contrasto in particolare del terrorismo, della criminalità e della migrazione illegale nonché istituzione della banca dati nazionale del DNA e disposizioni in materia di accertamenti idonei a incidere sulla libertà personale.

C. 2042 Governo, approvato dal Senato.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, senatore Caforio, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, recante abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (<i>Deliberazione</i>) | 85 |
| ALLEGATO (<i>Programma</i>) | 87 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| Variazione nella composizione della Commissione | 86 |
| 7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna (<i>Discussione e rinvio</i>) | 86 |

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, senatore Caforio, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

(Deliberazione).

Paola FRASSINETTI, *presidente*, avverte che è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del Regolamento, ai fini dello svolgimento di un'indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, senatore Caforio, approvata dalla 7^a

Commissione permanente del Senato, recante abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia, sulla base del programma in distribuzione (*vedi allegato*).

Propone quindi di deliberarne lo svolgimento.

La Commissione delibera quindi lo svolgimento dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 15.05.

RISOLUZIONI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Paola FRASSINETTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, università e ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 15.05.

Variazione nella composizione della Commissione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, comunica che il deputato Renato Farina ha cessato di far parte della Commissione.

Comunica inoltre che il deputato Dario Ginefra ha cessato di far parte della Commissione ed è entrato a farne parte il deputato Andrea Sarubbi.

7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna.

(Discussione e rinvio).

La Commissione inizia la discussione della risoluzione all'ordine del giorno.

Paola GOISIS (LNP) illustra la risoluzione in titolo, raccomandandone l'approvazione.

Emerenzio BARBIERI (PdL) giudica positivamente la risoluzione in discussione presentata da rappresentanti del gruppo della Lega, ricordando che sulla normativa a cui si fa riferimento si sono verificate negli anni varie discussioni di carattere interpretativo. Auspica quindi che si possa adeguatamente riformulare gli impegni al Governo in modo da renderli più stringenti.

Manuela GHIZZONI (PD) ritiene opportuno che le risoluzioni in discussione siano sempre condivise da tutte le parti politiche, auspicando inoltre che gli uffici possano fornire materiale di documentazione relativo alla questione trattata nelle risoluzioni. Per quel che riguarda il merito della risoluzione in oggetto, ritiene che la normativa in oggetto debba essere rivista, in quanto ha determinato negli ultimi anni il verificarsi di situazioni discrimina-

torie. Ritiene, inoltre, che occorrerebbe prevedere una tutela specifica anche per gli insegnanti che operano nelle isole.

Paola FRASSINETTI (PdL) ricorda che la documentazione degli uffici non è prevista per la discussione di risoluzioni. Aggiunge, in riferimento alla discussione di risoluzioni in merito alla situazione di insegnanti che operano nelle isole, che potrà essere svolta qualora siano presentati atti di sindacato ispettivo in tal senso.

Manuela DI CENTA (PdL) giudica positivamente la risoluzione in discussione, in quanto occorre tutelare gli insegnanti che lavorano in situazioni disagiate. Ricorda d'altra parte che insegnanti che operano in situazioni disagiate potrebbero influire negativamente anche sul diritto allo studio degli studenti. Ritiene pertanto che bisogna riformulare la risoluzione in modo da tutelare anche il diritto degli studenti.

Emerenzio BARBIERI (PdL) propone di riformulare la risoluzione nel modo auspicato dalla collega Di Centa, facendo uno specifico riferimento al riguardo nell'impegno al Governo.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA concorda con le considerazioni espresse dal collega Barbieri.

Paola GOISIS (LNP) si riserva di riformulare la risoluzione, tenendo conto dei rilievi emersi nel corso della discussione.

Paola FRASSINETTI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.20.

ALLEGATO

Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, senatore Caforio, approvata dalla 7^a Commissione permanente del Senato, recante abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

PROGRAMMA

L'indagine conoscitiva intende approfondire le principali tematiche connesse all'abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia.

In particolare nel corso dell'indagine saranno svolte le audizioni dei seguenti soggetti:

commissari europei competenti in materia, in particolare il Commissario europeo per la scienza e la ricerca ed il Commissario europeo all'istruzione, formazione, cultura e multilinguismo;

rappresentanti del Governo, in particolare la Ministra dell'istruzione, università e ricerca;

rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle province autonome, dell'UPI e dell'ANCI;

rappresentanti di organizzazioni sindacali del settore, in particolare di SLC-CGIL, CISL, UILCOM-UIL, UGL;

rappresentanti di associazioni di categoria, in particolare di: Associazione italiana Fisioterapisti (AIFI); Associazione nazionale laureati in Scienze motorie (ANLISM); *Doctor in Motor Science Association* (DMSA); Confederazione Associazioni provinciali diplomati Isef & Laureati in Scienze motorie (Capdi & L.S.M.); Società italiana di ginnastica medica, medicina, fisica, scienze motorie e riabilitative (SIGM); Federazione italiana educatori fisici e sportivi (FIEFS); Unione nazionale chinesologi; Società italiana di medicina fisica e riabilitazione (SIMFER); Unione

italiana ciechi; Associazione nazionale idrokinesiterapisti; Associazione italiana fisioterapisti metodo Mezieres; Federazione italiana logopedisti;

esperti del settore, nazionali ed internazionali, in particolare: professor Paolo Zeppilli, straordinario di Metodi e Didattiche delle Attività Motorie (Medicina dello Sport) e Direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina dello Sport; professor Vilberto Stocchi, presidente della Conferenza nazionale dei presidi delle facoltà di Scienze motorie; on. professor Vito Li Causi, docente presso il corso di laurea in Scienze motorie e idrokinesiterapia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Catania; professor Vincenzo Percivalle, Presidente del Corso di laurea in Scienze motorie dell'Università di Catania; professor Alessandro Giustini, docente in medicina fisica e riabilitativa dell'Università di Siena e Presidente della Società Europea di Medicina Fisica e Riabilitazione (ESPRM); professor Raoul Saggini, ortopedico fisiatra, ordinario in Medicina Fisica e Riabilitativa presso la Facoltà di Scienze dell'Educazione Motoria dell'Università di Chieti e Presidente del Corso di Laurea in Fisioterapia dell'Università « G. d'Annunzio » di Chieti.

Nell'ambito dell'indagine potrà essere previsto lo svolgimento di missioni, che saranno sottoposte, caso per caso, all'autorizzazione del Presidente della Camera.

Il termine per la conclusione dell'indagine è fissato al 30 giugno 2009.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina | 88 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 88 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 88 |
|---|----|

AUDIZIONI INFORMALI

Mercoledì 25 marzo 2009.

Audizione di rappresentanti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ».
C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina.

L'audizione informale si è svolta dalle 8.45 alle 9.25.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Angelo ALESSANDRI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Roberto Menia.

La seduta comincia alle 9.25.

Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni VI e X).

(Seguito dell'esame e rinvio).

Angelo ALESSANDRI, *presidente*, comunica che le Commissioni riunite VI e X termineranno l'esame delle proposte emendative entro le ore 16 della giornata odierna. Propone, pertanto, al fine di poter esprimere il prescritto parere sul testo modificato dalle Commissioni, di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla seduta di domani, giovedì 26 marzo, alle ore 8.50.

La Commissione conviene.

La seduta termina alle 9.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 marzo 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.30 alle 9.40.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-00979 Margiotta: Riduzione dei servizi postali nei comuni di Bella, Filiano, Lauria e Maratea | 89 |
| ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta) | 92 |
| 5-01034 Codurelli: Disservizi postali, in particolare nella regione Lombardia | 90 |
| ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta) | 93 |
| 5-01059 Garofalo: Disservizi nell'ufficio postale di Scordia | 90 |
| ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta) | 94 |
| 5-01116 Proietti Cosimi: Esternalizzazioni effettuate da Poste italiane Spa e conseguenti disservizi | 90 |
| ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta) | 95 |
| 5-01120 Cera: Mantenimento dell'operatività pomeridiana dell'ufficio postale di San Marco in Lamis (Fg) | 91 |
| ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta) | 97 |
| AVVERTENZA | 91 |

INTERROGAZIONI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Paolo ROMANI.

La seduta comincia alle 9.05.

5-00979 Margiotta: Riduzione dei servizi postali nei comuni di Bella, Filiano, Lauria e Maratea.

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Salvatore MARGIOTTA (PD), replicando, rileva che il tema oggetto dell'in-

terrogazione è assai delicato e che sta suscitando, nella regione Basilicata, molte proteste. Ricorda che il presidente lucano dell'ANCI, in una recente assemblea, ha sollevato la questione dei disservizi postali, che interessano numerosi comuni della regione, peraltro senza riuscire ad ottenere un dialogo con un interlocutore qualificato nell'ambito della società concessionaria del servizio postale. Sottolinea che la società Poste italiane, negli elementi forniti al sottosegretario per la risposta, ha fatto riferimento in modo generico ad una limitata clientela e ad un'esigua domanda di servizi, senza peraltro offrire dati precisi. Sottolinea che l'assenza di dati numerici da parte della società Poste rende difficile fornire una replica e rileva, a tale propo-

sito, la mancanza di volontà, da parte della società, di discutere in base ad elementi oggettivi. Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 7 del contratto di programma con la società Poste italiane, la razionalizzazione dei servizi postali, pur prevista, deve essere realizzata nella tutela dell'utenza e garantendo l'erogazione di un livello minimo di servizi, con riferimento soprattutto alle zone rurali e montane e alle isole minori. A suo giudizio, fatto salvo il caso del comune di Maratea per il quale l'afflusso estivo induce ad un potenziamento del servizio, negli altri comuni, per i quali l'ufficio postale rappresenta di certo un punto di riferimento ai fini dell'erogazione di servizi essenziali, non viene garantito neanche un livello minimo di servizi. Conclude invitando il sottosegretario a farsi portatore, presso la società concessionaria, dell'esigenza di comporre gli interessi economici di questa con quello dell'utenza e in particolare degli abitanti dei comuni in cui la razionalizzazione ha portato ad una sostanziale riduzione dei servizi postali.

5-01034 Codurelli: Disservizi postali, in particolare nella regione Lombardia.

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Lucia CODURELLI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa dal Governo. Rileva che il tema trattato è oggetto di numerosissime interrogazioni parlamentari, il che dimostra che il livello dei disservizi postali raggiunto in molte zone d'Italia è ormai intollerabile. Ritene la risposta fornita dal sottosegretario generica e non puntuale e invita il Governo ad indagare le ragioni di tali continui disservizi. In ordine al fatto che la società Poste italiane si avvalga, per l'effettuazione di alcuni servizi postali, di personale assunto con contratto a tempo determinato, ritiene che questa scelta, pur favorendo la società in termini economici, non sia la più adatta per garantire continuità nell'erogazione

del servizio. Sottolinea che da recentissime notizie di stampa ha appreso che gli utili della società concessionaria sono in continuo aumento e ritiene che questo non debba avvenire a scapito di un servizio essenziale che deve essere garantito a tutti i cittadini in ugual misura. In conclusione, ricordando che si tratta di una concessionaria pubblica, invita il Ministero a rendersi garante dell'adempimento dei servizi essenziali da parte della società Poste italiane.

5-01059 Garofalo: Disservizi nell'ufficio postale di Scordia.

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Vincenzo GAROFALO (PdL), nel ringraziare per la risposta resa dal sottosegretario, osserva tuttavia che da essa non emergono elementi di novità. Rileva che si conferma l'indisponibilità di Poste italiane al potenziamento del servizio in una realtà territoriale che ha esigenze attualmente non soddisfatte. Auspica che, anche grazie all'intervento del Governo, la fornitura di servizi da parte di Poste italiane si conformi non soltanto a criteri di profitto, ma anche di garanzia del servizio per tutti i cittadini. Si dichiara quindi insoddisfatto della risposta resa da Poste italiane sul tema oggetto della propria interrogazione e si augura che sia superata l'indifferenza verso l'utenza di questo territorio, che ha caratterizzato finora la condotta della società concessionaria.

5-01116 Proietti Cosimi: Esternalizzazioni effettuate da Poste italiane Spa e conseguenti disservizi.

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Francesco PROIETTI COSIMI (PdL), replicando, manifesta la propria preoccupazione nell'apprendere dell'avvenuta ri-

soluzione del contratto stipulato tra Poste italiane e società cooperativa ACT, in ordine al fatto che nella risposta resa si evidenzia la difficoltà della società ACT a svolgere il servizio sin dall'inizio del contratto. Rileva, a tale proposito, che genera una certa apprensione sapere che le società affidatarie di servizi postali da parte di Poste italiane, pur possedendo i requisiti di forma prescritti dalla normativa, non si rivelano in grado di poter ottemperare ai compiti loro assegnati dal contratto. Ricorda che la società Poste italiane si è resa protagonista, come anche recentemente emerso dai media, di disservizi nei confronti dell'utenza debole, in particolare di anziani. Concludendo, invita il Governo a vigilare affinché l'affidamento dei servizi postali a società esterne avvenga in modo tale da non comportare i disservizi evidenziati nell'interrogazione.

5-01120 Cera: Mantenimento dell'operatività pomeridiana dell'ufficio postale di San Marco in Lamis (Fg).

Il sottosegretario Paolo ROMANI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Angelo CERA (UdC), replicando, evidenzia l'iniquità e l'irragionevolezza delle scelte di Poste italiane riguardo all'ufficio postale del comune di S. Marco in Lamis, che serve più di sedicimila abitanti. Segnala che i ricavi registrati nell'anno 2008 in quel comune, anche in ragione della scelta operata da Poste italiane di attivare un turno pomeridiano di servizio, sono aumentati del 30 per cento rispetto all'anno precedente. Ritiene non corrispondente al vero l'affermazione che quell'ufficio non svolga servizi di primario rilievo. Ricorda infatti che la clientela di riferimento è in ampia parte anziana e riscuote presso l'ufficio postale la propria pensione, ma, a causa della riduzione dei servizi, è costretta a lunghe file d'attesa. In ogni caso evidenzia che i dati sull'attività dei servizi resi attesta la necessità di un servizio anche pomeridiano, anche in rela-

zione al flusso di pellegrini che si dirigono a San Giovanni Rotondo e che si servono dell'ufficio postale di San Giovanni in Lamis per effettuare le operazioni postali. Segnala il grave livello di conflittualità tra operatori di Poste italiane e utenza, in ragione dei disagi che attualmente la clientela dell'ufficio deve subire. Ritiene inaccettabili le scelte di razionalizzazione operate dalla società concessionaria nel foggiano, in quanto basate unicamente su criteri di profitto. Concludendo, esorta il Governo ad una particolare attenzione per superare le questioni evidenziate nell'interrogazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 9.30.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.

ATTI COMUNITARI

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.)

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.).

ALLEGATO 1

Interrogazione n. 5-00979 Margiotta: Riduzione dei servizi postali nei comuni di Bella, Filiano, Lauria e Maratea.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

L'interrogante chiede notizie in merito agli interventi di limitazione dei servizi postali in alcuni Comuni della Basilicata.

Al riguardo, la società Poste italiane segnala che gli uffici postali di alcuni Comuni in provincia di Potenza (Maratea Porto, Acquafredda, Seluci, Cogliandrino, Sant'Antonio Casalini, San Cataldo di Bella, Scalera e Dragonetti) sono stati interessati da una rimodulazione dell'orario di apertura al pubblico, con conseguente apertura a giorni alterni.

Tali provvedimenti sono stati adottati a seguito di un attento monitoraggio, che ha evidenziato una limitata affluenza di clientela ed una esigua domanda di servizi.

Gli uffici postali citati, assicurano, comunque, l'apertura quotidiana durante la prima settimana di ogni mese, al fine di agevolare la clientela interessata alla riscossione dei ratei di pensione.

Inoltre, per l'ufficio di Maratea Porto, che è caratterizzato, durante il periodo estivo, da significativi flussi turistici, è stata prevista l'apertura quotidiana nei prossimi mesi di luglio, agosto e settembre.

Nel territorio provinciale di Matera, l'unico provvedimento di limitazione adottato è consistito nella abolizione del turno pomeridiano di apertura dell'ufficio di

Matera 4, con decorrenza dal 15 dicembre 2008, ma si precisa che non è intendimento aziendale procedere ad alcuna chiusura definitiva di uffici, né all'accorpamento di filiali.

La Società Poste italiane segnala, infine, che nella provincia di Potenza, dallo scorso 2 febbraio 2009, sono state applicate al servizio di sportelleria ulteriori otto risorse e che gli operatori disponibili negli uffici sottoposti ad iniziative di rimodulazione, completano l'orario di lavoro in uffici limitrofi, appartenenti allo stesso bacino di utenza, contribuendo, in tal modo, a migliorare la qualità dei servizi erogati nelle aree dove la domanda è più elevata, senza effetti negativi in termini occupazionali.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà, comunque, di sollecitare la concessionaria Poste Italiane, affinché valuti la possibilità che venga ripristinata la completa funzionalità degli uffici postali nei Comuni sopraddetti, almeno nel caso che la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

ALLEGATO 2

Interrogazione n. 5-01034 Codurelli: Disservizi postali, in particolare nella regione Lombardia.**TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA**

In merito all'atto in esame, concernente taluni disservizi postali nei comuni della provincia di Lecco, si forniscono i seguenti elementi di risposta, anche sulla base di informazioni acquisite presso la società Poste Italiane.

In merito alle criticità di carattere strutturale riscontrate negli uffici postali della Filiale di Lecco, a cui fa riferimento l'onorevole Interrogante, la società ha precisato che, nel corso degli ultimi anni, sono stati interamente ristrutturati secondo il nuovo *layout* aziendale e sottoposti a restyling 14 dei 98 uffici postali appartenenti alla Filiale di Lecco, ed è già stata pianificata l'installazione di 6 nuovi *cash dispenser*.

I risultati dei monitoraggi aziendali hanno confermato, tra l'altro, che l'offerta dei servizi, garantita dai 98 uffici risponde in maniera soddisfacente alla domanda della clientela e, che i tempi medi di attesa allo sportello, sia nell'anno 2008 che nei primi mesi del 2009, hanno evidenziato buone *performance* in termini di qualità, in quanto si attestano su livelli inferiori alla soglia minima di sei minuti.

Per ciò che riguarda i disagi denunciati nello svolgimento del servizio di recapito, Poste Italiane ha fatto presente che tali eventi costituiscono un'eccezione dovuta, sia alle pessime condizioni meteorologiche verificatesi nei mesi di dicembre 2008 e gennaio 2009, sia all'avvicendamento del personale assunto con contratto a tempo determinato nei primi giorni dello scorso mese di febbraio.

Secondo Poste Italiane le segnalazioni di disservizi nel recapito, nel territorio in esame, riportate su alcune testate giornalistiche, non trovano riscontro nei dati aziendali, in quanto nella provincia di Lecco, da settembre ad oggi, non sono stati registrati casi di abbandono di corrispondenza.

L'ultimo caso di disservizio, risalente ad agosto dello scorso anno, attribuibile al comportamento di un addetto al recapito, comunque di portata limitata, è stato prontamente denunciato agli organi competenti.

Il Ministero dello sviluppo economico, attraverso gli uffici competenti, continuerà a vigilare affinché siano, in ogni caso, rispettati gli obblighi connessi allo svolgimento del servizio universale.

Interrogazione n. 5-01059 Garofalo: Disservizi nell'ufficio postale di Scordia.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'interrogazione a cui si risponde segnala disservizi e disagi nell'unico ufficio postale del comune di Scordia (CT).

A tal proposito, Poste Italiane spa, con nota n. 105 del 13 marzo 2009, ha precisato che l'ufficio postale in esame, che lo scorso anno è stato sottoposto ad una completa ristrutturazione, in coerenza alle scelte di *lay out* aziendali, è attivo tutti i giorni, con orario antimeridiano (8.00/13.00 dal lunedì al venerdì e 8.00/12.30 il sabato).

In tale ufficio postale sono, al momento, disponibili sei sportelli per i vari servizi; vi si trovano, inoltre, un'Area prodotti Finanziari (dotata di tre sale), un'Area *self service* ed un *cash dispenser* esterno, disponibili su 24 ore.

La Concessionaria del servizio postale universale ha evidenziato, altresì, che i monitoraggi effettuati confermano che l'attuale organizzazione dell'ufficio risulta in linea con la domanda di servizi e che

le sporadiche criticità che si verificano, talvolta, nei periodi di pagamento delle pensioni sono da attribuirsi, soprattutto, al mancato rispetto delle relative calendarizzazioni, da parte della clientela.

La Società Poste italiane ha fatto presente che, in ogni caso, sono allo studio alcune iniziative, mirate proprio alla riduzione dei tempi di attesa, anche in detti periodi e che, pertanto, l'ufficio sarà sottoposto a costanti monitoraggi, finalizzati alla tempestiva adozione di provvedimenti gestionali qualora le circostanze dovessero evidenziarne la necessità.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, naturalmente, si adopererà, presso la società concessionaria Poste Italiane affinché, compatibilmente con le esigenze del risanamento economico che sta attualmente perseguendo, sia garantito al comune di Scordia, un efficiente servizio postale, adeguato alle legittime richieste dei suoi cittadini.

Interrogazione n. 5-01116 Proietti Cosimi: Esternalizzazione effettuata da Poste italiane Spa e conseguenti disservizi.

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

L'atto in esame concerne alcuni disservizi rilevati nello svolgimento del servizio di recapito a Milano connessi al quadro di rapporti intercorrenti tra Poste Italiane S.p.A e le Agenzie affidatarie di recapito.

In via preliminare, si segnala che Poste Italiane provvede all'affidamento dei servizi di recapito a terzi, attraverso una procedura ad evidenza pubblica con chiamata da Albo Fornitori, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 2006.

L'Albo dei fornitori è un elenco di imprese qualificate, selezionate in base alle loro capacità potenziali di soddisfare i requisiti di qualità, di solidità economico finanziaria e di competitività, richiesti dall'Azienda per elevare gli standard qualitativi dei fornitori garantendo, altresì, trasparenza verso il mercato.

Per quanto riguarda i casi di corrispondenza abbandonata nel territorio milanese, Poste Italiane ha fornito un elenco dettagliato dei disagi a cui fanno riferimento gli onorevoli interroganti, tutti contestati alle ditte affidatarie.

In particolare la Concessionaria segnala che:

il 7 agosto 2008 sono stati rinvenuti 28 plichi sul CAP 20122, affidati alla società TNT, ai sensi dell'accordo Quadro di affidamento del recapito di posta indirizzata e servizi ausiliari;

il 22 settembre 2008 ed il 24 ottobre 2008 sono stati rinvenuti rispettivamente 250 chilogrammi di corrispondenza in due luoghi diversi (località Cisliano e Via Molinetto 63) ed una cassetta gialla con 6 chilogrammi di corrispondenza da rinviare al mittente. Entrambi i servizi affidati alla società Cooperativa ACT, ai sensi dell'ac-

cordo Quadro di affidamento del recapito di posta indirizzata e servizi ausiliari;

il 4 dicembre 2008 e il 19 gennaio 2009 sono stati riscontrati altri disservizi imputabili alla stessa società ACT, riguardanti un sacco appoggio e 9 contenitori gialli, contenenti corrispondenza risalente ad ottobre 2008;

il 22 gennaio 2009 sono stati rinvenuti 19 pacchi di posta commerciale da recapitare, affidati alla società TNT.

Per quanto riguarda i disservizi, gravi e reiterati, causati dal comportamento della società ACT, Poste Italiane ha precisato che, in più occasioni, ha provveduto a sospendere l'affidamento del recapito della posta registrata, provvedendo con mezzi propri a consegnare oltre 40.000 progressi non recapitati.

La società aggiudicataria, infatti, aveva manifestato fin dall'inizio, difficoltà operative nello svolgimento del servizio affidato e, data l'incapacità della stessa di far fronte agli impegni sottoscritti, Poste Italiane ha provveduto alla risoluzione del contratto di affidamento stipulato, con effetto dal 4 dicembre 2008, al fine di evitare che la situazione degenerasse ulteriormente.

Ciò ha comportato l'internalizzazione da parte della Concessionaria dell'attività connessa al recapito di posta registrata, nonché le attività di recapito precedentemente esternalizzate ad ACT sui Centri Distribuzione di Milano Baggio, Milano Corvetto e Milano Ticinese.

Per quanto riguarda, in particolare, l'episodio risalente allo scorso 22 gennaio scorso, al quale, presumibilmente, face-

vano riferimento anche alcune testate giornalistiche, la Concessionaria ha evidenziato che tale evento non rappresenterebbe un caso di abbandono di corrispondenza, ma sarebbe riconducibile alle modalità operative adottate da TNT nello svolgimento del servizio affidato.

Tali modalità operative prevedono la consegna dei plichi o di sacco appoggio, depositati temporaneamente in luoghi custoditi, preventivamente concordati con Poste Italiane (portinerie, uffici vigilati eccetera) la quale incarica un proprio addetto a prelevarli per poi recapitare la corrispondenza.

Tale procedura induce, talvolta, i cittadini a scambiare i plichi o i sacchi, momentaneamente depositati lungo il percorso, per corrispondenza abbandonata.

La società Concessionaria pubblica ha, comunque, provveduto a contestare alla TNT lo specifico episodio di disservizio.

A seguito dei disagi riscontrati, Poste Italiane ha attivato dal 26 gennaio scorso anche un *Call-Center* per il contatto diretto con la clientela dell'area milanese.

Tale servizio di *Call-Center*, inizialmente riservato al solo distretto telefonico di Milano, dalla metà di febbraio è stato esteso a tutta la Lombardia e, al momento, riceve circa 300 contatti al giorno, con un riscontro superiore al 95 per cento.

Si evidenzia, infine, che il Ministero dello sviluppo economico, continuerà a monitorare la vicenda, affinché Poste Italiane effettui i necessari controlli sulle Agenzie di recapito, operanti nel territorio di Milano, al fine di garantire il rispetto degli impegni contrattuali relativi alla qualità del servizio, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei lavoratori per lo sviluppo di una occupazione stabile e di qualità.

Interrogazione n. 5-01120 Cera: Mantenimento dell'operatività pomeridiana dell'ufficio postale di San Marco in Lamis (Fg).

TESTO INTEGRALE DELLA RISPOSTA

Con l'interrogazione in oggetto si chiedono i motivi che hanno portato alla disattivazione del doppio turno, presso l'ufficio postale di San Marco in Lamis, in provincia di Foggia.

Innanzitutto si rappresenta che il decreto legislativo n. 261/99, di attuazione della direttiva europea 97/67/CE, definisce all'articolo 3 i caratteri del servizio postale universale, fra i quali vi è la fornitura di tale servizio in tutti i punti del territorio nazionale, incluse le situazioni particolari delle isole minori e delle zone rurali e montane, secondo criteri di ragionevolezza, attraverso l'attivazione di un congruo numero di punti di accesso alla rete postale pubblica.

La *ratio* del citato articolo 3 è costituita dalla necessità di conformare il rispetto degli obblighi di fornitura del servizio postale universale sull'intero territorio nazionale, con gli obiettivi di risanamento economico che la società Poste italiane spa deve perseguire, con particolare riferimento alla riduzione dei costi riconducibili ad inefficienze nell'erogazione dei servizi postali.

Il vigente Contratto di Programma, sottoscritto tra il Ministero dello Sviluppo Economico e la Società Poste Italiane spa, contempla, inoltre, ulteriori disposizioni in tema di obiettivi di contenimento dei costi e di efficienza di gestione (articolo 7), prevedendo l'aggiornamento, con cadenza annuale, di quegli uffici postali e di quelle strutture di recapito, che non garantiscono condizioni di equilibrio economico, in un'ottica di progressiva razionalizzazione della loro gestione nel rispetto del principio dell'accesso alla rete postale pubblica

in condizioni di non discriminazione, con particolare riguardo alle isole minori e alle zone rurali e montane, ai sensi del richiamato articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261.

Con riferimento all'atto in esame, la Concessionaria del servizio postale universale ha comunicato che nel territorio di Foggia è in corso una riorganizzazione della rete degli uffici postali, che prevede la rimodulazione dell'offerta dei servizi, nell'intento di potenziare i presidi delle aree con elevata affluenza di clientela.

Poste Italiane SpA ha evidenziato che l'Ufficio Postale di San Marco in Lamis presenta, invece, una richiesta di servizi non particolarmente elevata e concentrata principalmente nella fascia oraria antimeridiana, per tale motivo è stato necessario pianificare una riduzione dell'orario di apertura.

La stessa Società ha precisato, infine, che l'Ufficio postale di San Marco in Lamis, osserverà, comunque, un orario non inferiore alle 18 ore settimanali e che, a fronte della riduzione dell'orario di servizio, è prevista, nello stesso programma di razionalizzazione della rete degli uffici, l'attivazione del doppio turno negli Uffici Postali di Foggia 3, Foggia 6, Foggia 7, Manfredonia 1 e Lucera 1.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, nell'ambito delle sue competenze, non mancherà di insistere, presso la concessionaria Poste Italiane, perché valuti la possibilità che tale servizio di doppio turno venga riattivato, nel caso in cui la richiesta dell'utenza torni a dei livelli per i quali debba ritenersi necessario ripristinare il precedente orario di servizio.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 98 |
|------------------|----|

Mercoledì 25 marzo 2009.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno
non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (*Seguito dell'esame e rinvio*) 99

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (*Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio*) 104

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 14.20.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato, da ultimo, nella seduta di ieri.

Stefano SAGLIA, *presidente*, segnala che, nella seduta di ieri, le Commissioni riunite VI e X hanno convenuto che nella giornata odierna si concluda l'esame degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo e che il nuovo testo sia successivamente trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva.

Avverte, pertanto, che la Commissione non concluderà neanche oggi l'esame del disegno di legge in titolo e sarà nuova-

mente convocata domani per l'espressione del parere, tenendo conto che le Commissioni di merito, nella stessa giornata, dovranno deliberare sul conferimento al relatore del mandato per riferire all'Assemblea.

Ivano MIGLIOLI (PD), dichiarato, in premessa, di voler attendere l'esito dell'esame in sede referente presso le Commissioni di merito per una più puntuale valutazione del provvedimento in titolo, fa notare che non è ancora chiaro quale modello di produzione si affermerà nel mondo, una volta superata l'attuale crisi economica, che ha segnato indiscutibilmente il declino di un certo tipo di modello capitalistico. Come avvenuto nel secolo scorso, in particolare negli anni '20 e '70, quando le grandi crisi economiche sancirono l'avvento di un nuovo sistema di rapporti tra Stati, collettività e mondo delle imprese, ritiene che oggi – analizzando la politica economica di alcuni Paesi – si possa constatare un brusco cambiamento di rotta rispetto al precedente modello di sviluppo. Al riguardo, cita il Governo statunitense, che sembra voler rilanciare l'intervento pubblico in campo economico anche attraverso un

coinvolgimento degli investimenti statali nel capitale delle maggiori società bancarie, nonché altri Esecutivi europei, che hanno stanziato ingenti risorse dello Stato per rilanciare i consumi.

Dopo aver ricordato che, in occasione della recente commemorazione del giuslavorista Marco Biagi svoltasi a Modena, il Presidente della Repubblica ha invocato l'unità di tutte le forze politiche e sociali per uscire dall'attuale grave crisi economica, fa notare che il Governo italiano non è stato in grado di predisporre politiche economiche chiare ed efficaci, sebbene nel Paese si registrino dati legati alla produzione industriale, all'occupazione, all'inflazione e al debito pubblico, molto più allarmanti rispetto a quelli degli altri *partner* europei. Individua poi nella particolarità del tessuto produttivo italiano, composto principalmente da piccole e medie imprese – pertanto meno propense a ricorrere ad investimenti finanziari a rischio –, la ragione per la quale il settore delle banche sembrerebbe risultare meno esposto alla crisi in atto, ricordando che nella scorsa legislatura l'allora Presidente del Consiglio Prodi aveva già messo in guardia rispetto ai rischi che sarebbero potuti derivare da alcune estreme forme di speculazione.

Fa notare che il provvedimento in esame risulta essere il quinto di una serie di atti volti a dare attuazione ad una politica economica di contrasto alla crisi, che giudica dal contenuto qualitativo e quantitativo insufficiente, per la quale sono stati previsti stanziamenti pubblici che, in rapporto al PIL, risultano largamente inferiori rispetto a quelli predisposti negli altri Paesi dell'Unione europea. Ritiene pertanto che la situazione economica del Paese sia destinata ad aggravarsi, come dimostrano i recenti dati statistici relativi alla cassa integrazione ordinaria e straordinaria, che testimoniano una crisi imprenditoriale ed occupazionale di enorme portata. Pertanto, a fronte di un dato occupazionale sempre più drammatico, determinato da una profonda crisi del sistema della piccola e media impresa, ritiene che le misure proposte dal prov-

vedimento in esame risultino assolutamente inadeguate. Pur valutando positivamente l'accordo che il Governo ha raggiunto con le regioni in relazione alle risorse da destinare agli strumenti di sostegno al reddito in deroga alla legislazione vigente – intervento sollecitato a più riprese dall'opposizione –, ritiene che l'azione dell'Esecutivo in materia di ammortizzatori sociali sia stata tardiva, considerato che lo stanziamento iniziale, previsto nell'ambito della manovra finanziaria dell'anno precedente, era stato di gran lunga inferiore. In tale quadro, ritiene che la riforma del mercato del lavoro predisposta negli anni passati dallo stesso Marco Biagi, che ha trovato applicazione solo per la parte relativa all'introduzione di misure di flessibilità « in entrata », non è stata del tutto portata a compimento, soprattutto per quanto concerne le misure di sostegno al reddito e di sviluppo del sistema degli ammortizzatori sociali: a tale proposito, giudica in termini negativi il non avere dato attuazione alla delega prevista in materia.

Nel rilevare la necessità di prevedere un prolungamento della cassa integrazione ordinaria per i lavoratori subordinati, ritiene che le forme di sostegno al reddito, previste nel provvedimento a favore dei titolari di contratti a progetto, pur costituendo un piccolo passo in avanti rispetto al precedente intervento, siano ancora largamente insufficienti. Inoltre, dopo aver evidenziato che dall'ambito di applicazione della misura risulta esclusa un'ampia fascia di lavoratori atipici, fa notare che la concessione del beneficio agli stessi lavoratori a progetto è subordinata alla presenza di requisiti particolarmente stringenti e non trova applicazione nel settore della pubblica amministrazione. Dopo aver precisato che il Governo si è limitato a rafforzare le tutele per coloro che già ne erano provvisti, fa notare che sarebbe stato auspicabile accogliere la proposta dell'opposizione – tradottasi poi in un atto di indirizzo recentemente discusso in Assemblea – di prevedere una indennità di disoccupazione a tutti i soggetti che perdono il posto di lavoro.

Pur individuando nelle misure contenute negli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame un tentativo di venire incontro ad alcuni settori dell'industria italiana, ritiene poi che tali forme di incentivo rischino di alterare i principi della concorrenza nei rapporti con le imprese degli altri Paesi europei, evidenziando inoltre che dalla loro fruizione risultano escluse le piccole e medie imprese di importanti settori produttivi, come quello ceramico e tessile, per le quali sarebbe necessario prevedere forme di agevolazione nell'accesso al credito. A tale proposito, giudica inadeguata la proposta annunciata dall'Esecutivo di istituire un apposito fondo di garanzia, per il cui finanziamento, tra l'altro, emergono profonde incertezze.

Nel ribadire che il suo gruppo, prima di esprimere una posizione definitiva sul decreto-legge, si riserva di valutare l'esito dell'esame degli emendamenti che ha presentato presso le Commissioni di merito in materia di ammortizzatori sociali, ritiene di dover evidenziare il comportamento tenuto dai componenti della maggioranza, dai quali si sarebbe aspettato una maggiore partecipazione in occasione dell'esame di un provvedimento di grande rilevanza per il Paese: fa notare infatti che, al momento, nessun deputato dei gruppi di maggioranza ha ritenuto di intervenire sull'argomento in questione. In questo senso, dopo aver sottolineato che le norme recate dal provvedimento in esame incidono in modo significativo su materie che rientrano a pieno titolo negli ambiti di competenza della XI Commissione, auspica che il relatore possa trarre utili spunti di interesse dalle considerazioni testé svolte, in vista della predisposizione della sua proposta di parere.

Gaetano PORCINO (IdV), nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Miglioli, intende anzitutto segnalare l'assoluta singolarità delle disposizioni contenute all'articolo 2 del decreto-legge n. 5 del 2009, che consente il beneficio degli incentivi per l'acquisto di mobili, elettrodomestici e *computer* soltanto a coloro che abbiano presentato la domanda per la

detrazione fiscale delle spese sostenute per interventi di ristrutturazione edilizia: a suo avviso, infatti, la norma configura una palese iniquità, che non trova alcuna giustificazione sostanziale.

Prospetta, inoltre, l'opportunità di modificare lo stesso titolo del provvedimento, nel senso di indicare che esso reca misure per il sostegno di taluni – e non della totalità – dei settori industriali in crisi: cita, al riguardo, il settore del tessile e dei cosiddetti «*fashionisti*», per il quale non è previsto alcun intervento, segnalando come tale settore rischi, allo stato attuale, di essere investito da un'ondata di fallimenti, che interesserà l'intero territorio nazionale. Nel fare presente, infatti, che – oltre alle circa 1.200 aziende che si sono sinora rivolte al Parlamento per chiedere un aiuto concreto – vi sono molte altre che si trovano nelle medesime condizioni, ritiene che l'aver sostenuto soltanto alcuni settori industriali sia suscettibile di produrre ingiuste sperequazioni tra i diversi comparti produttivi del Paese.

Giulio SANTAGATA (PD), nell'affrontare il problema generale degli interventi posti in essere per fronteggiare la crisi in atto a livello globale, fa notare che, mentre i governi di tutto il mondo stanziavano ingenti risorse pubbliche per il rilancio dell'economia, l'attuale Esecutivo italiano agisce attraverso iniziative estemporanee, senza una precisa visione strategica ed una chiara cognizione dei problemi esistenti, ridimensionando progressivamente il ruolo dello Stato nei settori economici, in evidente controtendenza rispetto agli sviluppi che si registrano negli stessi Paesi occidentali.

Osserva infatti che l'operazione di messa in sicurezza dei conti pubblici – certamente condivisibile in linea di principio – a più riprese preannunciata, e poi attuata in tutta fretta dal Governo in occasione della manovra finanziaria dell'estate del 2008, non può in alcun modo giustificare gli estesi tagli «*orizzontali*» alla spesa pubblica operati in settori particolarmente delicati – come quello dell'università – che hanno coinvolto in modo

particolare gli enti territoriali e alcuni importanti dicasteri dell'amministrazione statale: si tratta, a suo giudizio, di una strategia di corto respiro intrapresa dal Governo, che segna la chiara assenza di un'idea complessiva di politica economica da mettere in campo. Fa notare, al riguardo, che – in luogo della richiamata strategia di mero spostamento delle poste di bilancio, peraltro attuata senza alcun criterio selettivo – il Governo aveva la possibilità di scegliere varie strade alternative: finanziare una politica di *deficit spending* (sulla quale dichiara personalmente di non concordare); agire sul versante delle entrate attraverso la leva fiscale e il rafforzamento della lotta all'evasione; promuovere una sostanziale riqualificazione della spesa. Al contrario, il Governo ha preferito intraprendere iniziative frammentarie e deludenti – per lo più finanziate attraverso risorse già iscritte a bilancio per altri scopi – da cui si desume un evidente disimpegno del pubblico sul fronte del mercato del lavoro, della sicurezza, dei controlli sull'edilizia e sull'evasione fiscale. Rileva che le stesse misure di incentivazione del settore auto, previste all'articolo 1 del provvedimento in esame, non sono altro che una riproposizione di pregresse tipologie di intervento, già sperimentate in passato dai precedenti Esecutivi e cancellate in gran fretta dallo stesso Governo Berlusconi.

Per tali ragioni, esprime forti perplessità sulla direzione intrapresa, che rende l'Italia l'unico Paese occidentale che sta percorrendo la strada della riduzione del peso dello Stato nell'economia, nel presupposto che meno vincoli e meno presenza pubblica possano rilanciare il sistema nel suo complesso.

Giuliano CAZZOLA (Pdl) ritiene utile intervenire a nome del suo gruppo sul provvedimento in esame, soprattutto dopo che la maggioranza parlamentare è stata chiamata in causa, in particolare, dal deputato Miglioli: giudica, infatti, opportuno mantenere un costante confronto con i gruppi di opposizione, che forniscono stimoli importanti per l'attività del Governo

e della stessa maggioranza. In tal senso, riferendosi anzitutto alle critiche svolte da taluni deputati dei gruppi di opposizione rispetto alle linee di politica economica del Governo, richiama un significativo episodio occorso alcuni mesi fa, quando – unitamente al presidente della Commissione – presentò un ordine del giorno in Assemblea finalizzato a promuovere la provvisoria sospensione del versamento della quota di TFR, da parte delle imprese, all'apposito Fondo gestito dall'INPS. Segnala che, in quella occasione, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze – per motivare la richiesta di ritiro dell'atto di indirizzo in questione – evocò ragioni di copertura finanziaria e chiarì come la vera priorità per il Paese fosse l'imminente positivo collocamento dei titoli di Stato, in assenza del quale sarebbe stato difficile anche pagare stipendi e pensioni. In sostanza, ritiene che le valutazioni sull'attuale condizione economico-finanziaria italiana non possano prescindere da una accorta verifica dello stato dei conti pubblici, atteso anche che la crisi riguarda tutto il mondo sviluppato e non può essere affrontata senza tenere in debita considerazione le disponibilità di bilancio.

Fa notare come, al contrario, i gruppi di opposizione continuino a proporre – come « ricette » per la soluzione della crisi – modelli esportati da altri Paesi occidentali, nel mero presupposto che l'intervento dello Stato nell'economia sia un dato positivo e, dunque, rappresenti la giusta risposta da fornire in questa fase di difficoltà globale. Al riguardo, tuttavia, invita a verificare quali siano i riscontri esistenti sui risultati prodotti dalle misure intraprese in tutti i Paesi stranieri, considerato anche che, spesso, tali Paesi pensano più alla tutela dell'apparato produttivo che non alla difesa della coesione sociale: in questo senso, ritiene che la crisi in atto a livello mondiale, in realtà, presenti elementi di forte novità, per i quali le vecchie terapie economiche risultano per lo più inefficaci.

Sottolinea, dunque, che con la politica del Governo in carica vi è stato un evidente « cambio di passo », atteso che – al

pari della crisi seguita all'11 settembre 2001 – si è dovuta fronteggiare una situazione non meno grave di quella successiva all'attacco alle « Torri gemelle », se è vero che dal settembre 2008 ad oggi si sono registrati clamorosi e straordinari fallimenti di gruppi bancari e assicurativi – non soltanto americani, ma anche europei – che hanno modificato il corso della storia economica mondiale. In questo ambito, a suo avviso, il Governo ha saputo riconoscere per tempo il rischio di un possibile « effetto domino », bloccando un processo molto pericoloso: è stato, infatti, molto importante fare fronte al rischio di un tracollo finanziario del Paese, in ciò potendo anche contare su un ruolo responsabile della stessa opposizione.

Quanto alle politiche occupazionali, ricorda che già nella manovra estiva il Governo ha stanziato circa 440 milioni di euro per gli ammortizzatori sociali, a titolo di intervento iniziale a sostegno dei lavoratori, al quale ha fatto seguito un significativo accordo con le regioni, che ha mobilitato risorse pari ad oltre 8 miliardi di euro. In tal senso, pur riconoscendo che la delega per la riforma degli ammortizzatori non è stata attuata, fa presente che il Governo ha guardato soprattutto all'esigenza di disporre di strumenti flessibili, come la cassa integrazione in deroga, che possono dare una copertura più estesa delle garanzie per i lavoratori. Al contempo, ricorda che la maggioranza si è fatta carico di affrontare il problema dei lavoratori precari, potendo peraltro contare – anche in questo campo – su una pressante azione di sensibilizzazione politica posta in essere dai gruppi di opposizione: in proposito, invita tuttavia a non indulgere a prospettive catastrofistiche, considerato anche che i dati dimostrano che non tutti i lavoratori precari perderanno il posto di lavoro.

Dopo avere richiamato gli elementi informativi resi dall'INPS sul ricorso alla cassa integrazione, che giudica meno devastanti rispetto a quanto emerge da una lettura sommaria dei dati pubblicati nelle scorse settimane, raccomanda al relatore di introdurre – nella sua proposta di

parere – un rilievo specifico in ordine ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, eventualmente invitando il Governo a dare pronta attuazione alle disposizioni di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge n. 112 del 2008. Si sofferma, infine, su un emendamento approvato ieri presso le Commissioni di merito in materia di impedimento ai benefici per le imprese che delocalizzano la produzione industriale, giudicandolo di difficile attuazione e problematico sotto un profilo politico, atteso anche che – per riuscire ad essere competitivi in Italia e mantenere elevati livelli occupazionali all'interno del Paese – occorre poter contare anche sulla capacità di spostare parte della produzione all'estero, laddove si registrano livelli molto competitivi del costo del lavoro.

Giulio SANTAGATA (PD), intervenendo per una precisazione, intende sottolineare che, dietro alla critica espressa nei confronti della politica economica intrapresa dal Governo nell'attuale momento di crisi, non si cela alcun intento demagogico e strumentale, né vi sono inviti al catastrofismo. Nell'auspicare, pertanto, un rapido superamento delle difficoltà in atto – evidenziando le quali, l'opposizione non fa altro che manifestare una legittima preoccupazione per le sorti del Paese –, fa notare che le affermazioni rese dal deputato Cazzola nel corso del suo intervento tendono a rivelare una visione ideologica, che si fonda su un'idea di Stato sempre più lontano dai cittadini: ciò definisce con chiarezza, a suo avviso, i confini che distinguono, ad oggi, gli schieramenti politici di maggioranza e di opposizione.

Giuliano CAZZOLA (Pdl), intervenendo a sua volta per una precisazione, dichiara di non aver avuto alcuna intenzione, con il suo intervento, di rappresentare i gruppi di opposizione come animati da uno spirito esclusivamente distruttivo e poco propenso alla collaborazione istituzionale.

Stefano SAGLIA, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.20.

INDAGINE CONOSCITIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA.

La seduta comincia alle 15.20.

Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva.

(Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, chiede ai rappresentanti dei gruppi se intendano chiarire i propri orientamenti di massima in ordine alla nuova versione della proposta di documento conclusivo, presentata nella seduta del 19 marzo, avvertendo che il seguito dell'esame sarà comunque rinviato alla prossima settimana.

Intervengono, quindi, i deputati Giuliano CAZZOLA (PdL), Massimiliano FEDRIGA (LNP) e Cesare DAMIANO (PD).

Stefano SAGLIA, *presidente*, nel ringraziare i deputati intervenuti, prospetta l'opportunità di avviare – in parallelo con il seguito dell'esame della nuova versione della proposta – anche un confronto informale tra i gruppi nella prossima settimana, nella prospettiva della possibile definizione di un documento condiviso.

Dopo una richiesta di chiarimento formulata dal deputato Giuliano CAZZOLA (PdL), il presidente Stefano SAGLIA rinvia il seguito dell'esame del documento conclusivo ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.35.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie | 105 |
| ALLEGATO 1 (Testo della risposta) | 114 |
| 5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero | 106 |
| ALLEGATO 2 (Testo della risposta) | 116 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|-----|
| Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (Seguito dell'esame e rinvio) | 106 |
| ALLEGATO 3 (Emendamenti approvati) | 117 |
| Sull'ordine dei lavori | 110 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|-----|
| DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (Esame e rinvio) | 110 |
|--|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

| | |
|--|-----|
| Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 30 marzo-3 aprile 2009 | 113 |
| AVVERTENZA | 113 |

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.05.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità

delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.

Donata LENZI (PD) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 1*).

Donata LENZI (PD), replicando per l'interrogazione di cui è cofirmataria, si dichiara parzialmente soddisfatta. In particolare, giudica convincente la parte della risposta relativa ai pazienti non ascrivibili e al relativo parere dell'Avvocatura generale dello Stato. Fa presente, peraltro, che le associazioni dei soggetti interessati, recentemente riunitesi nel Comitato « 210/92 », lamentano, in modo particolare, l'inaccettabile discriminazione basata sulle decorrenze individuate dalla legge. Su quest'ultimo punto, la risposta del rappresentante del Governo è, a suo avviso, insoddisfacente. Auspica infine che il Governo incontri direttamente le citate associazioni, per acquisire ulteriori elementi di valutazione.

5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.

Domenico DI VIRGILIO (PdL) rinuncia ad illustrare l'interrogazione in titolo.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Domenico DI VIRGILIO (PdL), replicando, si dichiara insoddisfatto e stigmatizza l'insensibilità del Governo verso una patologia che provoca, ogni anno, circa 60 mila decessi nel nostro Paese, soprattutto tra i giovani. Chiede pertanto al Governo di compiere uno sforzo per reperire le risorse necessarie, anche considerato che tali risorse non ammontano, complessivamente, a più di 4,5 milioni di euro.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.20.

SEDE REFERENTE

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Ferruccio Fazio.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore.

C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

(*Seguito dell'esame e rinvio*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 marzo 2009.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, rimane così stabilito.

Ricorda quindi che, nella precedente seduta, sono stati esaminati gli emendamenti riferiti agli articoli 4 e 5 e sono stati accantonati gli emendamenti Livia Turco 5.4 e 5.9 del relatore.

Intervenendo quindi in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente, con riferimento all'articolo 6, che, alla luce di quanto emerso nella discussione di ieri, potrebbe essere opportuno sopprimere l'intero articolo, che disciplina con un elevato grado di dettaglio le modalità organizzative dei centri di assistenza residenziale.

Paola BINETTI (PD), pur comprendendo le preoccupazioni espresse dal presidente, ritiene che la proposta di legge in esame debba disciplinare, seppure in modo più sintetico, il coordinamento tra i diversi aspetti dell'assistenza socio-sanitaria attinente alle cure palliative.

Donata LENZI (PD) ritiene che, nonostante le esigenze segnalate dalla collega Binetti, si debba tener conto delle competenze regionali in materia di organizzazione dei servizi sanitari, dovendo quindi la legge statale limitarsi all'indicazione di principi e obiettivi generali.

Carla CASTELLANI (Pdl) giudica fondate le osservazioni della collega Lenzi. Ritiene, peraltro, che la proposta di legge in esame non possa omettere del tutto l'indicazione delle finalità di cui all'articolo 6, comma 1, seppur con le piccole modifiche di forma che si rendessero necessarie.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO, ritenendo che gli interventi degli onorevoli Lenzi e Castellani abbiano correttamente delineato il problema di fondo relativo all'articolo 6, reputa che tale articolo debba essere modificato nel senso di prevedere esclusivamente obiettivi e finalità generali del coordinamento della rete di cure palliative.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, presenta l'emendamento 6.10 (*vedi allegato 3*), volto a recepire le indicazioni emerse nel dibattito.

Paola BINETTI (PD), pur riconoscendo che l'emendamento 6.10 del relatore affronta il problema del coordinamento istituzionale della rete a livello regionale, fa presente che la formulazione originaria dell'articolo 6 mirava a disciplinare il coordinamento dei servizi collegati alle cure palliative, organizzandolo intorno alle esigenze del paziente.

La Commissione approva l'emendamento 6.10 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 6.10 del relatore, tutti gli altri emendamenti riferiti all'articolo 6 devono intendersi preclusi. Avverte inoltre che in sede di correzioni di forma le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo

6 potranno essere formulate come comma aggiuntivo all'articolo 5.

La Commissione concorda.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, passando all'articolo 7, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Farina Coscioni 7.11. Esprime parere contrario sull'emendamento Bocciardo 7.1, mentre auspica l'approvazione del suo emendamento 7.2 ed esprime parere favorevole sugli emendamenti Bocciardo 7.3 e Farina Coscioni 7.12. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 7.4. Esprime parere favorevole sull'emendamento Bocciardo 7.5, a condizione che sia riformulato sopprimendo le parole: « e il responsabile dei servizi distrettuali o con il medico del centro di riferimento o della unità complessa ospedaliera a cui afferisce il paziente ». Invita altresì i presentatori a ritirare l'emendamento Di Virgilio 7.7, mentre esprime parere favorevole sugli emendamenti Palagiano 7.10 e Livia Turco 7.8. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Farina Coscioni 7.13. Esprime infine parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 7.9, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Bocciardo 7.6.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) illustra il suo emendamento 7.11, rilevando come l'attuale formulazione dell'articolo 7 non tenga conto dei malati non oncologici ed escluda, in particolare, i malati affetti da patologie neurovegetative. Ritiene pertanto che debba essere integrato l'elenco delle specialità mediche di cui al comma 1.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, invita l'onorevole Farina Coscioni a considerare quanto previsto dal comma 2 e sottolinea che il comma 1, nel quale si potrebbe aggiungere la parola « almeno », si limita

evidentemente a indicare la dotazione minima di personale dell'*équipe*.

Carla CASTELLANI (PdL) evidenzia il rischio che un'elencazione troppo ampia e dettagliata di figure professionali da inserire nell'*équipe* finisca per rendere la norma in esame di difficile attuazione.

Paola BINETTI (PD) ritiene che un'elencazione molto dettagliata degli specialisti da inserire nell'*équipe* possa contraddire all'esigenza di limitarsi, nella presente proposta di legge, all'indicazione di finalità e obiettivi generali.

Antonio PALAGIANO (IdV) ricorda che, tra i malati bisognosi di cure palliative, un'alta percentuale è rappresentata, accanto ai pazienti oncologici, dai pazienti affetti da patologie neurovegetative e infettive. Ritiene pertanto opportuna una riflessione sulle ulteriori figure professionali da coinvolgere nell'*équipe*. Si potrebbe, in particolare, fare riferimento al solo anestesista nel comma 1, per inserire al comma 2, come meramente eventuali, le altre specialità mediche.

Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva, a supporto di quanto proposto dal collega Palagiano, che, laddove siano state già istituite, le unità operative di cure palliative afferiscono generalmente alle unità operative complesse di anestesia e rianimazione.

Il sottosegretario Ferruccio FAZIO ritiene condivisibile il suggerimento formulato dall'onorevole Palagiano.

Carmine Santo PATARINO (PdL) ritiene che un elenco di tutte le specialità da coinvolgere, anche solo eventualmente, nell'*équipe*, rischi di essere eccessivamente lungo e, comunque, non esaustivo. Riterebbe perciò preferibile l'inserimento della parola « almeno » al comma 1, come suggerito dal presidente.

Laura MOLTENI (LNP) ritiene che un'elencazione troppo dettagliata delle

specialità da inserire nell'*équipe* rischi di rendere la norma inapplicabile.

Delia MURER (PD) dichiara di condividere il giudizio testé espresso dal sottosegretario Fazio.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, presenta l'emendamento 7.50 (*vedi allegato 3*), volto a recepire quanto emerso nel dibattito, con riferimento al comma 1.

La Commissione approva l'emendamento 7.50 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.50 del relatore, gli emendamenti Farina Coscioni 7.11, Bocciardo 7.1, Palumbo 7.2 e Bocciardo 7.3 devono intendersi preclusi.

Osserva quindi che, sempre a seguito dell'approvazione dell'emendamento 7.50 del relatore, l'emendamento Farina Coscioni 7.12, su cui aveva espresso parere favorevole, dovrebbe essere riformulato nel senso di aggiungere le specialità mediche non inserite al comma 1.

Luciana PEDOTO (PD) ritiene che sarebbe preferibile che il comma 2 indicasse, genericamente, le specialità mediche riferibili alla patologia del malato.

Luisa BOSSA (PD) osserva che, in alternativa a quanto proposto dalla collega Pedoto, si potrebbe fare riferimento, al comma 2, alle figure professionali esperte in cure palliative.

Vittoria D'INCECCO (PD) dichiara di condividere lo spirito delle proposte avanzate, da ultimo, dalle colleghe Pedoto e Bossa.

Lucio BARANI (PdL) esprime, anche a nome del suo gruppo, una contrarietà generale all'inserimento di elencazioni di specialità mediche troppo dettagliate e lamenta la lentezza con cui procede l'esame delle proposte di legge in titolo.

Antonio PALAGIANO (IdV) osserva, rivolto al collega Barani, che il testo elaborato dal Comitato ristretto contiene già elenchi di figure professionali e che non sono stati presentati emendamenti volti a sopprimere tali elenchi.

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) ricorda, rivolta al collega Barani, che la proposta di legge in esame si occupa di malati terminali, per le cui patologie le principali specialità mediche coinvolte sono facilmente individuabili. Si tratta, per giunta, di figure che già operano nel settore e attraverso le quali si propone di integrare elenchi già presenti nel testo elaborato dal Comitato ristretto. Osserva infine che l'esigenza di celerità in tanto è condivisibile in quanto sia riferita all'approvazione di una legge equilibrata ed efficace.

Carla CASTELLANI (PdL) fa presente che la proposta di legge in esame incide su una realtà complessa e, in parte, già organizzata, ciò che rende opportuno un intervento legislativo snello, che lasci spazio all'autonomia delle regioni.

Massimo POLLEDRI (LNP) ritiene che la proposta emendativa della collega Farina Coscioni fosse animata da un intento costruttivo e che non debba essere pregiudizialmente respinta.

Laura MOLTENI (LNP) esprime apprezzamento per il richiamo di diversi colleghi al ruolo delle regioni e a quanto alcune di esse già hanno realizzato nel settore delle cure palliative. Invita pertanto a concentrare l'attenzione sull'opportunità di fornire a tali regioni indirizzi e obiettivi, nonché un sistema di incentivi e, ove necessario, sanzioni.

Benedetto Francesco FUCCI (PdL) osserva che potrebbe forse essere sufficiente il richiamo alle consulenze mediche specialistiche multidisciplinari, contenuto nell'ultimo periodo del comma 2.

Delia MURER (PD) ritiene insufficiente l'indicazione cui ha fatto riferimento il collega Fucci.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, cercando di tirare le fila della discussione sin qui svoltasi, propone l'emendamento 7.100 (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD) annuncia voto contrario sull'emendamento 7.100 del relatore.

La Commissione approva l'emendamento 7.100 del relatore.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, alla luce dell'approvazione dell'emendamento 7.100 del relatore, riconsiderando il parere precedentemente espresso, esprime parere contrario sull'emendamento Farina Coscioni 7.12.

La Commissione respinge l'emendamento Farina Coscioni 7.12.

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.4. Riformula quindi il suo emendamento 7.5 nel senso indicato dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Bocciardo 7.5 (*Nuova formulazione*) (*vedi allegato 3*).

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, riconsiderando l'invito al ritiro precedentemente espresso, invita il presentatore a riformulare l'emendamento Di Virgilio 7.7, nel senso di sostituire la parola « divisione » con la parola « reparto ».

Domenico DI VIRGILIO (PdL) accoglie la proposta di riformulazione del suo emendamento 7.7.

La Commissione approva l'emendamento Di Virgilio 7.7 (*Nuova formulazione*). Approva quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Palagiano 7.10 e Livia Turco 7.8 (*vedi allegato 3*).

Maria Antonietta FARINA COSCIONI (PD), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.13.

La Commissione approva l'emendamento Livia Turco 7.9 (*vedi allegato 3*).

Mariella BOCCIARDO (PdL), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 7.6.

Sull'ordine dei lavori.

Antonio PALAGIANO (IdV) lamenta la reiezione, nella seduta di ieri, del suo emendamento 3.5 e auspica che la maggioranza e il Governo riconsiderino la loro posizione al riguardo.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, fa presente che l'emendamento in questione potrà essere ripresentato in Assemblea e, in quella sede, potrà essere oggetto di più attenta considerazione.

Luciana PEDOTO (PD) esprime stupore per la mancata nomina dell'onorevole Livia Turco a presidente della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali, senza volere con ciò formulare riserve sulla figura individuata dal Presidente della Camera dei deputati.

Lucio BARANI (PdL) ricorda che, come previsto dalla deliberazione istitutiva, la nomina del presidente della Commissione in discorso spetta al Presidente della Camera dei deputati, in piena autonomia. Dichiarò altresì di condividere la scelta operata dallo stesso Presidente, anche in considerazione del fatto che analoga Commissione d'inchiesta è presieduta, nell'altro ramo del Parlamento, da un esponente del Partito democratico. Naturalmente, uguale rispetto avrebbe espresso per la scelta del Presidente della Camera dei deputati se questa si fosse indirizzata verso un altro gruppo di opposizione.

Antonio PALAGIANO (IdV) si limita a prendere atto del fatto che il Partito democratico, evidentemente, riteneva giusto che il suo gruppo non esprimesse alcuna carica istituzionale. Si rammarica

quindi del fatto che le uniche parole in difesa della scelta del Presidente della Camera dei deputati siano venute da un rappresentante della maggioranza.

Laura MOLTENI (LNP) si limita ad osservare che il Presidente della Camera dei deputati ha correttamente esercitato una propria prerogativa e che la discussione in corso verte evidentemente su problemi interni ai gruppi di opposizione.

Luciana PEDOTO (PD), premesso di parlare a titolo personale e non a nome del suo gruppo, ribadisce la propria sorpresa, pur nel pieno rispetto delle prerogative del Presidente della Camera dei deputati.

Carla CASTELLANI (PdL) ritiene che le osservazioni della collega Pedoto siano dovute a solidarietà nei confronti di una collega del suo gruppo e non certo alla volontà di revocare in dubbio le prerogative del Presidente della Camera dei deputati.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.45.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009.— Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 15.45.

DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Nuovo testo C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Mariella BOCCIARDO (PdL), *relatore*, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere alla II Commissione il parere di competenza sul disegno di legge n. 2232, recante conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

Il decreto-legge è finalizzato ad anticipare alcune delle disposizioni contenute nel disegno di legge in materia di sicurezza (n. 2180, già approvato dal Senato), nonché le norme contenute nel disegno di legge in materia di atti persecutori (n. 1348, già approvato dalla Camera e in corso di esame presso la Commissione giustizia del Senato).

Il provvedimento si compone di 14 articoli. L'articolo 1, attraverso due novelle all'articolo 576 del codice penale, prevede quali aggravanti speciali del delitto di omicidio, il fatto che esso sia commesso in occasione della commissione del delitto di violenza sessuale, di atti sessuali con minorenne e violenza sessuale di gruppo (lettera a), nonché da parte dell'autore del delitto di atti persecutori (lettera b).

L'articolo 2, come modificato nel corso dell'esame in Commissione, novella codice di procedura penale, estendendo l'obbligatorietà della custodia cautelare in carcere, in presenza di gravi indizi di colpevolezza (e salvo che non siano acquisiti elementi da cui risulti l'insussistenza di esigenze cautelari), a specifici delitti ritenuti di particolare gravità e allarme sociale.

L'articolo 3, attraverso alcune modifiche all'articolo 4-*bis* della legge sull'ordinamento penitenziario, è volto a rendere più difficile ai condannati per taluni delitti a sfondo sessuale l'accesso ai benefici penitenziari (ovvero l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione previste dal capo VI della medesima legge, esclusa la liberazione anticipata).

L'articolo 4 interviene sulla disciplina del patrocinio a spese dello Stato per consentire alla persona offesa da taluni reati a sfondo sessuale l'accesso al gratuito patrocinio, anche in deroga ai limiti di reddito ordinariamente previsti.

L'articolo 5 prolunga il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione da 60 a 180 giorni.

L'articolo 6, prevede una serie di norme con l'obiettivo di attuare un apposito piano straordinario di controllo del territorio. In particolare il comma 2 dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca al Ministero dell'interno, nel limite, innalzato, a seguito dell'approvazione di un emendamento in Commissione, da 100 a 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L'articolo 7 introduce nel codice penale il delitto di «Atti persecutori», per la cui sussistenza si richiede la ripetitività della condotta, nonché l'idoneità del comportamento a provocare nella vittima un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero a ingenerare un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona alla medesima legata da relazione affettiva ovvero a costringere la stessa ad alterare le proprie abitudini di vita. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni. La disposizione reca inoltre la disciplina delle circostanze aggravanti e prevede, salvo in talune ipotesi specificamente indicate, la procedibilità a querela della persona offesa.

L'articolo 8, al fine di apprestare tutela nel periodo che intercorre tra il comportamento persecutorio e la presentazione della querela e allo scopo di dissuadere preventivamente il reo dal compimento di nuovi atti, introduce la possibilità per la persona offesa di avanzare al questore richiesta di ammonimento nei confronti dell'autore della condotta e disciplina l'esercizio di tale potere da parte del questore.

L'articolo 9 apporta una serie di modifiche al codice di procedura penale, tra le quali viene inoltre prevista una nuova misura coercitiva, consistente nel divieto di avvicinamento dell'imputato ai luoghi

frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa. Il divieto può riguardare anche i luoghi frequentati da prossimi congiunti o da persone conviventi o comunque legate alla persona offesa da una relazione affettiva. Sono infine prescritti specifici obblighi di comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza competente. Tali atti sono altresì comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.

L'articolo 10 reca una novella di carattere generale all'articolo 342-ter del codice civile, in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari, prolungando a un anno l'efficacia del decreto del giudice con cui si ordinano la cessazione della condotta criminosa, l'allontanamento dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima.

L'articolo 11 prevede l'obbligo per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia di reato di atti persecutori di fornire alla medesima tutte le informazioni relative ai Centri Antiviolenza presenti sul territorio ed eventualmente di metterla in contatto con tali strutture.

L'articolo 12 istituisce presso il Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio un numero verde nazionale a favore delle vittime degli atti persecutori, con compiti di assistenza psicologica e giuridica, nonché di comunicare, nei casi d'urgenza e su richiesta della persona offesa, alle forze dell'ordine gli atti persecutori segnalati.

Gli articoli 13 e 14, infine, contengono rispettivamente la norma di copertura finanziaria e l'entrata in vigore.

Per quanto concerne lo specifico ambito di competenza della XII Commissione, segnala, in particolare, l'articolo 6, comma 2, che prevede in attesa dell'adozione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze attuativo delle disposizioni del decreto legge n. 112 del 2008 che hanno istituito un Fondo in cui affluiscono le somme di denaro sequestrate e i proventi derivanti dai beni confiscati alla criminalità organiz-

zata che dispone la riassegnazione immediata delle somme oggetto di confisca, versate all'entrata del bilancio dello Stato successivamente al 25 giugno 2008, al Ministero dell'interno, nel limite di 150 milioni di euro per il 2009, per le esigenze urgenti di tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico, e al Fondo nazionale contro la violenza sessuale, nel limite di 3 milioni euro per il 2009, da destinare al sostegno dei progetti di assistenza alle vittime di violenza sessuale e di genere.

L'articolo 11 del provvedimento in esame riproduce l'articolo 5 del disegno di legge n. 1348 in corso di esame al Senato – che nasce dal riconoscimento dell'esigenza di affiancare alla disciplina repressiva dei comportamenti persecutori forme di sostegno sociale o psicologico al soggetto che di tali comportamenti è vittima. Questo articolo prevede alcuni obblighi per le forze dell'ordine, i presidi sanitari e le istituzioni pubbliche che ricevono dalla vittima notizia del reato di atti persecutori e cioè fornire alla vittima stessa tutte le informazioni relative ai centri antiviolenza presenti sul territorio e, in particolare, nella zona di residenza della vittima ed inoltre mettere in contatto la vittima con i centri antiviolenza, qualora ne faccia espressamente richiesta.

Peraltro, ricorda che un coinvolgimento dei servizi socio-assistenziali è previsto anche dall'articolo 9 del decreto-legge in esame, laddove, mediante l'inserimento nel codice di procedura penale di un nuovo articolo 282-*quater*, dispone che a tali servizi debbano essere comunicati i provvedimenti che dispongono le misure cautelari coercitive dell'allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Per completezza segnala, da ultimo, come nell'articolo 7 che introduce il nuovo articolo 612-*bis* del codice penale (Atti persecutori), prevede una aggravante della pena se il fatto è commesso a danno di un minore, a danno di una donna in stato di gravidanza o a danno di una persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Preannuncia quindi una proposta di parere favorevole.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 15.55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 30 marzo-3 aprile 2009.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.55 alle 16.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo, C. 1414 De Angelis, C. 1761 Laura Molteni e C. 2125 Cosenza.

ALLEGATO 1

5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Lo schema di decreto del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e finanze finalizzato a determinare i criteri in base ai quali definire le transazioni da stipulare con soggetti talassemici, affetti da altre emoglobinopatie o affetti da anemie ereditarie, con emofilici ed emotrasfusi occasionali danneggiati da trasfusione con sangue infetto o da somministrazione di emoderivati infetti e con soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie, che abbiano instaurato azioni di risarcimento danni tuttora pendenti, previsto dall'articolo 33, e. 2, legge 29 novembre 2007, n. 222 e dall'articolo 2, e. 362, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è stato sottoposto alla firma del Ministro del lavoro, salute e politiche sociali il 24 marzo 2009.

Il decreto in questione è stato predisposto sia nel rispetto dei lavori condotti da una Commissione istituita nel marzo 2008, composta da rappresentanti anche del Ministero dell'economia e finanze e della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che osservando le indicazioni fornite dal Consiglio di Stato, che il 19 febbraio 2009 ha espresso parere positivo.

Alla conclusione dell'*iter* procedurale potranno quindi essere avviate le procedure transattive.

Per ciò che attiene al presupposto della ascrivibilità del danno di cui alla lettera *a*), comma 1 dell'articolo 2 dello schema di provvedimento, si fa presente che la vigente normativa impone analogia e coe-

renza con la transazione del 2003, non essendo richiesta una perfetta sovrapposibilità tra le due discipline; pertanto non è escluso che, in considerazione della vasta platea dei soggetti coinvolti nella vicenda, il Ministero possa introdurre ulteriori elementi rispetto a quelli della transazione del 2003.

La precedente operazione transattiva aveva riguardo solo a soggetti emofilici, mentre le future procedure si rivolgeranno anche a trasfusi occasionali e vaccinati, per i quali l'ampia gamma di ipotesi prospettabili ha imposto di introdurre il criterio riferito alla gravità del danno.

Va ricordato, peraltro, che l'Avvocatura Generale dello Stato non aveva espresso parere favorevole circa la conclusione della procedura transattiva con i soggetti emofilici, in assenza di categoria ascritta.

Per ciò che attiene invece il punto inerente il termine di prescrizione ordinario, si segnala la coerenza del principio generale dell'ordinamento civile.

Con successivo decreto saranno individuati i moduli transattivi, che dovranno prevedere le varie ipotesi di importi che potranno essere offerti ai soggetti danneggiati.

In questa sede, ritengo opportuno comunicare che per quanto concerne l'indennizzo previsto dalla legge n. 244 del 2007 per i soggetti affetti da sindrome da talidomide, l'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con

modificazioni nella legge 27 febbraio 2009, n. 14, ha previsto che il citato indennizzo si intende riconosciuto, ai soggetti affetti da sindrome da talidomide, nelle forme dell'amelia, dell'emimelia, della focomelia e della macromelia nati negli anni dal

1959 al 1965 rinviando a un successivo decreto ministeriale l'individuazione delle modalità di corresponsione del predetto indennizzo.

Il predetto decreto è in fase definitiva elaborazione.

ALLEGATO 2

5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero.**TESTO DELLA RISPOSTA**

A seguito della richiesta circa la relazione tecnica sul disegno di legge A.S. 718, concernente « Nuove norme in materia di utilizzo di defibrillatori semiautomatici e automatici », avanzata, ai sensi dell'articolo 11-ter della legge n. 468 del 1978, in data 24 settembre 2008 dalla Commissione Bilancio del Senato, questo Ministero ha fornito al Ministero dell'Economia e delle Finanze e al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato gli elementi necessari relativamente alle previsioni contenute negli articoli 2, 3 e 5 del disegno di legge (tutti concernenti possibili oneri a carico della finanza pubblica).

Al fine di superare definitivamente gli ostacoli posti dal suddetto Dipartimento è stata avanzata una proposta emendativa dell'articolo 5, mirata ad attribuire l'onere per l'acquisto dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) a carico delle strutture individuate dal medesimo articolo 5.

Tale emendamento, che ha acquisito il consenso dei Ministeri dell'Istruzione, Università e Ricerca, dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e della Presidenza del Consiglio, non è stato approvato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

L'Ispettorato Generale per la Spesa Sociale della Ragioneria Generale dello Stato ha suggerito in via preliminare di modificare l'articolo 5, affinché il limite di

4 milioni di euro per l'attuazione di quanto previsto sia posto come un limite invalicabile di spesa; inoltre ha proposto di eliminare l'articolo 7 e di rimodulare anche sulla base delle indicazioni che avrebbe successivamente fornito il citato Dipartimento, l'articolo 9, relativo alle disposizioni finanziarie.

Questo Ministero ha provveduto ad una ulteriore ricognizione sia sulle disponibilità risultanti dal proprio stato di previsione della spesa sia sulla Tabella A della legge finanziaria 2009.

Poiché tale ricognizione ha evidenziato l'assoluta mancanza di risorse, sono stati individuati nel bilancio del Ministero dello Sviluppo Economico tre capitoli che presentavano sufficienti disponibilità: tale disponibilità è stata comunicata il 24 febbraio 2009 al Ministero dell'Economia e Finanze al fine della definitiva formulazione dell'articolo 9 dell'A.S. 718.

Il predetto Dicastero ha comunicato che « sui fondi segnalati non risultano disponibilità da destinare a copertura del provvedimento » né tantomeno sul fondo speciale per l'anno 2009.

Pertanto la situazione « di stallo » del disegno di legge, per mancanza della relazione tecnica, non costituisce inadempimento di questo Ministero, ma è da attribuirsi in via esclusiva alla attuale indisponibilità finanziaria.

ALLEGATO 3

Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini.

EMENDAMENTI APPROVATI

ART. 6.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 6. (Coordinamento operativo della rete-COR) – 1. Nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, è istituito, in ciascuna regione e provincia autonoma, un coordinamento operativo della rete, al fine di coordinare i servizi assistenziali previsti dall'articolo 5, comma 4.

6. 10. Il Relatore.

ART. 7.

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. L'équipe multidisciplinare che opera nella rete è composta almeno da un medico specialista in anestesia e rianimazione e da un infermiere esperto in cure palliative, in collaborazione con il medico di medicina generale o con il pediatra di libera scelta che assiste il malato.

7. 50. Il Relatore.

Al comma 2, dopo le parole: esperte in cure palliative:, aggiungere le seguenti: oncologo, neurologo, nonché.

7. 100. Il Relatore.

Al comma 3, alinea, dopo le parole: medico di medicina generale aggiungere

le seguenti: o con il pediatra di libera scelta.

7. 5. (Nuova formulazione) Bocciardo.

Al comma 3, alinea, sostituire le parole: della divisione con le seguenti: del reparto.

7. 7. (Nuova formulazione) Di Virgilio, Mussolini, Barani.

Al comma 3, lettera a), sostituire la parola: multidimensionale con la seguente: multidisciplinare.

7. 10. Palagiano, Mura.

Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: sistema assistenziale con le seguenti: livello assistenziale.

7. 8. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

Al comma 3, sostituire la lettera d) con la seguente:

d) prescrive e somministra le cure palliative e la terapia del dolore e ne controlla l'erogazione e l'efficacia.

7. 9. Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Bucchino, Calgaro, D'Incecco, Lenzi, Grassi, Miotto, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|-----|
| DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263/A Governo, approvato dal Senato | 118 |
| AVVERTENZA | 118 |

COMITATO DEI NOVE

Mercoledì 25 marzo 2009.

DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

C. 2263/A Governo, approvato dal Senato.

Il Comitato si è riunito dalle 8.50 alle 9, dalle 11.15 alle 12 e dalle 15 alle 15.20.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 119 |
| DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 120 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 130 |

ATTI COMUNITARI:

| | |
|--|-----|
| Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. COM(2008)886 def. | |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. COM(2008)887 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 122 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 131 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 123 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 126 |

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.05.

DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi.

C. 2187 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite VI e X).

(*Rinvio del seguito dell'esame*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 marzo 2009.

Gianluca PINI, *presidente*, avverte che l'esame del provvedimento avrà inizio in Assemblea il prossimo lunedì 30 marzo e che le Commissioni riunite VI e X non hanno ancora concluso l'esame degli emendamenti. Il testo, modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni nel pomeriggio di oggi; la XIV Commissione potrebbe pertanto espri-

mersi, sul nuovo testo, nella giornata di domani.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori.

C. 2232 Governo.

(Parere alla II Commissione).

(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Enrico FARINONE (PD) si sofferma in primo luogo sull'articolo 5 del decreto-legge in esame, che rappresenta uno degli aspetti più controversi del provvedimento. L'articolo non solo estende fino ad un massimo di 180 giorni il periodo di trattenimento dello straniero nei Centri di identificazione ed espulsione, ma prevede, al comma 2, la retroattività della nuova disposizione, stabilendo che essa si applica anche agli extracomunitari che sono già detenuti all'interno di un CIE alla data di entrata in vigore del decreto in esame.

Segnala peraltro che nella sentenza n. 105/2001 la Corte Costituzionale ha avuto occasione di pronunciarsi sulla natura giuridica del trattenimento degli stranieri presso i CPTA (ora CIE), affermando che tale trattenimento è misura incidente sulla libertà personale che non può essere adottata al di fuori delle garanzie dell'articolo 13 della Costituzione, essendo il trattenimento quanto meno da ricomprendersi in quelle « altre restrizioni della libertà personale » di cui all'articolo 13. Né si può sostenere che le garanzie di cui all'articolo 13 subiscano attenuazioni rispetto agli stranieri in vista della tutela di altri beni costituzionalmente rilevanti, rivestendo comunque il valore della libertà personale un carattere di universalità, che al pari degli altri diritti che la Costituzione

proclama come inviolabili, spetta ai singoli in quanto esseri umani e non in quanto partecipi di una determinata comunità politica. Pertanto la retroattività di questa disposizione è fortemente lesiva di un diritto inviolabile costituzionalmente sancito, ed appare particolarmente preoccupante.

Inoltre, la prevista estensione della detenzione amministrativa fino a sei mesi nell'ipotesi di ritardi nella necessaria documentazione da parte dei paesi terzi contrasta direttamente col principio di ragionevolezza, stabilendo che la durata maggiore o minore della detenzione amministrativa sia determinata in parte anche dalla maggiore o minore efficienza burocratica dei diversi paesi di origine, determinando così l'irragionevole discriminazione per cui un cittadino di uno Stato terzo, proveniente da un paese maggiormente arretrato, potrebbe subire in virtù di questa sola condizione, un trattenimento pari ad un tempo superiore.

Tale previsione contrasta altresì con quanto disposto dalla stessa direttiva comunitaria 2008/115/CE, cd. Direttiva rimpatri, che dovrà essere recepita in Italia, laddove questa prevede che gli stati membri possano trattenere il cittadino di un paese terzo solo se nel caso concreto non possano essere efficacemente applicate altre misure sufficienti ma meno coercitive, solo per preparare il rimpatrio e/o effettuare l'allontanamento e nei casi di rischio di fuga o mancata collaborazione od ostacolo alla preparazione del rimpatrio e dell'allontanamento. La stessa direttiva contempla l'ipotesi, a scelta degli Stati membri, di un ulteriore prolungamento del tempo di trattenimento per ritardi nella necessaria documentazione dei paesi terzi, ma solo nelle ipotesi in cui siano stati compiuti tutti gli sforzi che è lecito aspettarsi, e in presenza di una serie di garanzie che debbono sempre accompagnare il trattenimento, come quelle relative al fatto che il trattenimento deve avere durata il più breve possibile, deve essere mantenuto solo per il tempo necessario all'espletamento diligente delle modalità di

rimpatrio, dev'essere riesaminato ad intervalli ragionevoli su richiesta del cittadino in questione o d'ufficio.

In ogni caso, la direttiva impone agli Stati membri solo dei limiti massimi di detenzione, lasciando facoltà discrezionale agli Stati membri su un eventuale recepimento nei singoli ordinamenti, e il recepimento discrezionale da parte del nostro ordinamento dei soli limiti massimi di detenzione, senza le necessarie e prescritte garanzie a tutela dei diritti fondamentali, appare non solo contrario al principio di ragionevolezza, bensì anche alla stessa direttiva, e quale norma interposta, alla Costituzione.

Ricorda che in occasione dell'approvazione della cd. Direttiva rimpatri gli Stati membri hanno firmato un protocollo allegato alla direttiva con il quale si impegnavano a non inasprire le normative interne sulla scorta della direttiva. A dispetto delle dichiarazioni della Lega di voler « anticipare » i contenuti della direttiva, infatti, essendo questa volta a ravvicinare le legislazioni di 27 stati membri, aveva l'obiettivo prioritario di porre un limite massimo di detenzione nei CPT per quei paesi come l'Olanda o la Danimarca che non ne prevedono alcuno allo stato attuale.

Sottolinea in conclusione come occorra sempre avere presente che oggetto delle disposizioni in esame sono esseri umani; su questo dato fondamentale intende richiamare l'attenzione dei colleghi, a fronte di misure che spesso sembrano non tenere conto della dignità e dei diritti delle persone coinvolte.

Jean Leonard TOUADI (PD) non si sofferma sugli aspetti già richiamati dal collega Farinone, che condivide. Sottolinea la valutazione critica del suo gruppo sul decreto-legge in esame, anche rispetto al metodo seguito: il Governo ha infatti legiferato sotto la spinta delle recenti notizie di cronaca ed ha quindi prodotto un provvedimento confuso, che rivolge le misure di sicurezza pubblica principalmente sui cittadini di Paesi terzi, dando l'impressione che i problemi di sicurezza siano

connessi prevalentemente con i fenomeni migratori. Si affronta inoltre il tema della violenza sessuale senza occuparsi del fenomeno della violenza domestica, socialmente assai rilevante.

Rileva quindi l'opportunità che un paese come l'Italia non sottovaluti il proprio diritto-dovere di governare i fenomeni migratori, anche tenuto conto delle proprie responsabilità in quanto 'porta dell'Europa' rispetto ai flussi di cittadini di paesi terzi. Il Paese appare invece in grave difficoltà: il coinvolgimento dei partner europei nelle politiche dell'immigrazione è ancora al di sotto delle aspettative, né si può ritenere che gli accordi conclusi con altri paesi – cita, in particolare, quello con la Libia – possano portare effetti positivi. Un'azione più incisiva e concreta in questo ambito, che pure è necessaria, deve tuttavia compiersi in un quadro di assoluto rispetto e garanzia dei diritti delle persone; occorre cioè attuare politiche di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina che non ledano i principi cardine della nostra Costituzione e delle Convenzioni alle quali l'Italia ha aderito. Non sembrano porsi in questa linea né il principio di retroattività previsto dal decreto-legge con riferimento agli extracomunitari già detenuti all'interno di un CIE alla data di entrata in vigore del decreto, né le misure recate dall'articolo 6 in materia di videosorveglianza. Sottolinea in proposito che l'Italia è indietro, rispetto agli altri paesi europei, sui sistemi di difesa passiva e che occorre sul punto fare passi avanti; bisogna tuttavia garantire il diritto alla privacy e alla riservatezza dei dati e delle persone. In tal senso, relativamente alla compatibilità tra la videosorveglianza dei luoghi pubblici da parte delle pubbliche autorità e la protezione dei diritti umani, si è peraltro espressa anche la Commissione europea per la democrazia attraverso il diritto, organo consultivo del Consiglio d'Europa.

Gianluca PINI, *presidente e relatore*, interviene in sostituzione del relatore, onorevole Castiello. Osserva in primo luogo, con riferimento alle osservazioni

dell'onorevole Farinone, come sia chiaro a tutti che le disposizioni in esame hanno ad oggetto esseri umani, tanto è vero che vengono in gran parte ricalcate le misure recate dalla direttiva 208/115/CE; anche l'estensione a 180 giorni del trattenimento dello straniero cittadino di paesi terzi nei Centri di identificazione ed espulsione è pienamente conforme alla lettera della direttiva. Circa l'applicazione del principio di retroattività, osserva come non via sia in questo caso, non trattandosi di materia penale, alcun contrasto con l'ordinamento comunitario o costituzionale. Con riguardo poi al tema della violenza domestica, sollevato dall'onorevole Touadi, ammette di non comprendere l'obiezione formulata, poiché il decreto-legge in esame non opera alcuna distinzione tra chi compie violenza in un parco e chi la compie tra le mura domestiche. Soffermandosi infine sulla presunta inefficacia delle misure di contrasto al fenomeno dell'immigrazione clandestina sinora adottate dal Governo, deve sottolineare che, sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno, risulta che negli ultimi 21 giorni il numero di clandestini in provenienza dalla Libia sarebbe diminuito del 90 per cento, registrandosi quindi un risultato particolarmente confortante.

Formula, in conclusione, una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*), segnalando che, tra le premesse, è richiamata l'esigenza che l'utilizzo dei sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico da parte dei comuni, per la tutela della sicurezza urbana, avvenga secondo modalità che garantiscano il rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – con particolare riferimento alla tutela della *privacy*, del diritto alla vita privata e della libertà di movimento – nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Jean Leonard TOUADI (PD) benché la materia non investa direttamente le competenze della XIV Commissione, desidera precisare che i pattugliamenti congiunti

sulle coste italiane e libiche sono ben lungi dall'aver raggiunto la soluzione ottimale dichiarata da Governo.

Per i motivi precedentemente esposti, preannuncia quindi il voto contrario del gruppo del PD sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nunziante CONSIGLIO (LNP) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nicola FORMICHELLA (PdL) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando come il Governo stia facendo di tutto per rispondere alle esigenze dei cittadini italiani.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.35.

ATTI COMUNITARI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.35.

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa.

COM(2008)886 def.

Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto.

COM(2008)887 def.

(Parere alla IX Commissione).

(Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti in oggetto, rinviato nella seduta del 19 marzo 2009.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Enrico FARINONE (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Gianluca PINI, *presidente*, preannuncia il voto favorevole del gruppo della Lega sulla proposta di parere formulata dal relatore.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente Gianluca PINI.

La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran.

Atto n. 63.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, ricorda che la legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007) ha delegato il Governo ad adottare, nel rispetto di specifici principi e criteri direttivi, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni

dirette a dare attuazione al regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, ed, in particolare, a disciplinare le transazioni e le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria di servizi di intermediazione o di investimento, pertinenti a beni e tecnologie di duplice uso, nei confronti dell'IRAN, e a determinare le sanzioni penali e amministrative per le violazioni delle disposizioni in materia.

A seguito della risoluzione del Consiglio di sicurezza dell'ONU n. 1737 (2006), del 23 dicembre 2006, che ha imposto all'Iran di cessare le attività di arricchimento dell'uranio prevedendo a tal fine l'applicazione di misure restrittive da parte degli Stati membri delle Nazioni Unite, è intervenuta la posizione comune 2007/140/PESC del Consiglio dell'Unione europea. Quest'ultima ha prescritto restrizioni all'esportazione e all'importazione di beni e tecnologie utilizzabili per l'arricchimento, il ritrattamento, la produzione dell'acqua pesante o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari, nonché il divieto di prestazione di servizi e investimenti legati ai beni e alle tecnologie a duplice uso e di acquisto dei medesimi dall'Iran, approntando altresì misure di congelamento dei fondi e delle risorse economiche di persone, entità e organismi che partecipano, sono direttamente associati o danno il loro sostegno alle attività riconducibili al programma nucleare dell'Iran.

La posizione comune 2007/140/PESC ha subito nel tempo numerose modifiche volte sostanzialmente ad adeguarne i meccanismi all'inasprimento delle posizioni nei confronti dell'Iran derivante dalle successive risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (nn. 1747 (2007) e 1803 (2008)).

In relazione all'apparato normativo messo in campo dalla posizione comune 2007/140/PESC e successive modifiche, il regolamento (CE) n. 423/2007 – anch'esso più volte modificato in conseguenza dell'evoluzione dell'apparato sanzionatorio internazionale contro l'Iran – ha introdotto disposizioni volte a disciplinare le transazioni connesse con i beni e le tecnologie a duplice uso (ossia i prodotti e le

tecnologie che possono avere un'utilizzazione sia civile che militare, nonché i beni che possono essere utilizzati sia a fini non esplosivi che per la fabbricazione di armi nucleari), nonché le forniture di assistenza tecnica e/o finanziaria, di servizi di intermediazione o di investimento relativi a beni e tecnologie di duplice uso nei confronti dell'Iran.

Più nel dettaglio, il regolamento (CE) n. 423/2007 vieta di vendere, fornire, trasferire o esportare, direttamente o indirettamente, a qualunque persona fisica o giuridica in Iran o per un uso in Iran, alcune tipologie di beni e di tecnologie. Si tratta, tra l'altro, dei beni e delle tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, dei beni e delle tecnologie che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari definiti dal Comitato per le sanzioni o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (elencati all'allegato I), nonché di altri beni e tecnologie (individuati nell'allegato I-bis) che parimenti potrebbero essere collegati ad attività potenzialmente utilizzabili per lo sviluppo di sistemi di armamento nucleari, o che comunque abbiano destato l'allarme dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica. Il regolamento vieta altresì di partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i descritti divieti.

È ugualmente vietato acquistare, importare o trasportare dall'Iran beni e tecnologie inclusi negli elenchi di cui ai citati allegati I e I-bis, a prescindere dalla loro origine.

È inoltre fatto divieto di fornire assistenza tecnica o servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea, ovvero elencati negli allegati I e I-bis, a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. Analogamente, è proibito fornire investimenti a imprese che partecipano in Iran alla produzione

dei beni e delle tecnologie menzionate e prestare finanziamenti o assistenza finanziaria connessi ai medesimi beni e tecnologie, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di detti beni, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. Da ultimo, è vietato partecipare, consapevolmente e deliberatamente, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere i predetti divieti.

Quanto al regime sanzionatorio, il regolamento comunitario dispone il congelamento dei fondi e delle risorse economiche posseduti, detenuti o controllati dalle persone, entità e organismi elencati nell'allegato IV (individuati dal Consiglio di sicurezza o dal Comitato per le sanzioni) o nell'allegato V, che reca l'elenco dei soggetti ritenuti responsabili di dare sostegno ad attività nucleari sensibili in termini di proliferazione o di supportare lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran, ovvero di essere sotto il controllo di soggetti sostenitori delle attività di proliferazione dell'Iran.

Infine, il Regolamento comunitario prevede che siano gli Stati membri a stabilire ulteriori norme sulle sanzioni applicabili alle violazioni delle descritte disposizioni, assicurando che le misure sanzionatorie siano oggettive, proporzionate e dissuasive e che vengano tempestivamente notificate alla Commissione europea.

Il regolamento, nella misura in cui si riferisce agli stessi prodotti e tecnologie, deroga alla normativa comunitaria vigente sulle importazioni ed esportazioni da e verso paesi terzi ed, in particolare, al regolamento (CE) n. 1334/2000 del Consiglio, del 22 giugno 2000 (a cui è stata data attuazione in Italia con il decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96), che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Il controllo delle esportazioni di tali beni e tecnologie a livello europeo intende garantire il rispetto degli impegni internazionali dell'Unione europea e dei

suoi Stati membri in materia di non proliferazione delle armi di distruzione di massa e di disseminazione delle armi convenzionali.

Lo schema di decreto legislativo in esame, volto a dare attuazione alla delega contenuta nell'articolo 26 della legge comunitaria 2007 (il cui termine di scadenza è fissato al 20 maggio 2009), si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, nel circoscrivere il campo di applicazione del provvedimento alla definizione della disciplina sanzionatoria conseguente alle violazioni delle disposizioni contenute nel regolamento (CE) n. 423/2007, individua nel Ministero dello sviluppo economico l'autorità incaricata dell'applicazione del regolamento medesimo relativamente ai beni e alle tecnologie a duplice uso. Il predetto dicastero è investito di tale competenza in quanto Autorità nazionale deputata – in base al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 – all'esecuzione delle attività connesse al regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso. Il Ministero dello sviluppo economico, in tale qualità, è chiamato a emettere i provvedimenti di autorizzazione, diniego, revoca, modifica o sospensione delle operazioni interessate, avvalendosi del parere, obbligatorio ma non vincolante, del Comitato consultivo di cui all'articolo 11 del citato decreto legislativo n. 96 del 2003.

L'articolo 2 reca la disciplina sanzionatoria per le violazioni degli specifici obblighi previsti dal regolamento (CE) n. 423/2007, introducendo essenzialmente pene detentive. In particolare, si prevede la pena della reclusione da tre a otto anni, per la vendita, fornitura, o esportazione, a qualunque persona fisica o giuridica in Iran o per un uso in Iran, di beni e tecnologie contenuti negli elenchi del gruppo dei fornitori nucleari e del regime di non proliferazione nel settore missilistico, o che potrebbero contribuire alle attività dell'Iran connesse con l'arricchimento, il ritrattamento, l'acqua pesante o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari. Analoga pena è stabilita per

l'acquisto, importazione o trasporto dall'Iran dei beni e delle tecnologie sopra indicate, indipendentemente dalla loro origine. Sono parimenti sanzionate la prestazione – a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran – dell'assistenza tecnica connessa alla fornitura di beni e tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea nonché la prestazione agli stessi soggetti di assistenza tecnica o servizi di intermediazione connessi ai beni e alle tecnologie elencati negli allegati I e *I-bis* del regolamento. La reclusione da tre a otto anni si applica, altresì, alla fornitura e agli investimenti a imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione dei beni e delle tecnologie inclusi nell'elenco comune delle attrezzature militari dell'Unione europea o negli allegati I e *I-bis* del regolamento, nonché alle forniture, ai finanziamenti o all'assistenza finanziaria connessi ai medesimi beni e tecnologie, in particolare sovvenzioni, prestiti e assicurazione dei crediti all'esportazione, per la vendita, la fornitura, il trasferimento o l'esportazione di tali beni, o per la fornitura della relativa assistenza tecnica a qualsiasi persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran. Costituisce reato anche la partecipazione consapevole e deliberata ad attività aventi l'obiettivo di eludere i menzionati divieti. La pena è, invece, da due a sei anni di reclusione per la vendita, fornitura, trasferimento o esportazione, diretta o indiretta, senza (o in difformità con la) preventiva autorizzazione dello Stato membro esportatore, a qualunque persona fisica o giuridica, entità o organismo in Iran o per un uso in Iran, di beni e tecnologie elencati nell'allegato II, originari o meno della Comunità. Si tratta, in sostanza, di beni e tecnologie che potrebbero contribuire ad attività connesse con l'arricchimento, il ritrattamento o l'acqua pesante o lo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari o all'esercizio di attività in relazione alle quali l'AIEA ha espresso preoccupazione. Risultano egualmente sanzionati l'assistenza tecnica o i servizi di intermediazione pertinenti ai beni e alle

tecnologie elencate nell'allegato II, gli investimenti in imprese che partecipano in Iran alla fabbricazione di tali beni e i finanziamenti o l'assistenza finanziaria pertinenti ai medesimi beni e tecnologie. Le stesse sanzioni (da due a sei anni di reclusione) sono comminate anche per alcune particolari tipologie di transazioni, senza (o in difformità con la) autorizzazione delle autorità competenti degli Stati membri, nonché per la partecipazione, consapevole e deliberata, ad attività aventi l'obiettivo o il risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di congelamento di fondi posseduti, detenuti o controllati da persone e organismi individuati dal regolamento o per la violazione del divieto di mettere a disposizione risorse economiche in favore degli stessi soggetti. Alle pene detentive, nel caso di violazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 423/2007, ossia del divieto di partecipare ad attività aventi per obiettivo o per risultato di eludere, direttamente o indirettamente, le misure di congelamento di fondi e risorse economiche, possono affiancarsi le sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, recante misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. In ogni caso, per quanto non diversamente disposto dal provvedimento in esame, si fa salva l'applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente.

L'articolo 3 stabilisce un obbligo di comunicazione da parte del giudice procedente al Ministero dello sviluppo economico per i reati contemplati dall'articolo 2. Per le violazioni dei divieti di cui al citato articolo 7, paragrafo 4, del regolamento, va data notizia del procedimento in corso anche al Ministero dell'economia e delle finanze nonché, in relazione agli obblighi internazionali assunti dall'Italia nella strategia di contrasto al finanziamento del terrorismo, al Comitato di sicurezza finanziaria di cui al decreto legislativo n. 109

del 2007. Con riferimento a quest'ultimo organismo, si ricorda che, nella seduta del 18 marzo scorso, la XIV Commissione ha espresso il parere di competenza su uno schema di decreto legislativo (Atto n. 62), volto a modificare il decreto legislativo n. 109 del 2007, proprio in relazione ad alcuni profili concernenti il funzionamento del Comitato di sicurezza finanziaria.

L'articolo 4, infine, prevede che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le Amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dalle nuove disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nunziante CONSIGLIO (LNP), *relatore*, evidenzia che, in attuazione della delega contenuta nella legge 25 febbraio 2008, n. 34 (Legge comunitaria 2007), lo schema di decreto legislativo in esame reca norme volte a recepire la direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione.

La direttiva 2006/93/CE, entrata in vigore il 16 gennaio 2007, è diretta a codificare, per ragioni di chiarezza e razionalità, la normativa introdotta dalla direttiva 92/14/CEE del Consiglio, del 2 marzo 1992, sulla limitazione dell'utilizzazione

degli aerei disciplinati dall'Allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988), che ha subito nel tempo diverse e sostanziali modificazioni.

La nuova disciplina ha la finalità di introdurre regole comuni in materia di riduzione del rumore prodotto dagli aerei, tenendo conto dei fattori ambientali, delle possibilità tecniche e delle conseguenze economiche, garantendo che in tutta la Comunità prevalga un approccio armonizzato, anche in relazione all'impulso dato alla liberalizzazione progressiva del traffico aereo europeo. Il campo di applicazione della direttiva 2006/93/CE è circoscritto all'utilizzazione degli aerei subsonici civili a reazione e fa riferimento agli aerei la cui massa massima al decollo è uguale o superiore a 34.000 chilogrammi o il cui allestimento interno massimo certificato corrisponde a più di diciannove posti passeggeri, esclusi i sedili riservati all'equipaggio.

Le nuove norme fanno obbligo agli Stati membri di provvedere affinché tutti gli aerei subsonici civili a reazione che operano negli aeroporti situati sul loro territorio siano conformi alle norme specificate nell'allegato 16 della citata Convenzione sull'aviazione civile internazionale, consentendo tuttavia deroghe per gli aerei di interesse storico, nel rispetto di talune cautele, nonché il rilascio di specifiche autorizzazioni temporanee. Gli Stati membri sono chiamati quindi a definire le sanzioni applicabili alle violazioni delle disposizioni nazionali adottate per il recepimento della direttiva, assicurando che le sanzioni stesse siano effettive, proporzionate e dissuasive. La direttiva non fissa un termine per l'adeguamento degli ordinamenti nazionali. Quanto all'esercizio della delega da parte del Governo, ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 3, della legge comunitaria 2007, il termine per l'adozione del decreto legislativo viene in scadenza il 20 maggio 2009.

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di 9 articoli.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riproponendo

sostanzialmente le previsioni contenute nell'articolo 1 della direttiva 2006/93/CE.

L'articolo 2 conferisce all'Ente nazionale per l'aviazione civile (E.N.A.C.), quale unica autorità di regolazione tecnica, certificazione, vigilanza e controllo nel settore dell'aviazione civile ex articolo 687, comma 1, del Codice della navigazione, la responsabilità per l'applicazione delle nuove disposizioni e delle sanzioni amministrative di cui al successivo articolo 5.

L'articolo 3 vieta l'impiego degli aerei subsonici civili a reazione qualora non conformi ai requisiti di cui all'Allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale siglata a Chicago nel 1944. In proposito, evidenzia che la competenza su tale materia è attribuita principalmente all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (*International Civil Aviation Organization*, ICAO), organismo la cui istituzione risale proprio alla Convenzione di Chicago. L'ICAO costituisce un'agenzia autonoma delle Nazioni Unite incaricata di sviluppare i principi e le tecniche della navigazione aerea internazionale, delle rotte e degli aeroporti e di promuovere la progettazione e lo sviluppo del trasporto aereo internazionale rendendolo più sicuro ed ordinato. Il Consiglio dell'ICAO adotta standard e raccomandazioni riguardanti la navigazione aerea e l'aviazione civile, definendo, altresì, i protocolli per le indagini sugli incidenti aerei ai quali si attengono le autorità per la sicurezza del trasporto dei paesi firmatari della Convenzione sull'aviazione civile internazionale.

L'articolo 3 prescrive, altresì, la redazione in lingua inglese dei certificati acustici, rilasciati dall'Autorità dell'aviazione civile dello Stato d'immatricolazione, di cui debbono esser muniti i velivoli subsonici, ammettendo comunque anche una traduzione, purché convalidata in via ufficiale, al fine di consentire un adeguato controllo da parte dell'E.N.A.C.

L'articolo 4 autorizza l'E.N.A.C. a concedere deroghe adeguatamente motivate al divieto di impiego degli aerei subsonici civili a reazione non conformi ai richiamati requisiti per i velivoli di interesse

storico, prescrivendo che ne sia data notizia alle competenti Autorità per l'aviazione civile degli Stati membri e alla Commissione europea. Oltre che in tali ipotesi, l'E.N.A.C. può autorizzare l'uso temporaneo di aerei altrimenti interdetti alla navigazione aerea presso gli aeroporti nazionali qualora il loro utilizzo sia così straordinario da rendere ingiustificato un eventuale rifiuto di deroga ovvero quando gli aerei effettuino voli cd. « tecnici », ossia voli non commerciali per modifiche, riparazioni o manutenzione.

Le citate deroghe sono efficaci in Italia anche quando concesse da Autorità competenti di altri Stati membri in ordine a velivoli ivi immatricolati. Tale previsione, come evidenziato anche dalla relazione illustrativa, intende attuare il principio comunitario del mutuo riconoscimento scaturente dalla giurisprudenza della Corte di giustizia delle comunità europee (cfr., tra le altre, la sentenza *Cassis de Dijon* n. 120/78 del 20 febbraio 1979), in virtù del quale ogni Stato della Comunità accetta i prodotti legalmente fabbricati o commercializzati negli altri Stati membri, anche se tali prodotti sono realizzati nel rispetto di requisiti tecnici o qualitativi diversi da quelli imposti ai prodotti nazionali. Gli Stati membri possono derogare a tale principio solo in relazione ad esigenze imperative attinenti all'efficacia dei controlli fiscali, alla tutela della salute pubblica o dei consumatori. In presenza di disparità delle legislazioni nazionali, questo principio implica, dunque, il riconoscimento di regole tecniche, prescrizioni e certificati richiesti dagli altri Stati membri, purché garantiscano un equivalente livello di tutela.

L'articolo 5 irroga una sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 a 150.000 euro per l'impiego di aerei a reazione non conformi alle prescrizioni di cui all'articolo 3. La previsione dei citati limiti minimi e massimi dell'impianto sanzionatorio dovrebbe consentire di tener conto, in sede di irrogazione, dei diversi elementi oggettivi e soggettivi dell'illecito, quali la gravità della violazione, la personalità e le condizioni economiche del trasgressore

nonché l'opera da questo svolta per eliminare o attenuare le conseguenze dell'infrazione.

L'articolo 6 dispone che i suddetti importi siano aggiornati, a partire dal 1° gennaio 2011, mediante applicazione dell'incremento pari all'indice nazionale dei prezzi al consumo per la collettività secondo i dati ISTAT del biennio precedente. Si prevede, inoltre, che con un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro il 1° dicembre di ciascun biennio, siano aggiornati i limiti delle sanzioni pecuniarie, con applicazione dal 1° gennaio dell'anno successivo.

L'articolo 7 istituisce, presso il Ministero delle infrastrutture e trasporti, un Fondo speciale per la prevenzione degli effetti derivanti dall'impiego di aerei subsonici, da finanziare con le eventuali entrate derivanti dall'irrogazione delle predette sanzioni. La definizione delle modalità di destinazione al Fondo e d'impiego di tali entrate viene rimessa ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, anche al fine di tener conto delle previsioni contenute nell'articolo 2 della legge comunitaria 2007, ove si stabilisce che le somme derivanti dalle sanzioni di nuova istituzione, definite con i provvedimenti attuativi della stessa legge comunitaria, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, alle amministrazioni competenti all'irrogazione.

L'articolo 8 reca l'abrogazione di alcuni decreti di recepimento di direttive a loro volta soppresse dalla direttiva 2006/93/CE.

L'articolo 9 contiene, infine, la clausola di invarianza degli oneri finanziari. Il provvedimento non comporta, infatti, oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, anche in considerazione del fatto che le funzioni attribuite all'E.N.A.C. rientrano tra quelle già previste dal decreto legislativo n. 250 del 1997, che ha istituito l'Ente nazionale per l'aviazione civile. Spetta, infine, al medesimo ente trasmettere, entro il 30 settembre di ogni anno,

una relazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine all'attuazione delle nuove norme e alle eventuali sanzioni irrogate.

Per quanto concerne gli atti all'esame delle istituzioni dell'Unione europea sulla materia oggetto dello schema di decreto legislativo, la Commissione si è riservata di procedere, entro l'anno in corso, alla revisione della legislazione esistente in materia di rumore ambientale e di rumore provocato dagli aerei. In particolare, per ciò che riguarda la direttiva 2002/30/CE relativa al contenimento del rumore negli aeroporti, la Commissione ha annunciato di voler valutare modifiche volte a limitare

l'uso di aeromobili più vecchi e rumorosi non conformi al capitolo 3 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale. La riduzione dell'impatto ambientale del trasporto aereo, sia atmosferico sia acustico, figura peraltro tra gli obiettivi della proposta di regolamento relativa alla creazione del cosiddetto « cielo unico europeo » (COM(2008)388) presentata dalla Commissione europea il 25 giugno 2008.

Gianluca PINI, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

ALLEGATO 1

DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori (Nnuovo testo C. 2232 Governo).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea),

esaminato il nuovo testo del disegno di legge C. 2232 Governo, di conversione del DL 11/09 recante « Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori »;

visto l'articolo 6, comma 7, del decreto-legge, che autorizza i comuni, per la tutela della sicurezza urbana, ad utilizzare sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico;

valutata l'opportunità di assicurare che tale utilizzo dei sistemi di videosorveglianza avvenga secondo modalità che garantiscano il rispetto dei requisiti fissati dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali – con particolare riferimento alla tutela della *privacy*, del diritto alla vita privata e della libertà di movimento – nonché dei principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea;

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.)**Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.)****PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE**

La XIV Commissione Politiche dell'Unione europea,

esaminate la comunicazione della Commissione europea « Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa (COM(2008)886 def.) » e la « Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto (COM(2008)887 def.) »;

considerato che:

i sistemi di trasporto intelligenti (ITS) già oggi, ma ancor più nel prossimo futuro, possono fornire un rilevantissimo contributo per la sicurezza e il decongestionamento delle reti di trasporto;

in particolare, per quanto riguarda la sicurezza, un contributo decisivo alla drastica riduzione degli incidenti e della mortalità (viene stimato in 6.500 il numero di vite all'anno su scala europea che potrebbero essere salvate) può essere offerto dall'applicazione dei sistemi di assistenza alla guida, quali il controllo elettronico della stabilità, il controllo adattivo della velocità di crociera, i sistemi che avvertono il conducente quando il veicolo abbandona una corsia e lo assistono nel cambio di corsia, l'avvisatore di collisione e frenatura di emergenza;

quanto alla lotta alla congestione del traffico, tutte le analisi prevedono una consistente crescita della domanda di trasporto e in particolare del traffico su strada, soprattutto per il trasporto merci, che non può essere soddisfatta con il solo potenziamento delle infrastrutture esistenti, in considerazione dei costi elevatissimi e difficilmente sostenibili che tale potenziamento comporta, per i Paesi membri. Occorre quindi ricorrere a strumenti innovativi e originali, quali appunto sono gli ITS, che possono assicurare informazioni in tempo reale sul traffico, anche proponendo itinerari multimodali che prendano in considerazione le possibili alternative, in tal modo favorendo la più razionale gestione del traffico e delle emergenze, specie nelle aree urbane, con particolare riguardo all'uso dei parcheggi e dei trasporti pubblici e ai sistemi di pedaggio elettronici;

gli ITS possono inoltre contribuire a canalizzare la domanda di trasporto su modalità più compatibili sotto il profilo ambientale in modo da ridurre le emissioni inquinanti e il consumo di energia;

da ultimo, non si può trascurare il contributo che i sistemi ITS possono assicurare per lo sviluppo del sistema pro-

duttivo, anche in considerazione dell'elevato contenuto tecnologico e del valore aggiunto che li contraddistingue;

la decisione delle istituzioni europee di adottare puntuali iniziative per promuoverne la diffusione e un più intenso utilizzo appare quindi pienamente condivisibile;

i documenti all'esame della Commissione meritano apprezzamento anche in considerazione del fatto che si ispirano con coerenza al principio di sussidiarietà in quanto investono profili transnazionali che non possono essere disciplinati in maniera soddisfacente dai singoli Stati membri, quali l'interoperabilità delle apparecchiature e la standardizzazione dei sistemi;

rilevata altresì l'esigenza che il presente parere sia trasmesso, unitamente al documento finale approvato dalla Commissione di merito, alla Commissione europea nell'ambito del dialogo politico;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di una rapida definizione dell'iter di approvazione della proposta di direttiva in titolo e del fattivo concorso, a questo scopo, del nostro Paese, cui dovrà accompagnarsi, sia a livello europeo che da parte degli Stati membri, un concreto impegno, anche di ordine finanziario, per sostenere e incentivare la diffusione degli ITS;

b) valuti la Commissione di merito l'opportunità di segnalare al Governo l'esigenza di promuovere azioni per il monitoraggio sistematico dell'attuazione del Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti sul territorio nazionale, anche attraverso la costituzione di un organo apposito.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

| | |
|--|-----|
| ELEZIONE DI UN SEGRETARIO | 133 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sull'ordine dei lavori | 134 |
| Legge quadro sulla qualità architettonica. S. 1264 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) | 134 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 138 |
| Riconoscimento della lingua italiana dei segni. Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 135 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 139 |
| Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche. Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb. (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 136 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 140 |
| Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico. S. 979 Ranucci (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 137 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 141 |
| AVVERTENZA | 137 |

ELEZIONE DI UN SEGRETARIO

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.30.

Davide CAPARINI, *presidente*, avverte che la Commissione deve procedere alla votazione per l'elezione di un Segretario e che risulterà eletto Segretario colui che avrà ottenuto il maggior numero di voti. Indice quindi la votazione per l'elezione di un Segretario.

Comunica il risultato della votazione:

Presenti e votanti 22

Hanno riportato voti:

| | |
|----------------------|----|
| Vaccari | 15 |
| Pili | 1 |
| Schede bianche | 6 |

Proclama eletto Segretario il senatore Vaccari.

Hanno preso parte alla votazione di un Segretario i deputati: Caparini, Ceroni, Cristaldi, Duilio, Gottardo, Lisi, Melis, Pili, Pizzetti, Scalera e Zeller, *nonché i senatori:* Bassoli, Bertuzzi, Bevilacqua, Caligiuri, De Lillo, Fosson, Latronico, Saia, Tancredi, Vaccari e Vitali.

La seduta termina alle 15.

SEDE CONSULTIVA

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 15.**Sull'ordine dei lavori.**

Davide CAPARINI, *presidente*, propone, se non vi sono obiezioni, un'inversione dell'ordine del giorno, per passare immediatamente all'esame del provvedimento S. 1264 Governo.

La Commissione concorda.

Legge quadro sulla qualità architettonica.**S. 1264 Governo.**

(Parere alla 7^a Commissione del Senato).

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Giuseppe SCALERA (PdL), *relatore*, illustra il provvedimento in esame, che si propone di valorizzare il profilo della qualità dell'architettura, dell'urbanistica, degli spazi urbani e del territorio attraverso il perseguimento di più elevati *standard* di progettazione e di realizzazione delle opere pubbliche e delle infrastrutture, al fine di contribuire alla salvaguardia del paesaggio. Rileva che l'articolo 1 evidenzia le finalità del disegno di legge; con riferimento all'articolo 9 della Costituzione, si richiama il concetto di qualità dell'ideazione e della realizzazione architettonica, tese a contribuire alla salvaguardia del paesaggio, allo sviluppo sostenibile, al miglioramento della vivibilità dell'ambiente urbano e della qualità della vita. Fa notare che il comma 2 specifica gli obiettivi che le amministrazioni pubbliche devono perseguire: promuovere la qualità del progetto e dell'opera architettonica; promuovere lo strumento del concorso di

architettura per la progettazione degli interventi; sostenere l'ideazione e la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico; promuovere l'alta formazione e la ricerca; tutelare e valorizzare gli archivi di architettura contemporanea costituendo appositi centri di documentazione. Sottolinea che il comma 3 dell'articolo 1 precisa che le regioni esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dalla presente legge. Osserva che l'articolo 2 indica quale ambito di applicazione della legge i progetti di trasformazione del territorio e, quindi, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, la tutela e la valorizzazione del paesaggio e dei beni culturali, la realizzazione e la modernizzazione delle infrastrutture, mentre l'articolo 3 è volto a promuovere i concorsi di architettura, favorendo la partecipazione di giovani progettisti. Si sofferma quindi sull'articolo 4, che prevede l'attivazione di procedure di riconoscimento delle opere di architettura contemporanea, utilizzando lo strumento della dichiarazione di importante carattere artistico prevista dall'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, sul diritto d'autore: tale riconoscimento consente di accedere ai contributi previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. Evidenzia che l'articolo 5 prevede premi e riconoscimenti ai progetti ed alle opere di architettura; fa notare che la previsione è limitata ai riconoscimenti dati dallo Stato. Sostiene che l'articolo 6 disciplina la conoscenza e la promozione delle opere di architettura di particolare valore artistico mentre l'articolo 7 prevede la promozione dell'alta formazione finalizzata alla conoscenza e alla diffusione della cultura architettonica, urbanistica e del paesaggio da parte del Ministero per i beni e le attività culturali e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mediante intese con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con le regioni e gli enti locali. Rileva che l'articolo 8 delinea il ruolo del Centro nazionale per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, con riferimento al settore

dell'architettura mentre l'articolo 9 prevede la redazione del Piano per la qualità architettonica delle costruzioni pubbliche, elaborato dal Ministero per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di individuare le linee prioritarie di intervento; fa notare che la previsione si riferisce ai soli interventi statali. Evidenzia che l'articolo 10 dispone che le amministrazioni pubbliche, per la realizzazione di tutte le opere di nuova costruzione e di ristrutturazione edilizia ed urbanistica, destinino una quota, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista per la realizzazione delle opere, all'inserimento di nuove opere d'arte negli stessi edifici, secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Conclude rilevando che l'articolo 11 concerne la potestà statutaria in materia da parte delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazione (*vedi allegato 1*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD), ritenendo opportuno svolgere un approfondimento dei contenuti del provvedimento, avanza la richiesta di rinviarne l'esame ad altra seduta.

Davide CAPARINI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Riconoscimento della lingua italiana dei segni.

Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb.

(Parere alla 1^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

Il deputato Nicolò CRISTALDI (PdL), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone di dare pieno riconoscimento alla lingua italiana dei segni (LIS), lingua visivo-gestuale adoperata dalle comunità dei sordi in Italia. Ricorda che in Europa la lingua dei segni ha avuto un riconoscimento con due risoluzioni del Parlamento europeo, del 17 giugno 1988 e del 18 novembre 1998. Il provvedimento, rileva, al fine di rafforzare la protezione e promozione dei diritti umani delle persone con disabilità e per abbattere la barriera della comunicazione, intende dare alla LIS pieno riconoscimento nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate. Evidenzia che l'articolo 1 dispone che la legge promuove la rimozione degli ostacoli che limitano la partecipazione delle persone sorde alla vita collettiva: a tal fine, il provvedimento intende promuovere l'acquisizione e l'uso da parte delle persone sorde della lingua orale e scritta, da perseguire anche attraverso l'impiego delle tecnologie disponibili per l'informazione e la comunicazione; la disposizione stabilisce altresì che la lingua italiana dei segni (LIS) è riconosciuta come lingua propria della comunità dei sordi e nella Provincia autonoma di Bolzano la lingua dei segni è riconosciuta anche nell'uso corrispondente al gruppo linguistico tedesco. È consentito l'uso della LIS in giudizio e nei rapporti dei cittadini con le pubbliche amministrazioni. Osserva che l'articolo 2 stabilisce che, nell'ambito delle finalità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, con uno o più regolamenti, da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le norme di attuazione della legge. Riferisce che tali regolamenti recano disposizioni volte a disciplinare gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, quali livelli essenziali delle prestazioni di cui

all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione; determinano le modalità dell'insegnamento della LIS per gli alunni sordi nella scuola dell'obbligo; promuovono, nel rispetto dell'autonomia universitaria, l'insegnamento della disciplina della LIS all'interno dei corsi di laurea; recano disposizioni volte a promuovere l'uso effettivo della LIS e di ogni altra soluzione tecnica idonea a favorire la comunicazione delle persone sorde in ogni sede giurisdizionale e nei rapporti con le amministrazioni pubbliche. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 2*).

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) dichiara di condividere la proposta di parere del relatore.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alle considerazioni del relatore, reputando il testo in esame un utile strumento di contrasto alle condizioni di emarginazione nella comunicazione in cui versano i destinatari del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) esprime il proprio parere favorevole sul testo in esame.

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche.

Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.

(Parere alla 11^a Commissione del Senato).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole*).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, riferisce sul provvedimento in esame, che si propone il riconoscimento della sordocecità come disabilità specifica unica, distinta dalla somma delle disabilità della sordità e della cecità che la compongono, sulla base degli indirizzi contenuti nella dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche del Parlamento europeo, del 12 aprile 2004. rileva che gli articoli 1 e 2 recano norme sulle finalità del provvedimento e sulla definizione della sordocecità. Evidenzia che l'articolo 3 stabilisce che l'accertamento della sordocecità è effettuato dall'azienda sanitaria locale competente per territorio mediante la commissione medica che procede alla valutazione della disabilità multipla, mentre l'articolo 4 prevede che i progetti individuali previsti dall'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, rivolti alle persone disabili per le quali è stata accertata la condizione di sordocecità, devono tenere conto delle misure di sostegno specifico necessarie per la loro integrazione sociale. Si sofferma quindi sul contenuto dell'articolo 5, che dispone che, nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, le regioni organizzano specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento è connessa al profilo della « tutela della salute », di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, comma 3.

Il deputato Luciano PIZZETTI (PD) valuta favorevolmente il contenuto del provvedimento.

Il senatore Antonio FOSSON (UDC-SVP-Aut) dichiara di condividere le finalità cui si ispira il testo in esame.

La senatrice Fiorenza BASSOLI (PD) ritiene utile che nella proposta di parere del relatore sia precisato che il provvedimento si colloca nel quadro delle previsioni della « Dichiarazione scritta sui di-

ritti delle persone sordocieche », approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della « Carta dei diritti delle persone con disabilità » adottata dall'Onu.

Il senatore Gianvittore VACCARI (LNP) si associa alla considerazione svolta dalla senatrice Bassoli e richiama l'impegno profuso dalle associazioni di volontariato nell'assistenza alle condizioni di disagio oggetto del testo in esame.

La senatrice Maria Teresa BERTUZZI (PD), *relatore*, sulla base delle osservazioni svolte nel corso del dibattito, formula una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 3*).

Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico.

S. 979 Ranucci.

(Parere alla 13^a Commissione del Senato).

(*Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione*).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto.

Davide CAPARINI, *presidente e relatore*, richiama i contenuti della relazione da lui svolta lo scorso 17 marzo sul provvedi-

mento in esame, che si propone di promuovere un progetto di infrastrutturazione leggera delle isole minori italiane e delle altre aree marine di pregio naturalistico, che le doti di campi ormeggio attrezzati nelle aree ove maggiore è la pratica del diporto, anche a fini di tutela del fondale marino. In ordine agli specifici profili di competenza della Commissione, segnala che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale, ai sensi del Titolo V, parte seconda della Costituzione. La disciplina appare peraltro connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

Illustra quindi la proposta di parere favorevole con osservazione da lui predisposta (*vedi allegato 4*).

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 15.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

ALLEGATO 1

Legge quadro sulla qualità architettonica (S. 1264 Governo).**PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE**

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 1264 Governo, in corso di esame presso la 7^a Commissione del Senato, recante « Legge quadro sulla qualità architettonica »;

considerato che l'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione assegna alla competenza legislativa esclusiva dello Stato la « tutela dell'ambiente e dei beni culturali » e rilevato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla specifici profili afferenti alla competenza legislativa concorrente relativamente alla « valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 del provvedimento, le regioni

esercitano la propria potestà legislativa concorrente nell'ambito dei principi desumibili dal disegno di legge in esame;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere, all'articolo 10, comma 1, che la quota destinata dalle amministrazioni pubbliche all'inserimento di nuove opere d'arte negli edifici oggetto d'interventi, non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista, sia definita secondo le linee guida emanate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

ALLEGATO 2

**Riconoscimento della lingua italiana dei segni
(Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb.)**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 37 Peterlini ed abb., in corso di esame presso la 1^a Commissione del Senato, recante « Riconoscimento della lingua italiana dei segni »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

evidenziato che i regolamenti attuativi del provvedimento sono adottati previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e rilevato che gli interventi diagnostici, abilitativi e riabilitativi, per tutti i bambini nati o divenuti sordi, sono definiti quali livelli essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 3

**Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche
(Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb.).**

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il testo unificato del disegno di legge S. 392 Bassoli ed abb., in corso di esame presso la 11^a Commissione del Senato, recante « Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche »;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa concorrente connessa al profilo della « tutela della salute », ai sensi dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione;

rilevato che, ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento, è rimessa alle regioni,

nell'ambito delle proprie autonome competenze in materia sanitaria e di formazione professionale, l'organizzazione di specifiche forme di assistenza individuale ai soggetti sordociechi;

preso atto che il provvedimento in esame si colloca nel quadro delle previsioni della « Dichiarazione scritta sui diritti delle persone sordocieche », approvata dal Parlamento europeo nel 2004, e della « Carta dei diritti delle persone con disabilità » adottata dall'Onu;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

ALLEGATO 4

Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico (S. 979 Ranucci).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La Commissione parlamentare per le questioni regionali,

esaminato, per i profili di propria competenza, il disegno di legge S. 979 Ranucci, in corso di esame presso la 13^a Commissione del Senato, recante l'istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico;

considerato che la disciplina oggetto del provvedimento contempla aspetti riconducibili alla competenza legislativa regionale; preso atto che la medesima disciplina appare connessa al profilo della « tutela dell'ambiente e dell'ecosistema », di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera s), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere che siano riservate alla competente legislazione regionale le previsioni di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 1, che, rispettivamente, consentono ai comuni di fissare tariffe di stazionamento nei campi ormeggio anche in relazione all'attivazione combinata di servizi aggiuntivi nel settore della nautica da diporto e dispongono che i proventi riscossi dai comuni siano destinati anche ad interventi di potenziamento dei servizi di pulizia urbana e raccolta differenziata dei rifiuti.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

**per l'indirizzo generale e la vigilanza
dei servizi radiotelevisivi**

**SOTTOCOMMISSIONE PERMANENTE
PER L'ACCESSO**

S O M M A R I O

| | |
|-------------------------------|-----|
| Elezione del presidente | 142 |
|-------------------------------|-----|

*Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza
del presidente provvisorio VIMERCATI.*

La seduta comincia alle 14.10.

Elezione del presidente.

Il senatore VIMERCATI prende atto che la Sottocommissione non è in numero legale. Appreziate pertanto le circostanze, non essendovi obiezioni, toglie la seduta.

La seduta termina alle 14.15.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

| | |
|---|-----|
| Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (<i>Esame e rinvio</i>) | 143 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dalla relatrice</i>) | 146 |
| Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche (<i>Esame e rinvio</i>) | 144 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo proposto dal relatore</i>) | 149 |
| Convocazione della Commissione | 145 |

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del vicepresidente LAINATI.

La seduta comincia alle 14.45.

(La Commissione approva il processo verbale della seduta precedente).

Il deputato BELTRANDI (PD), a nome del prescritto numero di componenti, chiede che, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento della Commissione, sia attivata la trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il PRESIDENTE dispone l'attivazione della trasmissione.

Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

(*Esame e rinvio*).

La relatrice, deputata SANTELLI (PdL), illustra la bozza di risoluzione in

titolo, evidenziando in particolare come essa, rispetto a documenti analoghi, preveda un termine temporale entro il quale la società concessionaria è tenuta a rispondere, nonché l'esplicita possibilità di ottenere risposte, in forma scritta o con risposta immediata, anche da parte dei parlamentari non componenti la Commissione.

Il deputato BELTRANDI (PD) ritiene il testo proposto un buon compromesso, in quanto garantisce anche a parlamentari non componenti la Commissione la possibilità di rivolgere quesiti alla RAI, prevenendo peraltro tempi certi di risposta, che potrebbero essere ulteriormente ridotti da quindici a sette giorni.

Il PRESIDENTE propone di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 20 di lunedì 30 marzo.

La Commissione conviene.

**Risoluzione in materia
di tribune politiche tematiche.**

(Esame e rinvio).

Il relatore deputato PELUFFO (PD) illustra la bozza di risoluzione in titolo, che presenta un inevitabile carattere transitorio, in attesa della predisposizione di un provvedimento più generale. Nello specifico, rileva come il nodo più importante riguardi l'individuazione delle forze politiche, per la quale ha predisposto due ipotesi alternative, la prima delle quali — che riterrebbe preferibile — include il riferimento ai soggetti politici rappresentati presso il Parlamento europeo, laddove la seconda prevede invece un riferimento ai risultati delle ultime elezioni politiche.

Il PRESIDENTE ricorda come ad inizio legislatura anche i Presidenti dei due rami del Parlamento avessero posto l'accento sulla necessità di garantire diritto di tribuna a forze politiche non più presenti in Parlamento; sul tema della rappresentanza occorrerà probabilmente in futuro avviare un produttivo confronto.

Secondo il deputato BELTRANDI (PD) la risoluzione in esame, in quanto attuativa della legge n. 28 del 2000, deve prevedere espressamente la rappresentanza di soggetti politici presenti nel Parlamento europeo. Pertanto, mentre la prima ipotesi sembra un giusto compromesso per garantire le opportune presenze senza dar corso ad un eccesso di soggetti partecipanti, la seconda ipotesi violerebbe precise norme di legge.

Il senatore MORRI (PD) osserva come la recente pur apprezzabile semplificazione del quadro politico non esima dal ragionare sulle modalità in cui il servizio pubblico debba dare spazio alle forze politiche più piccole, soprattutto se non rappresentate in Parlamento. Poiché le tribune politiche debbono svolgersi in periodi non elettorali, occorre però anche riflettere sul poco tempo a disposizione,

considerando i prossimi appuntamenti elettorali di giugno.

Il senatore BUTTI (PdL) ritiene preferibile la prima delle ipotesi suggerite dal relatore in tema di individuazione dei soggetti politici, pur ritenendo importante un ragionamento accurato sulla questione. Garantire il diritto di rappresentanza non può però essere disgiunto dalla necessità di assicurare la produzione di trasmissioni qualitativamente appetibili. A tal proposito, occorre anche prestare attenzione all'individuazione della rete su cui le tribune saranno trasmesse.

È opinione del deputato MERLO (PD) che la prima ipotesi, pur non incentivando eccessivamente la frammentazione, garantisca la rappresentanza e il pluralismo; essa però di fatto introduce anche un elemento di maggiore squilibrio tra le forze di maggioranza e quelle di opposizione. Condivide poi l'importanza della definizione preventiva della rete di trasmissione delle tribune, onde evitarne un'eccessiva marginalizzazione.

Concordando con i colleghi, il deputato RAO (UdC), con riferimento all'articolo 2, comma 1, punto c), pone l'accento sul rischio che si possa dar vita ad organizzazioni fittizie di almeno tre parlamentari solo per occupare gli spazi televisivi.

Il PRESIDENTE, dopo aver rilevato che la RAI si è attivata negli ultimi tempi per vivacizzare e valorizzare le trasmissioni contenenti tribune politiche, anche con la partecipazione di numerosi e qualificati giornalisti, considera positivo il compromesso raggiunto sulla fascia oraria prevista per la messa in onda.

Propone quindi di fissare per le ore 12 di mercoledì 1° aprile il termine per la presentazione degli emendamenti.

Conviene la Commissione.

Il PRESIDENTE segnala poi come il mancato svolgimento della seduta della

Sottocommissione permanente per l'accesso dedicata all'elezione del proprio Presidente determini un ulteriore ritardo nello smaltimento delle domande giacenti presso gli uffici. Propone pertanto una prossima convocazione di un ufficio di presidenza appositamente dedicato ad esaminare l'arretrato e deliberare.

Conviene la Commissione.

Il presidente LAINATI si farà tramite presso il Presidente della Commissione di tale esigenza.

Comunica altresì la necessità di predisporre quanto prima un provvedimento contenente disposizioni in materia di comunicazione politica con riferimento alle consultazioni elettorali previste in alcuni

comuni della provincia di Trento per il prossimo 3 maggio. A tal proposito, nomina la deputata Santelli relatrice su tale provvedimento.

Convocazione della Commissione.

Il PRESIDENTE comunica che, essendo prevista una riunione del Consiglio di Amministrazione della RAI per la nomina del presidente della società lunedì 30 marzo, la Commissione si convocherà presumibilmente martedì 31 per l'espressione del parere vincolante (*votazione ai sensi dell'articolo 20, comma 9, della legge 3 maggio 2004, n. 112*).

La seduta termina alle 15.40.

ALLEGATO 1

Risoluzione relativa all'esercizio delle potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico.

**TESTO PROPOSTO DALLA RELATRICE
(On. Santelli)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi:

a) vista la legge 14 aprile 1975, n. 103, che stabilisce i compiti e le potestà della Commissione;

b) visto il Testo unico della radiotelevisione approvato con decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, nella parte in cui definisce i poteri ed i ruoli degli organi di governo della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, ed in particolare l'articolo 50, relativo alle attribuzioni della Commissione;

c) visto il Contratto nazionale di servizio stipulato tra il Ministero delle comunicazioni e la RAI, approvato con decreto del Ministro delle comunicazioni 6 aprile 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 29 maggio successivo;

d) visti gli articoli 17 e 18 del proprio regolamento parlamentare, relativi alla sua attività conoscitiva ed alle iniziative dei singoli componenti, nonché gli articoli 6 e 7, relativi alle potestà del Presidente e dell'ufficio di presidenza;

e) tenuto conto che la circolare del Presidente della Camera n. 2 del 21 febbraio 1996 stabilisce l'inammissibilità degli atti di sindacato ispettivo su materie, quali l'attività della Rai, che non coinvolgono direttamente la responsabilità del Governo;

f) viste le proprie precedenti deliberazioni del 2 aprile 1998, come modificata dalla deliberazione del 29 settembre suc-

cessivo, relativa all'esito delle segnalazioni effettuate nei confronti dell'attività della concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, nonché del 25 ottobre 2005 e del 24 luglio 2007, relative allo svolgimento di quesiti a risposta immediata in Commissione, e tenuto conto della relativa esperienza applicativa; tenuto altresì conto del dibattito svoltosi in Commissione nella seduta del 27 giugno 2007,

conviene

di stabilire i seguenti criteri organizzativi per l'esercizio delle proprie potestà di vigilanza, e per quanto occorre,

dispone

nei confronti della Rai Radiotelevisione italiana SpA, società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

(Segnalazioni e quesiti sull'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico).

1. Il Presidente della Commissione esamina le segnalazioni ed i quesiti relativi all'andamento del servizio radiotelevisivo pubblico che provengono da deputati o senatori in carica, anche non facenti parte della Commissione e, sentiti di regola i rappresentanti dei Gruppi, ed in ogni caso il rappresentante del Gruppo al quale appartiene il presentatore del quesito, individua le questioni per le quali chiedere

alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico una risposta scritta consistente nella comunicazione di documenti, dati o informazioni. Nell'individuare le relative questioni, il Presidente apprezza il rilievo di ciascuna in rapporto alle problematiche generali del servizio radiotelevisivo pubblico e tiene in specifico conto la posizione delle minoranze e delle opposizioni.

2. Le segnalazioni e i quesiti proposti da componenti la Commissione sono senz'altro inoltrati alla Rai ai fini della risposta scritta, salvo quanto previsto agli articoli 2 e 3. La Rai dovrà sempre rispondere entro e non oltre 15 giorni dalla loro ricezione.

3. I quesiti e le segnalazioni di cui al presente articolo, nonché le relative risposte, non sono oggetto di pubblicazione, salvo il caso, che riveste carattere di eccezionalità, nel quale il Presidente ritenga di darne conto alla Commissione in sede plenaria: in tale ipotesi essi, ovvero un loro sunto, sono soggetti alle forme di resocontazione previste dai regolamenti parlamentari o dalla prassi abituale.

4. Nell'esercizio dei compiti di cui al presente articolo il Presidente può sempre consultare l'ufficio di presidenza della Commissione, anche nella composizione ristretta ai vice presidenti ed ai segretari.

ART. 2.

(Quesiti a risposta immediata in Commissione).

1. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito specifico, il quale rivesta rilievo significativo anche in relazione alla consistenza ed all'attualità dei temi ed alla necessità di assicurarne la tempestiva trattazione, sia oggetto, anziché di risposta scritta, di risposta orale immediata in Commissione, con le modalità del presente articolo.

2. Possono essere svolti con la procedura della risposta immediata solo i quesiti:

a) che siano stati presentati dal rappresentante di un Gruppo in Commissione,

ovvero da un componente la Commissione che si avvalga del tramite del relativo rappresentante;

b) per i quali il presentatore non si opponga all'attivazione della procedura a risposta immediata;

c) che siano stati presentati entro le 48 ore antecedenti l'ora stabilita per la seduta della Commissione, salvo che la concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, riconoscendo l'urgenza del caso, rinunci a detto termine;

d) che siano riferiti ad una questione unica, oggetto di un quesito – o solo eccezionalmente più d'uno – formulato in maniera puntuale e concisa.

3. Il presentatore di un quesito, il quale ritenga che esso possa o debba essere svolto con la procedura della risposta immediata, può chiedere che della relativa questione sia investito l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi.

4. Lo svolgimento di quesiti a risposta immediata ha luogo nella sede della Commissione plenaria, di norma ogni due settimane nella giornata di giovedì. In ciascuna seduta è di regola svolto un quesito per ciascun Gruppo. Il Presidente della Commissione può disporre che un quesito sia svolto, con la risposta della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico, anche in assenza del presentatore. Qualora un quesito previsto non sia svolto, l'ufficio di presidenza decide se esso debba essere rinviato ad una seduta successiva oppure essere oggetto di risposta scritta.

5. Nello svolgimento dei quesiti, per la società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico rispondono, di regola, il Presidente o il Direttore generale. Il Presidente della Commissione può tuttavia consentire che rispondano altri dirigenti della società o componenti il Consiglio d'amministrazione, anche in considerazione dei contenuti del quesito stesso.

6. Il presentatore di ciascun quesito ha facoltà di illustrarlo per non oltre due mi-

nuti. Il rappresentante della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico vi dà quindi risposta per non oltre quattro minuti; il presentatore, o altro componente del medesimo Gruppo, può replicare per non oltre due minuti. (Non è prevista in questa sede l'apertura di un dibattito sulle risposte fornite dal rappresentante della società concessionaria).

7. I quesiti svolti con la procedura della risposta immediata sono pubblicati nei resoconti parlamentari, nei quali si dà conto anche della risposta.

ART. 3.

(Disposizioni comuni e finali).

1. Non possono essere oggetto delle procedure di cui alla presente delibera le segnalazioni ed i quesiti che non rivestano forma scritta, o che concernano questioni estranee al servizio radiotelevisivo pubblico, o che comunque non rientrino nelle competenze di legge della Commissione, ovvero che siano basate su fatti oggettivamente e palesemente insussistenti.

2. Il Presidente può individuare le modalità più idonee a garantire che l'ufficio

di presidenza assuma le eventuali decisioni di sua competenza nel più breve tempo possibile: in particolare può interloquire coi componenti anche per via telefonica o informatica.

3. Il Presidente della Commissione informa comunque l'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, dell'eventuale palese ritardo o rifiuto di rispondere, per le conseguenti valutazioni. Dà altresì conto all'ufficio di presidenza, nonché ai parlamentari in carica in relazione ai quesiti di cui siano i presentatori, delle risposte pervenute.

4. La presente delibera ha valore di atto di indirizzo nei confronti della società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico nelle parti in cui impegna la società stessa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103.

5. Dalla data di approvazione della presente delibera cessano di trovare applicazione le delibere approvate dalla Commissione il 2 aprile 1998, come modificata dalla delibera del 29 settembre successivo, il 25 ottobre 2005, che era stata oggetto di espresso recepimento il 27 giugno 2007, e il 24 luglio 2007.

ALLEGATO 2

Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche.**TESTO PROPOSTO DAL RELATORE
(On. Peluffo)**

La Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi,

visto l'articolo 4 della legge 14 aprile 1975, n. 103, relativo alle proprie potestà in materia di Tribune elettorali e politiche;

vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, nella parte in cui prevede la programmazione di appositi spazi radiotelevisivi per la comunicazione politica ed i messaggi autogestiti nei periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie;

vista la propria deliberazione del 18 dicembre 2002, che dà attuazione alla legge n. 28/2000 individuando i soggetti politici e le modalità delle trasmissioni relative ai periodi non coincidenti con campagne elettorali o referendarie, e ritenuta l'opportunità di procedere ad una revisione dei criteri in essa contenuti;

ritenuta la necessità di assicurare frattanto la tempestiva attuazione della legge n. 28/2000, individuando criteri temporanei per la programmazione di Tribune politiche;

considerata, a quest'ultimo proposito, l'esperienza applicativa delle proprie delibere del 28 novembre 2006 e del 21 novembre 2007, che hanno disposto in via transitoria la programmazione di cicli di Tribune tematiche,

dispone

nei confronti della RAI – Radiotelevisione Italiana, società concessionaria del

servizio radiotelevisivo pubblico, come di seguito:

ART. 1.

1. La RAI predispone e trasmette in rete nazionale, a partire da lunedì 6 aprile 2009 un ciclo di Tribune politiche tematiche televisive e radiofoniche comprendente almeno 10 trasmissioni. Il calendario delle trasmissioni è proposto alla Commissione dalla RAI.

ART. 2.

1. Alle Tribune di cui alla presente delibera prendono parte i seguenti soggetti:

a) le forze politiche che costituiscono un gruppo parlamentare, diverso dal gruppo Misto;

b) le forze politiche, diverse da quelle di cui alla lettera *a)*, che alle elezioni del 12 giugno 2004 per il rinnovo del Parlamento europeo hanno eletto con proprio simbolo almeno due rappresentanti nella delegazione italiana;

c) le forze politiche, diverse da quelle di cui alle lettere *a)* e *b)*, che in seno al gruppo Misto della Camera o del Senato costituiscono una componente di consistenza complessiva pari ad almeno tre parlamentari, ovvero una componente riferita alle minoranze linguistiche riconosciute ai sensi dell'articolo 2 della legge 15 dicembre 1999, n. 482.

ART. 3.

1. Le Tribune hanno durata di 30 minuti ciascuna, e sono collocate nella fascia oraria tra le ore 16 e le ore 19.

2. La ripartizione complessiva del tempo, nonché quella di ciascuna trasmissione, è effettuata in modo paritario tra le singole forze politiche, garantendo l'equilibrio numerico tra maggioranza ed opposizioni. All'interno di ciascuna delle due ripartizioni gli spazi sono ripartiti in modo paritario tra le singole forze politiche. Gli spazi eventualmente eccedenti nel ciclo sono ripartiti mediante sorteggio, per il quale la RAI può proporre alla Commissione criteri di ponderazione.

3. La RAI propone per ogni singola trasmissione un tema scelto in considerazione dell'attualità politica, con particolare riferimento ai temi del dibattito parlamentare, e lo comunica ai soggetti politici interessati ed al Presidente della Commissione. Il Presidente, sentito l'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, può indicare un tema diverso.

4. Le persone che intervengono nelle trasmissioni per ciascun soggetto politico sono individuati dai Presidenti dei rispettivi Gruppi parlamentari o delle relative componenti, di regola tra i deputati o i senatori che hanno specificamente seguito il dibattito relativo al tema trattato. L'individuazione delle persone che intervengono per i soggetti rappresentati solo nel Parlamento europeo è rimessa al partito o movimento politico di riferimento.

5. L'articolazione delle trasmissioni può comprendere, oltre al dibattito ed al confronto diretto tra i soggetti politici che vi intervengono, più fasi di approfondimento giornalistico illustrative del tema della trasmissione. È ammessa la partecipazione di giornalisti che rivolgono domande ai partecipanti.

6. L'eventuale rinuncia di un soggetto avente titolo a partecipare alle Tribune non pregiudica la facoltà degli altri di intervenire, anche nella medesima trasmissione, ma non determina un accrescimento del tempo loro spettante. Nelle

trasmissioni interessate è fatta menzione della rinuncia. Più soggetti aventi titolo possono tuttavia convenire di designare, per una o più trasmissioni, un rappresentante unico, il quale beneficia in tal caso della somma dei tempi spettanti a ciascun soggetto.

7. Le Tribune sono registrate e trasmesse da una sede di Roma della RAI, salvo diverso accordo di tutti gli aventi titolo e della stessa RAI. Tutte le Tribune sono trasmesse di regola in diretta, salvo diverso accordo tra tutti i partecipanti; se sono registrate, la registrazione è effettuata nelle ventiquattr'ore precedenti la messa in onda ed avviene contestualmente per tutti i soggetti che prendono parte alla trasmissione. Qualora le Tribune non siano riprese in diretta il conduttore informa, all'inizio della trasmissione, che si tratta di una registrazione.

8. L'organizzazione e la conduzione delle trasmissioni radiofoniche, tenendo conto della specificità del mezzo, deve conformarsi quanto più possibile alle trasmissioni televisive. L'orario delle trasmissioni radiofoniche è determinato in modo da garantire in linea di principio la medesima percentuale d'ascolto delle corrispondenti televisive. Alle trasmissioni radiofoniche non si applicano le disposizioni del comma 7.

ART. 4.

1. Nel periodo di cui al comma 1 la programmazione nazionale di messaggi politici autogestiti, ai sensi dell'articolo 3 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, è disposta per un tempo pari al quarto di quello delle Tribune ed è riferita ai soggetti di cui all'articolo 2.

2. La programmazione dei messaggi è subordinata ad un'esplicita richiesta rivolta alla Direzione di Rai Parlamento dai soggetti aventi titolo, nella quale è indicata la durata di ciascuno dei messaggi, entro i limiti indicati dal presente articolo e quelli di legge, ed è specificato se ed in quale misura il richiedente intenda avvalersi delle strutture tecniche della Rai,

ovvero fare ricorso a filmati e registrazioni realizzati in proprio, purché con tecniche e standard equivalenti a quelli della Rai.

3. I soggetti aventi titolo sono informati dalla Direzione di Rai Parlamento della facoltà di richiedere i messaggi, e si intende che vi abbiano rinunciato qualora non presentino la relativa richiesta nel termine di cinque giorni dalla ricezione dell'informativa. Nei tre giorni successivi la Rai comunica alla Commissione ed all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il numero giornaliero dei conteni-

tori destinati ai messaggi e la loro collocazione nel palinsesto, che deve tener conto della necessità di coprire più di una fascia oraria e non essere contigua a quella delle Tribune.

ART. 5.

1. Alla presente delibera si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 del provvedimento approvato dalla Commissione il 18 dicembre 2002.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di controllo sulle attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale

S O M M A R I O

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni Ialongo, sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 152 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 152 |

AUDIZIONI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE. — Interviene il presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni Ialongo.

La seduta comincia alle 8.45.

Audizione del presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni Ialongo, sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici (IPOST).

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, propone che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Il dottor Giovanni IALONGO, *presidente di Poste italiane S.p.A.*, svolge una relazione sui temi oggetto di audizione.

Intervengono per porre domande e formulare osservazioni il senatore Elio LAN-

NUTTI (IdV), i deputati Antonino LO PRESTI (PdL), Giuseppe BERRETTA (PD), Pietro FRANZOSO (PdL), Giulio SANTAGATA (PD), Nedo Lorenzo POLI (UdC) ed infine la senatrice Anna Cinzia BONFRISCO (PdL).

Il dottor Giovanni IALONGO, *presidente di Poste italiane S.p.A.*, replica ai quesiti posti e alle osservazioni formulate, fornendo ulteriori elementi di valutazione.

Il deputato Giorgio JANNONE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 9.30.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Giorgio JANNONE.

L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è riunito dalle 9.30 alle 9.35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

di vigilanza sull'anagrafe tributaria

S O M M A R I O

Audizione del Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, dott. Stefano Crociata (*Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione*) .. 153

Mercoledì 25 marzo 2009. — Presidenza del presidente Maurizio LEO.

La seduta comincia alle 8.20.

Audizione del Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, dott. Stefano Crociata.

(Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione).

Maurizio LEO, *presidente*, introduce l'audizione del dottor Stefano CROCIATA, Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, il quale chiede che la Commissione proceda in seduta segreta,

in considerazione della riservatezza delle informazioni che intende rendere.

La Commissione delibera quindi all'unanimità di procedere in seduta segreta (*i lavori procedono in seduta segreta*).

Maurizio LEO, *presidente*, a conclusione dell'audizione, ringrazia il dottor Stefano Crociata.

La seduta termina alle 9.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta della Commissione è pubblicato in un fascicolo a parte.

INDICE GENERALE

GIUNTA DELLE ELEZIONI

GIUNTA PLENARIA:

| | |
|--|---|
| Comunicazioni del Presidente in merito alla costituzione di un comitato incaricato di elaborare una proposta di modificazione al regolamento della Giunta delle elezioni ... | 3 |
| Sui lavori della Giunta | 6 |

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI

| | |
|------------------------------------|---|
| Comunicazioni del presidente | 7 |
|------------------------------------|---|

DOMANDE DI DELIBERAZIONE IN MATERIA D'INSINDACABILITÀ:

| | |
|---|---|
| Esame di una domanda di deliberazione in materia d'insindacabilità nel procedimento penale a carico di Luigi Pepe, deputato all'epoca dei fatti, pendente presso il tribunale di Taranto (proc. n. 890/06 N RGPM – n. 2150/07 RG GUP) (doc. IV-ter, n. 7) (<i>Esame e rinvio</i>) | 8 |
|---|---|

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|--|----|
| Audizione di rappresentanti dell'ANM, sezione Cassazione, dell'Unione nazionale delle camere civili, dell'Organismo unitario dell'Avvocatura italiana, del Consiglio nazionale forense, dell'Associazione italiana giovani avvocati e di esperti della materia | 10 |
|--|----|

COMMISSIONI RIUNITE (VI e X)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 11 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposte di riformulazione dei relatori dei subemendamenti 0.7.0.213.10 Comaroli e 0.7.0.214.22 Vignali</i>) | 18 |
| ALLEGATO 2 (<i>Riformulazioni, ulteriori emendamenti ed articoli aggiuntivi dei relatori e relativi subemendamenti</i>) | 20 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti, articoli aggiuntivi e subemendamenti approvati nel corso della seduta odierna</i>) | 23 |
| ERRATA CORRIGE | 17 |

COMMISSIONI RIUNITE (VII e XI)

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|----|
| Disposizioni per il sostegno dello sport femminile e per la tutela della maternità delle atlete che praticano attività sportiva agonistica dilettantistica. C. 1286 Di Centa (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 34 |
|---|----|

COMMISSIONI RIUNITE (VIII e IX)

AUDIZIONI:

| | |
|--|----|
| Audizione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, Altero Matteoli, sul programma delle infrastrutture strategiche e il piano degli interventi nel triennio 2009-2011, nonché i finanziamenti statali al gruppo Ferrovie dello Stato (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 37 |
|--|----|

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 38 |
|--|----|

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI:

| | |
|--|----|
| DL 4/09: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. Emendamenti C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Esame e conclusione – Parere</i>) | 38 |
|--|----|

III Affari esteri e comunitari

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|---|----|
| Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo. | |
| Audizione del Direttore dell'Ufficio per le istituzioni democratiche ed i diritti umani dell'OSCE (ODIHR), Ambasciatore Janez Lenarcic (<i>Svolgimento e conclusione</i>) | 40 |

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 41 |
|---|----|

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|---|----|
| Variazioni nella composizione dei Comitati permanenti | 41 |
| 5-01196 Mecacci: Sulla situazione dei diritti umani in Tibet | 41 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 47 |
| 5-01197 Evangelisti: Sulla strategia USA nei confronti dell'Afghanistan | 42 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 49 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|--|----|
| Ratifica ed esecuzione dell'Accordo Italia-Federazione russa sulla cooperazione nella lotta alla criminalità, fatto a Roma il 5 novembre 2003. C. 2226 Governo, approvato dal Senato (<i>Seguito esame e rinvio</i>) | 42 |
|--|----|

COMITATO PERMANENTE SUI DIRITTI UMANI:

| | |
|--|----|
| Relazione sull'attività svolta dal Comitato interministeriale dei diritti dell'uomo nonché sulla tutela e rispetto dei diritti umani in Italia (anno 2007). Doc. CXXI, N. 1 (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>) | 43 |
| Relazione annuale dell'UE sui diritti umani per il 2008 (<i>Seguito esame istruttorio e conclusione</i>) | 44 |

IV Difesa

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 51 |
|---|----|

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|--|----|
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 02/2009, relativo all'acquisizione del sistema d'arma Joint Strike Fighter e realizzazione dell'associata linea FACO/MRO&U (<i>Final assembly and check out/Maintenance, repair, overhaul&upgrade</i>) nazionale. Atto n. 65 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>). | 51 |
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 03/2009, relativo all'acquisizione di due velivoli con capacità SIGINT – multi sensore e multi missione JAMMS – <i>Joint airborne multisensor multimission system</i> . Atto n. 66 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 55 |

| | |
|--|----|
| Programma pluriennale di A/R n. SMD 01/2009, relativo alla digitalizzazione dei principali mezzi, sistemi e componenti di una Forza NEC (<i>Network enabled capability</i>) articolata su una Forza media digitalizzata a connotazione terrestre e su una Forza da sbarco digitalizzata (prima fase) Atto n. 67 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>) | 56 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 57 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 62 |
| ALLEGATO 2 (<i>Proposta alternativa di parere del deputato Garofani</i>) | 63 |
| AVVERTENZA | 61 |
| ERRATA CORRIGE | 61 |

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione e condizione – Parere su emendamenti</i>) | 64 |
|--|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Distacco di comuni dalla regione Marche e loro aggregazione alla regione Emilia-Romagna. Testo base C. 63 e C. 177 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio – Fissazione di un termine per la trasmissione da parte del Governo della relazione tecnica richiesta ai sensi dell'articolo 11-ter, comma 3, della legge n. 468 del 1978</i>) | 79 |
| Modifiche all'articolo 1 del decreto-legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n. 22, in materia di ammissione degli elettori disabili al voto domiciliare. Testo base C. 907 e C. 1643 (Parere alla I Commissione) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 80 |
| DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 81 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| DL 4/2009: Misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263-A Governo, approvato dal Senato (Parere all'Assemblea) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 84 |
| AVVERTENZA | 84 |

VII Cultura, scienza e istruzione

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|----|
| Indagine conoscitiva sulla proposta di legge C. 2131, senatore Caforio, approvata dalla 7 ^a Commissione permanente del Senato, recante abrogazione dell'equipollenza del diploma di laurea in scienze motorie al diploma di laurea in fisioterapia (<i>Deliberazione</i>) | 85 |
| ALLEGATO (<i>Programma</i>) | 87 |

RISOLUZIONI:

| | |
|--|----|
| Variatione nella composizione della Commissione | 86 |
| 7-00106 Goisis: Iniziative da intraprendere a tutela di diritti degli insegnanti che prestano servizio in classi di montagna (<i>Discussione e rinvio</i>) | 86 |

VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici

AUDIZIONI INFORMALI:

| | |
|---|----|
| Audizione di rappresentanti del Comitato per la vigilanza sull'uso delle risorse idriche, nell'ambito dell'esame dei progetti di legge « Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico ». C. 2 Iniziativa popolare e C. 1951 Messina | 88 |
|---|----|

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|----|
| Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 88 |
|---|----|

| | |
|---|----|
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 88 |
|---|----|

IX Trasporti, poste e telecomunicazioni

INTERROGAZIONI:

| | |
|---|----|
| 5-00979 Margiotta: Riduzione dei servizi postali nei comuni di Bella, Filiano, Lauria e Maratea | 89 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo integrale della risposta)</i> | 92 |
| 5-01034 Codurelli: Disservizi postali, in particolare nella regione Lombardia | 90 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo integrale della risposta)</i> | 93 |
| 5-01059 Garofalo: Disservizi nell'ufficio postale di Scordia | 90 |
| <i>ALLEGATO 3 (Testo integrale della risposta)</i> | 94 |
| 5-01116 Proietti Cosimi: Esternalizzazioni effettuate da Poste italiane Spa e conseguenti disservizi | 90 |
| <i>ALLEGATO 4 (Testo integrale della risposta)</i> | 95 |
| 5-01120 Cera: Mantenimento dell'operatività pomeridiana dell'ufficio postale di San Marco in Lamis (Fg) | 91 |
| <i>ALLEGATO 5 (Testo integrale della risposta)</i> | 97 |
| AVVERTENZA | 91 |

X Attività produttive, commercio e turismo

| | |
|------------------|----|
| AVVERTENZA | 98 |
|------------------|----|

XI Lavoro pubblico e privato

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|--|----|
| DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 99 |
|--|----|

INDAGINE CONOSCITIVA:

| | |
|--|-----|
| Indagine conoscitiva sull'assetto delle relazioni industriali e sulle prospettive di riforma della contrattazione collettiva (<i>Seguito dell'esame del documento conclusivo e rinvio</i>) | 104 |
|--|-----|

XII Affari sociali

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA:

| | |
|--|-----|
| 5-01157 Livia Turco: Definizione dei criteri per la stipula delle transazioni con i soggetti talassemici, emotrasfusi e danneggiati da vaccinazioni obbligatorie | 105 |
| <i>ALLEGATO 1 (Testo della risposta)</i> | 114 |
| 5-01158 Di Virgilio e Barani: Iniziative volte a reperire le risorse economiche per la diffusione dei defibrillatori in ambiente extraospedaliero | 106 |
| <i>ALLEGATO 2 (Testo della risposta)</i> | 116 |

SEDE REFERENTE:

| | |
|---|-----|
| Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alle terapie del dolore. C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta, C. 1141 Livia Turco, C. 1830 Di Virgilio, C. 1738 Bertolini, C. 1764-ter Cota e C. 1968-ter Saltamartini (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>) | 106 |
| ALLEGATO 3 (<i>Emendamenti approvati</i>) | 117 |
| Sull'ordine dei lavori | 110 |

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 11/2009: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. Nuovo testo C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Esame e rinvio</i>) | 110 |
|---|-----|

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI:

| | |
|--|-----|
| Predisposizione del programma dei lavori per il periodo aprile-giugno 2009 e del calendario dei lavori per il periodo 30 marzo-3 aprile 2009 | 113 |
| AVVERTENZA | 113 |

XIII Agricoltura

COMITATO DEI NOVE:

| | |
|--|-----|
| DL 4/2009 recante misure urgenti in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario. C. 2263/A Governo, approvato dal Senato | 118 |
| AVVERTENZA | 118 |

XIV Politiche dell'Unione europea

SEDE CONSULTIVA:

| | |
|---|-----|
| DL 5/09: Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi. C. 2187 Governo (Parere alle Commissioni riunite VI e X) (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>) | 119 |
| DL 11/09: Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori. C. 2232 Governo (Parere alla II Commissione) (<i>Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 120 |
| ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 130 |

ATTI COMUNITARI:

| | |
|--|-----|
| Piano d'azione per la diffusione di sistemi di trasporto intelligenti in Europa. COM(2008)886 def. | |
| Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il quadro generale per la diffusione dei sistemi di trasporto intelligenti nel settore del trasporto stradale e nelle interfacce con altri modi di trasporto. COM(2008)887 def. (Parere alla IX Commissione) (<i>Seguito dell'esame congiunto, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>) | 122 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 131 |

ATTI DEL GOVERNO:

| | |
|---|-----|
| Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 423/2007 del Consiglio, del 19 aprile 2007, concernente misure restrittive nei confronti dell'Iran. Atto n. 63 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 123 |
| Schema di decreto legislativo recante recepimento della direttiva 2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione di aerei subsonici civili a reazione. Atto n. 64 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>) | 126 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI

| | |
|---------------------------------|-----|
| ELEZIONE DI UN SEGRETARIO | 133 |
| SEDE CONSULTIVA: | |
| Sull'ordine dei lavori | 134 |

| | |
|--|-----|
| Legge quadro sulla qualità architettonica. S. 1264 Governo (Parere alla 7 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e rinvio</i>) | 134 |
| ALLEGATO 1 (<i>Proposta di parere del relatore</i>) | 138 |
| Riconoscimento della lingua italiana dei segni. Testo unificato S. 37 Peterlini ed abb. (Parere alla 1 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) | 135 |
| ALLEGATO 2 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 139 |
| Misure per il riconoscimento di diritti alle persone sordocieche. Testo unificato S. 392 Bassoli ed abb. (Parere alla 11 ^a Commissione del Senato) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>) .. | 136 |
| ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 140 |
| Istituzione di campi ormeggi attrezzati per imbarcazioni da diporto nelle isole minori e nelle aree marine di maggior pregio ambientale e paesaggistico. S. 979 Ranucci (Parere alla 13 ^a Commissione del Senato) (<i>Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione</i>) | 137 |
| ALLEGATO 4 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>) | 141 |
| AVVERTENZA | 137 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI (*Sottocommissione permanente per l'accesso*)

| | |
|-------------------------------|-----|
| Elezione del presidente | 142 |
|-------------------------------|-----|

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI

| | |
|---|-----|
| Risoluzione relativa all'esercizio della potestà di vigilanza della Commissione ed allo svolgimento di quesiti con risposta immediata rivolti alla società concessionaria del servizio radiotelevisivo pubblico (<i>Esame e rinvio</i>) | 143 |
| ALLEGATO 1 (<i>Testo proposto dalla relatrice</i>) | 146 |
| Risoluzione in materia di tribune politiche tematiche (<i>Esame e rinvio</i>) | 144 |
| ALLEGATO 2 (<i>Testo proposto dal relatore</i>) | 149 |
| Convocazione della Commissione | 145 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI CONTROLLO SULLE ATTIVITÀ DEGLI ENTI GESTORI DI FORME OBBLIGATORIE DI PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

AUDIZIONI:

| | |
|--|-----|
| Audizione del presidente di Poste italiane S.p.A., dott. Giovanni Ialongo, sulle conseguenze delle politiche del personale dell'azienda sull'andamento del rapporto iscritti-pensionati dell'Istituto postelegrafonici (IPOST) (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) | 152 |
| UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI | 152 |

COMMISSIONE PARLAMENTARE DI VIGILANZA SULL'ANAGRAFE TRIBUTARIA

| | |
|--|-----|
| Audizione del Direttore centrale audit e sicurezza dell'Agenzia delle Entrate, dott. Stefano Crociata (<i>Svolgimento, ai sensi dell'articolo 143, comma 2, del regolamento, e conclusione</i>) .. | 153 |
|--|-----|

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*

€ 3,26



16SMC0001580